SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

129ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 1980

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI,
del vice presidente OSSICINI
e del vice presidente FERRALASCO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (13 - 22 maggio 1980)

Variazione . . . . . *Pag.* 6921

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Inammissibilità delle dimissioni del senatore Crollalanza:

PRESIDENTE 6850, 6852
CROLLALANZA (*MSI-DN*) 6851, 6852

CONGEDI 6825

CONVALIDA DI ELEZIONI A SENATORE 6921

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di enti 6826

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . *Pag.* 6825
Presentazione di relazioni 6826, 6922

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 6825

Seguito della discussione:

« Norme sui contratti agrari » **(17)**, d'iniziativa del senatore Truzzi;

« Norme sui contratti agrari » **(60)**, d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori;

« Attribuzione della qualifica di coltivatore diretto ai laureati e diplomati di scuole agrarie, di qualsiasi ordine e grado » **(299)**, d'iniziativa del senatore Scardaccione;

« Norme sui contratti agrari » **(300)**, d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » **(308)**, d'iniziativa del senatore Fassino.
(*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*):

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 17:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 6826 e *passim*
* CAROLLO (*DC*) 6854
DE GIUSEPPE (*DC*) 6913
* DE VITO (*DC*) 6830
DI MARINO (*PCI*) . . . . . 6828 e *passim*
FABBRI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 6827 e *passim*
FASSINO (*Misto-PLI*) . . . . . 6892 e *passim*
FILETTI (*MSI-DN*) . . . . . 6836 e *passim*
FINESSI (*PSI*) 6855
GUALTIERI (*PRI*) 6917
LAZZARI (*Sin. Ind.*) 6910
MAFFIOLETTI (*PCI*) 6890, 6892, 6902
MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . . . 6892 e *passim*
MIANA (*PCI*) 6876
MIRAGLIA (*PCI*) 6867
* MORLINO, *ministro di grazia e giustizia* . . 6847
6852
PERNA (*PCI*) 6893
PETRONIO (*PSI*) . . . . . *Pag.* 6906
PISTOLESE (*MSI-DN*) . . . . . 6829 e *passim*
PITTELLA (*PSI*) 6833
ROMEO (*PCI*) 6880
SALVATERRA (*DC*), *relatore* . . . 6828 e *passim*
SCARDACCIONE (*DC*) 6904
SEGNANA (*DC*) 6888
SESTITO (*PCI*) 6882, 6903
TALASSI GIORGI Renata (*PCI*) . 6886 e *passim*
TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 6847
TEDESCO TATÒ Giglia (*PCI*) 6912
ZAVATTINI (*PCI*) 6841, 6873

Votazioni a scrutinio segreto . . 6876, 6894

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 6922, 6923

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDI' 15 MAGGIO 1980 6929

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

F A S S I N O , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori Ferrara Nicola per giorni 1 e Talamona per giorni 1.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 985. — « Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (314-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 881. — « Provvedimenti per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante » (892) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Disegno di legge costituzionale. — CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. — « Modificazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo " Statuto speciale per la Valle d'Aosta " » (844), previo parere della 6ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

MALAGODI e FASSINO. — « Riapertura dei termini per la estensione ai volontari fiumani delle disposizioni del regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205 » (824), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

PARRINO ed altri. — « Estensione a determinate categorie di ufficiali dei benefici di legge di cui all'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 626 » (842), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari » (810), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Modifica alla legge 6 dicembre 1971, numero 1076, concernente l'equipollenza della laurea in sociologia con le lauree in economia e commercio ed in scienze politiche » (834), previo parere della 1ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

RASTRELLI ed altri. — « Legge-quadro per Napoli. Piano quinquennale di sviluppo socio-economico e di risanamento della città di Napoli » (774), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

« Disposizioni per la difesa del mare » (853), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) *e 9ª* (Agricoltura):

MAZZOLI ed altri. — « Disciplina nei territori montani dei sovracanoni idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (846), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 13 maggio 1980, il senatore Di Lembo ha presentato una relazione unica sui disegni di legge: « Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta della Autorità giudiziaria » (665) e: BRUGGER ed altri. — « Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (427).

A nome della 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 13 maggio 1980, il senatore Pacini ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori non trasferiti alla competenza regionale » (700).

Annunzio di trasmissione di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, numero 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria delle Società di navigazione « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia » per gli esercizi dal 1975 al 1978. (*Doc.* XV, n. 38).

Tale documento sarà inviato alla 8ª Commissione permanente.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Norme sui contratti agrari » (17), d'iniziativa del senatore Truzzi;

« Norme sui contratti agrari » (60), d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori;

« Attribuzione della qualifica di coltivatore diretto ai laureati e diplomati di scuole agrarie, di qualsiasi ordine e grado » (299), d'iniziativa del senatore Scardaccione;

« Norme sui contratti agrari » (300), d'iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori;

« Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola » (308), d'iniziativa del senatore Fassino

(*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 17

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme sui contratti agrari », di iniziativa del senatore Truzzi; « Norme sui contratti agrari », d'iniziativa del senatore Chielli e di altri senatori; « Attribuzione della qualifica di coltivatore diretto ai laureati e diplomati di scuole agrarie, di qualsiasi ordine e grado », d'iniziativa del senatore Scar-

daccione; « Norme sui contratti agrari », di iniziativa del senatore Cipellini e di altri senatori; « Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonìa in società agrarie ed altre norme di conduzione agricola », d'iniziativa del senatore Fassino, per i quali è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 13. 0. 1. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , *segretario*:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. . . . .

« Le somme dovute a titolo di conguaglio ai sensi del precedente articolo 13 non sono produttive di interessi fino alla scadenza del termine di diciotto mesi previsto dal secondo comma del medesimo articolo ».

13. 0. 1 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . Sempre da parte del Governo è stato inoltre presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'emendamento 13. 0. 1 *il seguente comma*:

« Gli affittuari tenuti al pagamento delle somme di cui al comma precedente possono beneficiare di mutui, assistiti dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, di durata ventennale, parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento, concessi dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario su autorizzazione delle Regioni ».

13. 0. 1/1

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella parte finale della seduta di giovedì scorso avevamo affrontato, con una dichiarazione del relatore, cui si era associato il Governo, il problema della eventuale produttività di interessi delle somme eventualmente dovute, a conguaglio per le annate agrarie arretrate, dall'affituario. Avevamo allora osservato che, a stretto rigore, già dalla lettura del testo dell'articolo 13 si poteva pervenire alla conclusione che queste somme non potevano essere produttive di interessi.

A proposito dell'articolo 13 è opportuno ricordare che i conguagli, ai sensi della legge n. 176 del 1978 si riferiscono all'annata agraria 1977-78 e successive mentre per i canoni pagati anteriormente al 29 dicembre 1977 sono limitati alle controversie giudiziarie in corso. Recita infatti il terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 176 del 1978 che « sono da considerare definitivi i pagamenti dei canoni di affitto di fondi rustici effettuati in data anteriore al 29 dicembre 1977 senza contestazione giudiziaria da parte del locatore o a seguito di transazione di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o in base a sentenza passata in giudicato ».

Il Governo ha ritenuto opportuno presentare un emendamento aggiuntivo all'articolo 13, un articolo 13-*bis*, con cui si precisa che le somme dovute a titolo di conguaglio ai sensi del precedente articolo 13 non sono produttive di interessi fino alla scadenza del termine di 18 mesi previsto dal secondo comma del medesimo articolo. In pratica con questo testo si tratta di dare una garanzia assoluta della non ipotizzabilità di maggiorazioni a titolo di interessi, evitando così incertezze interpretative in sede di applicazione della legge.

L'emendamento è in linea con la disposizione dell'articolo 1282, secondo comma, del codice civile secondo il quale in via generale i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla data di costituzione in mora. Nella fattispecie è evidente che è da escludersi la sussistenza della mora nel pagamento delle somme dovute a titolo di con-

guaglio, in quanto un ritardo nel pagamento dei conguagli stessi potrà verificarsi soltanto alla scadenza del termine di 18 mesi previsto dall'articolo 13 e comunque sempre successivamente all'esatta determinazione delle somme da pagare.

Del resto, anche ove le somme dovute a titolo di conguaglio volessero considerarsi liquide ed esigibili, resta ferma la possibilità di escludere la produzione di interessi in forza di un'apposita norma di legge che è la disposizione che proponiamo, in conformità a quanto prevede il primo comma dello stesso articolo 1282 del codice civile, il quale stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente. In questo caso con la legge precisiamo, con finalità interpretative e per evitare ogni insorgere di controversie, che le somme dovute a conguaglio sono improduttive di interessi. Questo per quanto riguarda il primo emendamento.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda il secondo emendamento, la pregherei di indicare se sopraggiungono altri oneri.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Con il secondo emendamento, signor Presidente, il Governo intende venire incontro a una comprensibile esigenza: quella degli affituari che, avendo una controversia in corso oppure dovendo pagare per gli ultimi tre anni, si vedono assoggettati al pagamento di una somma che può essere anche di non trascurabile entità e quindi sottratta all'investimento nel fondo oppure non nelle disponibilità del debitore.

L'emendamento prevede la possibilità per gli affittuari tenuti al pagamento del conguaglio di ricorrere agli istituti di credito per ottenere mutui ventennali a tasso agevolato con la equiparazione all'operazione di credito fondiario. Si tratta di mutui ventennali. I fondi per queste operazioni, cui è equiparato il ricorso degli affittuari al credito per far fronte al pagamento dei conguagli, sono già esistenti presso le regioni. Quindi non c'è un problema di copertura immediata. Il problema si porrà decorsi i 18 mesi dall'entrata in vigore della legge. Si potrà fare allora una quantificazione delle esigenze finanziarie aggiuntive connesse alla presentazione delle domande di mutuo e quindi si potrà provvedere con la legge finanziaria.

Il Governo è comunque impegnato ad operare perchè, dovendosi far luogo a un impinguamento dei fondi connesso all'esercizio di questo diritto degli affittuari di ricorrere ai mutui, si possa appunto far fronte alle esigenze finanziarie maggiori con una disposizione specifica della futura legge finanziaria, dal momento che, come ho detto, si tratta di attendere i diciotto mesi previsti nell'articolo 13.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore.* Il relatore è favorevole perchè con questi due emendamenti viene facilitata la soluzione di un problema veramente sentito da tutti gli affittuari.

D I M A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto ho compreso, dall'affrettata lettura della proposta, praticamente rimane inalterato l'aggravio degli arretrati. Solo che con la misura della concessione eventuale di mutui assistiti dal concorso pubblico si viene incontro alla onerosa situazione in cui si troveranno i fittavoli. Mi pare che questo sia un riconoscimento da parte del Governo della fondatezza, almeno in parte, dei nostri rilievi circa l'aggravio sostanzioso che i conguagli, nella misura prevista, rappresentano per i fittavoli.

In ogni caso prendiamo atto di questo riconoscimento e, pur ribadendo il nostro giudizio negativo sull'eccessiva onerosità dei conguagli, riteniamo che in questo modo, almeno in parte, sia pure attraverso questa

forma di indebitamento di mutuo, si venga ad alleviare la condizione dei fittavoli.

Quindi, ferma restando la nostra opposizione al testo dell'articolo, siamo favorevoli a questo emendamento che riduce almeno in parte l'impatto negativo che l'articolo determina sui contadini italiani.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola sui due emendamenti che sono stati presentati dal Governo. Debbo subito dire che, dopo l'approvazione dell'articolo 13, vi sono stati dei ripensamenti, tanto è vero che si arriva a queste chiarificazioni *a posteriori*, quando gli articoli sono già stati approvati.

Debbo innanzitutto precisare che il primo emendamento 13. 0. 1 è pleonastico: stabilire che gli arretrati non producono interessi mi pare una ripetizione dell'articolo 1282 del codice civile, che stabilisce tassativamente che le obbligazioni producono interessi dalla data della scadenza. Poichè abbiamo stabilito un termine nell'articolo 13, per cui debbono pagare dopo 18 mesi, non c'è una obbligazione scaduta e quindi non decorrono gli interessi. Facciamo una pessima figura con un emendamento che non fa altro che ripetere quanto già disposto dal codice civile, ma ne facciamo tanti di questi errori, per cui si può anche inserire un articolo pleonastico.

Il secondo emendamento rappresenta proprio un ripensamento, perchè già nella precedente seduta ho dichiarato che questa legge è antisociale. La gente che si agita fuori del Senato deve sapere che sono proprio le sinistre che hanno portato a questo risultato, in quanto per anni hanno illuso l'affittuario che non avrebbe pagato più niente, che ormai era quasi proprietario della terra, che doveva pagare soltanto 45 volte il reddito catastale, dichiarato eccessivamente irrisorio da parte della Corte costituzionale. Lo abbiamo elevato a 55 volte, ma è stato dichiarato ugualmente irrisorio. Ora che il Parlamento è tenuto a rispettare per la terza volta il richiamo della Corte costituzionale e cominciamo ad avvicinarci a dei redditi più vicini a quelli reali, l'affittuario comincia a protestare perchè la sinistra aveva sempre detto che la terra era quasi sua e che non avrebbe pagato più niente, mentre ora viene elevato il canone e dovrebbe pagare dieci anni di arretrato.

Ecco perchè oggi le sinistre tentano di rabberciare col nuovo emendamento governativo quella pessima figura — dal punto di vista politico e giuridico — che hanno fatto approvando l'articolo 13, cioè l'emendamento Truzzi per i conguagli, tanto sbandierato.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, non abbiamo difficoltà sulla concessione del mutuo ventennale, per carità! Il povero affittuario deve essere aiutato a pagare tanti anni di arretrati, voluti da quest'Aula, voluti dalle leggine Truzzi che per due volte, nonostante la sentenza della Corte costituzionale, hanno detto di pagare 45 volte, nonostante le mie proposte, fino al mese di settembre ultimo scorso, di elevare almeno a 90 volte. In via provvisoria si è detto di pagare 45 o 55 volte; ora arriviamo a 150 più 10 anni di arretrato. Queste sono le conseguenze degli errori fatti in quest'Aula.

Il Parlamento persiste ancora in questi errori, senatore Truzzi, ma lei porta sulla coscienza questi arretrati che devono pagare gli affittuari. Se lei avesse elevato adeguatamente il canone provvisorio, nelle due leggine precedenti, in maniera che fosse più vicino alla realtà (che sapevamo essere, come minimo, questi coefficienti in quanto già ne avevamo discusso in Commissione) oggi il Governo non starebbe qui a proporre questi emendamenti, per alleggerire la asocialità di questa legge. Noi difendiamo sia il proprietario che l'affittuario, e questa è la conferma che questa legge è antisociale.

Onorevole Sottosegretario, mi rivolgo a lei e la prego di seguirmi, perchè mi richiamo ad una interpretazione da lei data in quest'Aula sull'articolo 13. Io non so, onorevole Presidente, se il Sottosegretario poteva dare oggi una interpretazione sull'articolo 13 approvato l'altro giorno. Non è stata neanche chiarita bene l'interpretazione che ha voluto

dare, per cui avrei bisogno di leggere lo stenografico, sul richiamo all'articolo 1 della legge 10 maggio 1978.

Onorevoli colleghi, lo so che ormai la legge deve passare per ragioni demagogiche, ma io compio il mio dovere perchè, come ho detto, il Parlamento si sofferma sui problemi minori, ma non affronta quelli — molto più gravi — che sono emersi da questa legge assurda, iniqua e incostituzionale.

Signor Presidente, non ho potuto seguire le poche parole di interpretazione che ha voluto dare l'onorevole Fabbri in proposito. Ricordo perfettamente che l'articolo 1 della legge 10 maggio 1978, richiamato nell'articolo 13 (stiamo tornando indietro, ma non per colpa mia; è l'onorevole Sottosegretario che è ritornato sull'articolo 13), afferma una cosa assurda. Perciò ne chiedevo la soppressione, ma l'emendamento non è stato accolto. Esso dice che « quando sia intervenuta sentenza definitiva o transazione » — e fin qui va bene — « oppure il proprietario non abbia protestato ... »! Ma che cosa significa questo? Il proprietario doveva protestare per un pagamento che veniva fatto secondo legge! Se era stato pagato il dovuto, che protesta si doveva fare? Questo è l'assurdo di questo provvedimento ed è uno dei tanti errori che stiamo facendo. Un proprietario che aveva ricevuto un pagamento fatto secondo una legge non ancora annullata doveva protestare! E perchè? Allora l'affittuario avrebbe fatto una offerta reale e non la si poteva rifiutare. Per quale ragione la mancata protesta « per un pagamento fatto secondo legge » deve significare accettazione? Questa è una vera trappola! Attraverso questo primo comma dell'articolo 13 si cerca di far sfuggire tutti gli affittuari all'obbligo del pagamento. Vorrei sapere quanti proprietari, quante persone dabbene hanno protestato perchè l'affittuario è andato a portare a 55 volte il reddito catastale. Perchè dovevano protestare? A quale titolo? Per quale ragione? Ora diciamo che se non hanno protestato il pagamento è definitivo, rimane cioè a transazione ed equivale a sentenza passata in giudicato. Questo è un assurdo giuridico e mi permetto di dirlo in perfetta coscienza. Abbiamo anche al banco del Governo il Ministro di grazia e giustizia: vorrei sapere se veramente il silenzio di un proprietario che riceve una somma nei limiti di quanto dovuto può significare accettazione definitiva, irrevocabile, quando poi è intervenuta la successiva sentenza della Corte che ha dichiarato illegittima *ex tunc* una legge. Quando il pagamento è stato effettuato, è stato effettuato secondo la legge vigente e se successivamente è intervenuta l'invalidità della norma, rivive certamente il diritto a chiedere il conguaglio.

Credo che l'interpretazione e il richiamo dell'articolo 1 della legge del 1978, così come inserito nell'articolo 13 che abbiamo approvato l'altro giorno, siano errati. Desidero affermare che il Sottosegretario ha voluto dare una interpretazione personale che non può influire sulla realtà giuridica e sulla interpretazione che della norma farà il magistrato; è una sua affermazione che non ha alcun valore giuridico, nè in quest'Aula nè nelle contestazioni che saranno certamente portate innanzi all'autorità giudiziaria.

P R E S I D E N T E . Senatore De Vito, ha qualcosa da dire, a nome della 5ª Commissione, per quanto riguarda l'aspetto finanziario dell'emendamento 13. 0. 1/1 presentato dal Governo?

* D E V I T O . Signor Presidente, è difficilmente quantificabile l'onere previsto da questo emendamento, quindi per quanto riguarda l'ammontare la Commissione non è nelle condizioni di esprimere una opinione. Per quanto riguarda la materia, nell'ambito della disponibilità dell'apposito fondo del Ministero dell'agricoltura relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento, una disponibilità c'è. La quantificazione credo che non sia possibile anche per la Commissione bilancio.

P R E S I D E N T E . Avevo domandato all'onorevole Sottosegretario se almeno i presentatori dell'emendamento erano in grado di quantificare questa spesa.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Signor Presidente,

una stima dell'onere finanziario allo stato è difficile per non dire impossibile.

C'è una disponibilità finanziaria sul capitolo del Ministero dell'agricoltura e anche presso le regioni. C'è un termine di 18 mesi per pagare questa somma. Qui c'è un impegno del legislatore e un riconoscimento di un diritto ad accedere a queste forme di mutuo. Trascorsi 18 mesi si potrà fare una quantificazione più chiara e gli impegni correlativi potranno essere assunti tramite la legge finanziaria.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, se si adottasse per buono questo criterio, noi avremmo abolito ogni necessità di prendere disposizioni finanziarie di copertura. Vorrei pregare il Governo — naturalmente per mettere la Commissione in condizioni di esprimere un parere che abbia qualche parvenza di attendibilità — di approfittare delle prossime ore affinchè prima della fine della discussione si possa sapere qualche cosa su questo argomento.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Quindi accantoniamo questo articolo.

P R E S I D E N T E . Si può o accantonare oppure votarlo; ma poi, quando arriveremo alla copertura, bisognerà indicare una copertura sufficiente. Quale via sceglie il Governo?

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Lo mettiamo in votazione e ci riserviamo di chiarire quando arriveremo all'esame dell'articolo relativo alla copertura.

D I M A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Signor Presidente, il Gruppo comunista propone di accantonare questi emendamenti, perchè possano essere esaminati con maggiore attenzione.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, a questo punto ritengo che bisognerebbe sospendere la seduta perchè il Governo quantifichi questa proposta perchè andare avanti per discutere dopo un articolo di questo tipo significa proprio non avere la conoscenza reale del problema. Noi non possiamo sapere quanti sono gli affittuari che dovranno pagare questi dieci anni di arretrati, ma sappiamo « quanto » ogni affittuario dovrà pagare. Siamo pratici: come fa il Governo a poter dichiarare se occorrono 100 miliardi o mille miliardi? Con quale criterio, con quale principio? Quindi o questo emendamento viene ritirato o il Governo ci dirà come arriva alla quantificazione quando arriveremo all'articolo relativo alla copertura; mi spiegherete come avete fatto questo calcolo. Ritengo che sia assurdo e che non si possa fare alcun calcolo in alcuna maniera.

P R E S I D E N T E . Credo che la via per veder di conciliare le varie esigenze può essere la seguente: sull'emendamento 13. 0.1 non esiste problema di copertura, quindi lo possiamo votare. L'altro emendamento presentato dal Governo, salvo il collocamento, non è necessariamente connesso con l'emendamento 13. 0. 1; quindi lo possiamo accantonare nel voto, nell'attesa che il Governo, mentre noi proseguiamo, come parecchie volte è avvenuto, nei nostri lavori, si trovi in condizioni di dare a se stesso e all'Assemblea le specificazioni che sono state richieste. Così conveniamo. Senatore Di Marino, lei concorda?

D I M A R I N O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Pistolese, lei è d'accordo su questo?

P I S T O L E S E . Sì, sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Così resta stabilito. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 13. 0. 1.

D I M A R I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Voglio soltanto annunciare il nostro voto favorevole a questo emendamento, che viene incontro ad una preoccupazione che — il senatore Fabbri potrà darcene atto — abbiamo sollevato più volte, sottolineando il pericolo che una mancata precisazione in questi termini poteva rappresentare per gli affittuari italiani.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13. 0. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

L'emendamento 13.0. 1/1 resta accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , *segretario*:

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI PER L'AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO

Art. 14.

(*Miglioramenti, addizioni e trasformazioni*)

Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi, e dei fabbricati rurali purchè le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo.

La parte che intenda proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'Ispettorato agrario provinciale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede la esecuzione all'altra parte.

L'Ispettorato agrario provinciale, non appena ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti fra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'Ispettorato agrario provinciale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, emette un motivato parere pronunciandosi in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma del presente articolo, riscontrata anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.

Tale parere deve essere comunicato a cura dell'Ispettorato agrario provinciale ad entrambe le parti.

Qualora venga emesso parere favorevole, il proprietario del fondo deve far conoscere entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.

In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro, anche se la proposta delle opere di cui al primo comma del presente articolo è stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma del presente articolo con le eventuali modifiche stabilite dall'Ispettorato agrario, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'Ispettorato agrario provinciale.

Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al primo comma del presente articolo o non le ultima entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'Ispettorato agrario provinciale tale sua de-

cisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , *segretario*:

Al primo comma, dopo la parola: « purchè » *sostituire le parole*: « le medesime non modifichino » *con le altre*: « gli ordinamenti stessi non ne risultino profondamente alterati, non sia modificata ».

14. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Molto brevemente, signor Presidente, prendo la parola su questo emendamento che si illustra da sè, perchè in definitiva, come tutti sanno, le disposizioni riguardanti i miglioramenti si sono un po' allineate sul tracciato della Corte costituzionale. Quindi la nostra battaglia, che è stata condotta sui miglioramenti in occasione della precedente legge, questa volta si attenua, perchè si è più o meno addivenuti alle impostazioni fissate dalla Corte.

Noi abbiamo soltanto proposto, laddove l'articolo 14 dice: « Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi, e dei fabbricati rurali purchè le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo », di aggiungere: « purchè gli ordinamenti stessi non ne risultino profondamente alterati ». In questo modo aggiungiamo, alle due previste, una terza ipotesi, cioè rafforziamo i vincoli per i miglioramenti da effettuarsi da parte dell'affittuario.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Il relatore è contrario perchè è la destinazione agricola che non deve mutare, e non anche gli ordinamenti agricoli o colturali, che anzi spesso è auspicabile che cambino, specie se la programmazione indica ciò come un traguardo da perseguire.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario per le stesse ragioni spiegate dal relatore: si tratta di una norma di decisiva importanza che qualifica le facoltà imprenditoriali dell'affittuario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

D I M A R I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Signor Presidente, poichè l'articolo riproduce integralmente un testo approvato nella scorsa legislatura e rispecchia anche le nostre posizioni, annuncio che noi voteremo a favore.

P I T T E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Annuncio il nostro voto favorevole all'articolo 14.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , *segretario*:

Art. 15.

(*Regime dei miglioramenti, delle addizioni e trasformazioni*)

Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 14 può chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dal successivo articolo 16.

L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 14 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato.

Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto.

Se non interviene accordo in ordine alla misura di tale indennità, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dall'Ispettorato agrario, la cui deliberazione, agli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per indennità.

All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennità fissata dall'Ispettorato agrario provinciale oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria.

Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennità di cui al comma precedente, il proprietario è tenuto a dichiarare nell'atto di vendita l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto delle opere di cui al primo comma dell'articolo 14, restando in tale caso liberato dall'obbligazione stessa.

Ove per l'espletamento delle opere di cui al primo comma dell'articolo 14 si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per la esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può provvedere direttamente all'inoltro delle relative istanze, dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell'articolo 14 previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Al locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell'articolo 14 sono estese le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti leggi in favore dell'affittuario.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , *segretario*:

Al quarto comma sostituire le parole da: « agli effetti » *fino alla fine del comma con le altre*: « ha valore di parere non vincolante ».

15. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, su questo emendamento mi soffermo con maggiore impegno perchè desidero richiamare il parere della Commissione giustizia la quale è intervenuta su tutti questi articoli, formulando aspre critiche. Avevo chiesto l'altro giorno alla Presidenza di alegare agli atti il parere della Commissione giustizia che è un parere non obbligatorio, ma che comunque entra profondamente nel merito. Poichè la Presidenza mi ha negato questa facoltà, ho detto che avrei letto su ogni articolo la parte del parere relativa. Adempiendo quindi questo mio impegno, debbo precisare che sull'articolo 15 la Commissio-

ne giustizia si è così pronunciata: « Con questi articoli si sottrae alla competenza del giudice ordinario la determinazione della misura dell'indennità sia in caso di miglioramento sia in caso di terreni oggetti di concessione edilizia. La misura dell'indennità può essere oggetto di un parere tecnico dell'ispettorato agrario come supporto al giudizio della sezione specializzata per le controversie agrarie, ma non può essere oggetto di giudizio da parte dell'organo amministrativo. Da osservare che nella prima ipotesi il parere dell'ispettorato agrario costituisce prova scritta del credito come se fosse di provenienza del debitore ai fini della procedura dell'ingiuntivo. Pertanto, in caso di contestazione, la questione di merito verrà sempre risolta dal giudice ».

Questo è il parere della Commissione giustizia che, come ho detto l'altra volta, è stata assai diligente per cui le va dato merito, mentre la Commissione affari costituzionali si è sempre sottratta, affermando che non vi era niente da osservare.

Dopo aver letto il parere della Commissione giustizia del Senato, illustro il mio emendamento 15. 1. Recita l'articolo 15: « Se non interviene accordo in ordine alla misura di tale indennità, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dall'Ispettorato agrario, la cui deliberazione, agli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per indennità ». Questa è un'altra perla, un'altra eresia giuridica, perchè non si può demandare, come giustamente ha detto la Commissione giustizia, ad un organo amministrativo la determinazione di un *quantum* che rappresenta una materia controversa che solo il giudice ordinario, nella specie la sezione specializzata agraria, può determinare.

Con l'emendamento quindi diciamo che il parere non ha valore vincolante. Questo mi sembra fondamentale se non vogliamo creare un nuovo giudice; abbiamo la giustizia amministrativa e ora abbiamo un'altra giustizia affidata agli ispettorati agrari i quali possono stabilire, in qualunque momento, se io debbo cento o debbo mille, inappellabilmente, senza alcuna possibilità di ricorrere. Creiamo così una nuova giustizia, un « tribunale speciale » soltanto per la determinazione del *quantum* nelle controversie tra proprietario e affittuario.

Mi permetto di sottoporre con una certa ironia questa situazione all'attenzione dei colleghi. Nessuno può essere sottratto al proprio giudice naturale, ma in questo caso ci affidiamo all'ispettorato agrario per la determinazione di un *quantum* che è di competenza del giudice ordinario. Per questa ragione proponiamo che il parere non sia vincolante ad ogni effetto di legge.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L V A T E R R A, *relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento.

F A B B R I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 15. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

F A S S I N O, *segretario*:

Art. 16.

(*Miglioramenti eseguiti dal proprietario*)

All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Nei casi di miglioramenti eseguiti dal proprietario del fondo, che non giustifichino una modifica della qualità e della classe catastale, le Commissioni tecniche provinciali

stabiliscono criteri e misure di aumento del canone proporzionati all'incremento di produttività del fondo conseguente all'investimento eseguito.

Quando le migliorie danno luogo alla revisione catastale, nel periodo intercorrente tra la richiesta di revisione e l'aggiornamento del catasto, le Commissioni tecniche provinciali adottano la procedura di cui al comma precedente ».

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Facoltà dell'affittuario di eseguire piccoli miglioramenti*)

L'affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste nel precedente articolo 14, previa comunicazione da inviarsi, venti giorni prima della esecuzione delle opere, al concedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere più agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Diritto di ritenzione*)

Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità di cui al secondo comma dell'articolo 15 della presente legge da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre il maggior danno derivante dalla diminuzione del credito dell'affittuario, con decorrenza dal giorno dell'accertamento del diritto fino all'effettivo versamento della somma dovuta.

Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione è fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'articolo 14, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorità giudiziaria su istanza del locatore medesimo.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma o di indennizzi per risoluzione del rapporto.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

FASSINO, *segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione » *con le altre*: « Se in sede giudiziale ».

18. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Il secondo comma dell'articolo 18 desta delle rilevanti perplessità. Si tratta del diritto di ritenzione che, a norma di questo secondo comma, potrebbe essere fatto valere sia nel corso del giudizio di cognizione, che in sede di processo di esecuzione.

Per quanto riguarda la forma, non si comprende se con l'espressione « processo di esecuzione » si voglia intendere « procedimento di esecuzione », atteso che è notorio che una fase del procedimento di esecuzione può non avere natura giudiziale. Se così fosse, non si comprende come possa essere sospesa la esecuzione forzata di una sentenza di rilascio, tosto che in sede di procedimento di esecuzione davanti l'ufficiale giudiziario, ad

esempio, l'affittuario denunzi di avere eseguito delle opere miglioratarie.

Se le parole « processo di esecuzione » si vogliono intendere nella forma giuridicamente tecnica, ossia come vero e proprio giudizio di esecuzione, la norma proposta è da disattendere, perchè verremmo ad introdurre, dopo la definizione di un giudizio di cognizione, un nuovo giudizio di esecuzione, cioè a dire nell'ambito del giudizio di esecuzione verremmo ad instaurare un nuovo giudizio di cognizione per accertare l'*an* ed il *quantum* dei miglioramenti.

Tutto ciò comporterebbe un'enorme crescita di contenzioso e darebbe la spinta all'affittuario per remorare il rilascio del fondo facendo valere le sue ragioni in tempi separati e prolungati.

Per queste ragioni, insisto perchè venga accolto il nostro emendamento, aggiungendo ancora che è molto facile che sulla materia possano sorgere questioni di competenza per materia, atteso che per quanto concerne il rilascio dei fondi la competenza è della sezione specializzata agraria, mentre per quanto riguarda la liquidazione del *quantum* dei miglioramenti potrebbe essere competenza del giudice ordinario, specialmente se la domanda sia proposta in sede di esecuzione.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , *segretario*:

Art. 19.

(*Nullità del subaffitto o della subconcessione. Diritto di surroga*)

Sono vietati contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici. L'affittuario non può farne valere la nullità.

Il locatore può promuovere l'azione di annullamento di risoluzione del contratto solo entro 4 mesi dalla conoscenza della esistenza del rapporto di subaffitto o subconcessione: trascorso tale termine, il subaffittuario o subconcessionario subentra di diritto nella posizione giuridica dell'affittuario. Qualora il locatore faccia valere nel sopraindicato termine i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario, per un periodo di tre anni. Se il contrato di affitto in corso ha una residua durata inferiore a tre anni, ha validità il termine contrattuale.

P R E S I D E N T E . Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che il secondo rigo del secondo comma del testo dell'articolo 19 va corretto nel senso di introdurre una « o » dopo la parola « annullamento ».

Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , *segretario*:

Al secondo comma, sopprimere le parole da: « Qualora » *fino alla fine del comma.*

19. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, il secondo comma non fa altro che annullare il primo comma. Nel primo comma viene enunciato il principio del divieto del contratto di

subaffitto, di sublocazione e subconcessione dei fondi rustici, ossia il principio della nullità di tale forma di contratto.

Con il secondo comma si dice che il locatore può promuovere un'azione di annullamento o di risoluzione del contratto in un termine stabilito e in tal caso vi sarà la pronuncia di risoluzione o di annullamento del contratto stesso. Se trascorre tale termine il subaffittuario o il subconcessionario subentra nel contratto.

L'ultimo alinea di questo secondo comma apporta però un ulteriore mutamento nella soluzione della questione del subaffitto, nel senso che viene ad annullare la manifestazione di volontà relativa alla risoluzione o all'annullamento del contratto di locazione o subconcessione, espressa dal locatore, nel caso che il subaffittuario o il subconcessionario manifestino la volontà di subentrare. In tal caso il contratto di subaffitto durerebbe tre anni.

Sembra che questa norma non abbia alcun fondamento nè giuridico nè tecnico: non ha fondamento giuridico perchè annulla il principio di carattere generale del divieto del subaffitto; non ha neppure un fondamento tecnico perchè non si comprende come un contratto con altra persona possa avere una durata minima di tre anni. Avremmo cioè una conduzione di fondo rustico per una durata talmente minima da attentare alla economia dell'agricoltura stessa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. La Commissione è contraria.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 19. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

D I M A R I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Dichiaro che ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20. Se ne dia lettura.

F A S S I N O , *segretario*:

CAPO IV

NORME SULL'AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE DIRETTO

Art. 20.

(*Computo della durata del contratto*)

La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è di anni quindici e decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta, sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto.

Qualora l'affittuario conduttore non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non è operante il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

F A S S I N O, *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

20. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 20. 1, *al primo comma sostituire le parole*: « anni quindici », *con le altre*: anni nove ».

20. 2 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 20. 2, *al primo comma sostituire le parole*: « anni quindici », *con le altre*: « anni dieci ».

20. 3 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 20. 3, *al primo comma sostituire le parole*: « anni quindici » *con le altre*: « anni undici ».

20. 4 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Al primo comma sostituire le parole: « di anni quindici », *con le altre*: « di anni sedici ».

20. 5 ZAVATTINI, DI MARINO, MIRAGLIA, MACALUSO, CHIELLI, SASSONE, TALASSI GIORGI Renata, SESTITO, LAZZARI, MAFFIOLETTI, ROMEO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606, è abrogato ».

20. 6 IL GOVERNO

P I S T O L E S E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E. Signor Presidente, illustrerò tutti e quattro gli emendamenti, anche se, illustrato il primo, sarà inutile illustrare gli altri che non sono altro che una scalettatura di date.

Richiamo l'attenzione del Senato su questo emendamento di cui ho già parlato in sede di discussione generale. Con esso, anzi con l'articolo 20, si tende a stabilire la durata del contratto con il conduttore non coltivatore diretto, allineandolo con il coltivatore diretto. Evidentemente ancora una volta il Parlamento finge di ignorare quanto ha detto la Corte costituzionale perchè su questo argomento la prima sentenza, ovvero la sentenza n. 155 del 1972, è stata tassativa. Essa ha detto « che mentre l'affittuario coltivatore gode della situazione privilegiata di cui agli articoli 35 e seguenti della Costituzione, che assicurano la posizione del lavoratore, garantendo tra l'altro che la sua retribuzione sia in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, l'affittuario non coltivatore diretto ha, a sua tutela, solo il principio dell'articolo 41 della Costituzione relativo alla libertà di iniziativa economica. La legge, quindi, nel sancire tra i princìpi fondamentali l'uguaglianza tra cittadini, postula che a situazioni differenziate tra loro non possa praticarsi identico trattamento e con ciò si vuol dire che tra due forme di attività economica il pubblico interesse, volto ad assicurare risultati vantaggiosi alla comunità, deve utilizzare, perchè il canone di affitto sia equo, altre forme di intervento che trovino » — così dice la Corte costituzionale, onorevoli colleghi — « la loro estrinsecazione in una analisi e non possono limitarsi alla semplice e massiccia compressione del beneficio fondiario come mezzo per devolvere l'ampio margine di differenza all'impresa ».

Mi soffermo dunque su questo articolo: la differenza tra il coltivatore diretto e l'impresa non coltivatrice diretta è enorme. Mentre il coltivatore diretto può giustificare, per la tutela del lavoro, una certa compressione del diritto di proprietà, mi domando per quale ragione, come ha detto la Corte, la società speculatrice — i comunisti fino all'altra legislatura la chiamavano impresa capitalistica e chi era nella Commissione lo ricorda perfettamente — per quale ragione, ri-

peto, debba godere degli stessi benefici. Adesso, la si vuole trattare come il coltivatore diretto, fissando la stessa durata di 15 anni di affitto. All'impresa speculatrice, capitalistica si vuole dare poi un leggero aumento del 10 per cento: così abbiamo ritenuto di rispettare il parere della Corte costituzionale. Ma la Corte ha detto che bisogna trovare « altre misure », altri criteri. Voi non potete comprimere il diritto di proprietà per una società speculatrice. Allora avevamo ragione noi quando abbiamo detto che oggi il Partito comunista, avendo 530 società capitaliste, non vuole più mantenere questa protezione del solo lavoratore. (*Commenti dalla estrema sinistra*). Oggi prendete le distanze, diciamolo apertamente. Voi oggi volete difendere l'impresa capitalista perchè ne fate parte. (*Commenti dalla estrema sinistra*). Diciamo la verità, caro Perna, avete 530 società che commerciano la carne ed altri prodotti con i paesi dell'Est.

Ho cercato di precisare la differenza che c'è tra l'impresa coltivatrice diretta e la società speculatrice. Se una società di capitali prende in affitto un terreno perchè deve pagare un fitto basso, coattivo e non può pagare il giusto prezzo? Se la terra mi rende io società me la tengo, se non mi rende la lascio. Non c'è, in sostanza, la tutela del lavoro. La Corte è stata estremamente chiara su questo punto: ha spiegato che bisogna usare un metro diverso per l'impresa coltivatrice e per l'impresa speculatrice. Per la impresa speculatrice naturalmente non possiamo accettare questo sistema previsto dalla legge che stabilisce in 15 anni la durata del contratto come per l'impresa coltivatrice, nè possiamo accettare l'aumento del canone del 10 per cento, tanto per far vedere che abbiamo seguito un po' l'opinione della Corte costituzionale della quale in quest'Aula ce ne stiamo tranquillamente infischiando perchè non solo stiamo calpestando la Costituzione, ma ci stiamo ribellando alle due sentenze della Corte che non riguardano altri casi, ma sono state pronunciate « su questa legge ». Noi stiamo coprendo la *vacatio legis* che si è creata con la prima e con la seconda decisione e per la terza volta, invece di allinearci, commettiamo gli stessi errori.

Si tratta quindi solo di un aspetto demagogico, tanto per dire, in questa campagna elettorale, che le sinistre sono riuscite a far sopprimere la mezzadria. Si vuole soltanto illudere l'elettorato, pur sapendo che questa legge non passa e non passerà mai, perchè alla Camera verrà nuovamente modificata e forse si scioglieranno anche le Camere come è avvenuto altre volte. Sono 10 anni che questa legge si dibatte tra Corte costituzionale e Parlamento.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare un emendamento al suo intervento, senatore Pistolese: la parola « infischiando » riferita alla Corte costituzionale non esprime certo l'orientamento del Senato.

P I S T O L E S E . Chiedo scusa, ma forse la parola ha tradito il mio pensiero. Nella mia relazione ho sempre parlato di una « ribellione » — è un termine giuridico — alle decisioni della Corte costituzionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento 20. 1 e a quelli subordinati per le motivazioni più volte esposte sia in Aula che in Commissione e che qui mi sembra pleonastico ripetere.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario. La logica del senatore Pistolese è diversa da quella della Commissione e del Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Z A V A T T I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A V A T T I N I . Signor Presidente, essendo venuta meno la nostra proposta avanzata all'articolo 1, che portava tutti i contratti di affitto a sedici anni, ai fini dell'armonia della legge, riteniamo opportuno ritirare l'emendamento 20. 5.

P R E S I D E N T E . La ringrazio. Avrei sollevato io questo problema, ma lei mi ha anticipato.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Con l'emendamento 20. 6 si tratta di abrogare il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606, in quanto diventa incompatibile con la presente normativa. È un emendamento di coordinamento che evita l'incompatibilità tra norme di diverse leggi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 20. 6 del Governo.

S A L V A T E R R A , *relatore.* Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

D I M A R I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Dichiaro il nostro voto contrario agli emendamenti presentati dal senatore Pistolese e desidero esprimere brevemente i motivi. Noi siamo per la priorità dell'impresa coltivatrice, ma nello stesso tempo consideriamo in una condizione particolare l'azienda capitalistica rispetto alla proprietà assenteistica. Non possiamo infatti non considerare che rispetto alla proprietà assenteistica l'impresa capitalistica stessa segna certamente un progresso produttivo, un impegno di investimenti.

Non è quindi da meravigliarsi se noi accettiamo di dare un trattamento preferenziale all'azienda contadina, ma nello stesso tempo ci premuriamo di garantire da eccessiva esosità della proprietà assenteistica la azienda capitalistica.

Il concetto dell'eguaglianza — lei ce lo insegna, signor Presidente — non è uguale trattamento ai diversi, ma trattamento differenziato secondo le diversità. È qui che si verifica la vera eguaglianza. Quindi un trattamento differenziato tra il piccolo contadino, il grande capitalista agrario e il grande proprietario terriero corrisponde a criteri di effettiva eguaglianza.

Per questi motivi siamo contrari.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 20. 2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 3 presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20. 6, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 21.

(*Rinvio*)

Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3, 5, 13, 14, 15, 16, 18, 39, 40 e 41 della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

21. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato è già stato parzialmente illustrato in sede di esame dell'articolo 20, perchè quando ho fatto il raffronto tra il coltivatore diretto e l'impresa non coltivatrice diretta ho precisato che siamo contrari a questa equiparazione. Siamo quindi contrari alla durata prevista dall'articolo 20, contrari al rinvio a tutte le norme sull'affitto, perchè il non coltivatore diretto, l'impresa capitalista, viene trattata come il coltivatore diretto e quindi c'è un richiamo a tutte le norme previste. Lo stesso vale per l'articolo 22 che praticamente determina un piccolo aumento del 10 per cento. Quindi ho già illustrato tutto nel precedente intervento, perchè questi emendamenti sono la logica conseguenza di uno stesso criterio: livellamento o non livellamento del non coltivatore diretto al coltivatore diretto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo a esprimere il parere.

S A L V A T E R R A , *relatore*. La Commissione è contraria.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 21, altri emendamenti oltre quello soppressivo 21. 1 del senatore Pistolese e di altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 22.

(*Misura del canone*)

Le tabelle stabilite dalla presente legge per la determinazione del canone di affitto sono maggiorate del 10 per cento nel caso in cui si tratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

22. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 22. 1, *sostituire le parole*: « del 10 per cento », *con le altre*: « del 50 per cento ».

22. 2 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 22. 2, *sostituire le parole*: « del 10 per cento », *con le altre*: « del 40 per cento ».

22. 3 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 22. 3, *sostituire le parole*: « del 10 per cento » *con le altre*: « del 30 per cento ».

22. 4 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Per questi emendamenti mi rifaccio alle illustrazioni precedenti, precisando che nel 22. 2, nel 22. 3 e nel 22. 4 è prevista una scalettatura per aumentare l'ammontare del canone.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

S A L V A T E R R A , *relatore*. La Commissione è contraria.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 22. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22. 2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22. 3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22. 4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

TITOLO II

CONVERSIONE IN AFFITTO DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, DI COMPARTECIPAZIONE AGRARIA E DI SOCCIDA

Art. 23.

(*Conversione dei contratti associativi*)

Entro 4 anni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonìa parziaria anche con clausola miglioratarìa sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti, salvo le ipotesi degli articoli 26, 27, 34 e 39.

La conversione in affitto è estesa ai contratti di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, ai contratti di soccida con conferimento di pascolo e ai contratti di soccida parziaria, ove vi sia conferimento di pascolo, quando l'apporto del bestiame da parte del soccidante è inferiore al 20 per cento dell'intero bestiame conferito dalle parti.

La parte che intende ottenere la conversione comunica la propria decisione all'altra con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria.

In presenza di famiglia mezzadrile o colonica o di impresa familiare, la domanda può essere avanzata da qualsiasi componente di questa.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

23. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I contratti di mezzadria e colonìa in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere, alternativamente, convertiti in contratto di affitto o in contratto di società agraria.

Il contratto di affitto è regolato dagli articoli precedenti. Il contratto di società agraria dagli articoli che seguono ».

23. 4 FASSINO

Subordinatamente all'emendamento 23. 1, *al primo comma, sostituire le parole*: « sono convertiti », *con le altre*: « possono essere convertiti ».

23. 2 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 23. 1, *al primo comma sostituire, in fine, le parole*: « salvo le ipotesi degli articoli 26, 27, 34 e 39 » *con le altre*: « sempre che sussistano le seguenti condizioni:

a) che nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi od all'allevamento del bestiame, di età inferiore ad anni 55;

b) che detta unità lavorativa dedichi all'attività agricola nel podere o fondo oggetto del contratto almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo;

c) che il fondo od il podere oggetto del contratto associativo costituisca un'unità produttiva idonea a consentire la formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico;

d) che l'azienda assicuri ad ogni unità lavorativa uomo (ULU) un reddito comparabile, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 153 del 1975, alle retribuzioni medie dei lavoratori extra-agricoli della zona ».

23. 3 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi, ma su questa parte mi dovrò soffermare un po' più a lungo. Siamo al punto nodale di questo disegno di legge: la prima parte riguardava l'affitto, un pessimo affitto; la seconda parte riguarda la conversione del contratto di mezzadria, cioè del contratto associativo, in quel tale contratto di affitto pessimo di cui abbiamo parlato prima.

Quando si affronta il problema della soppressione della mezzadria, ci si avvia su una strada veramente pericolosa. L'articolo 41 della Costituzione è tassativo: l'impresa è libera, l'imprenditore non può essere impedito nello svolgimento dell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Quindi, nel momento in cui arriviamo ad una riconversione coattiva del contratto di mezzadria in contratto di affitto commettiamo una grossa violazione dell'articolo 41, perchè impediamo all'imprenditore di svolgere la propria attività. Su questo argomento vi è una giurisprudenza costante: imprenditore nel contratto di mezzadria è il concedente, non c'è dubbio (vi sono centinaia di sentenze della

Corte di cassazione); l'affittuario o il mezzadro non è imprenditore. Imprenditore è il concedente perchè apporta la terra e il capitale, fornisce le sementi, dà tutto quello che serve all'impresa, anche se c'è l'altra parte, che va rispettata, il lavoro che naturalmente fa produrre la terra. Quindi in linea di principio non possiamo accettare che la mezzadria venga convertita in affitto e questa non è solo l'opinione del mio Gruppo, ma anche della Commissione giustizia del Senato. Come ho detto, la Commissione affari costituzionali non è intervenuta sull'argomento; ha lasciato invece che la Commissione giustizia, approfondendo meglio questo problema, sviscerasse la situazione. Ed allora io vi leggo, come avevo detto, cosa dice la Commissione giustizia del Senato: « Si prospetta l'opportunità di sostituire innanzitutto le parole "sono convertiti" con le parole: "possono essere convertiti"». Un primo suggerimento logico, cioè: prima di andare nuovamente davanti alla Corte costituzionale, cerchiamo di presentare questa conversione come un fatto meno rigoroso, meno tassativo, meno obbligatorio. "Possono essere convertiti", tanto più che, poi, noi specifichiamo quali sono le modalità, quali sono le condizioni perchè avvenga la conversione della mezzadria. Continua la Comissione: « Ciò in coerenza col disposto del terzo comma dello stesso articolo che prevede che la trasformazione abbia luogo ad istanza di parte ».

« Restano le note perplessità di carattere costituzionale » (voi non avete perplessità ma la Commissione giustizia è invece perplessa) « attinenti alla limitazione del diritto di proprietà e del diritto di impresa di particolare competenza della Commissione affari costituzionali. Competenza specifica della Commissione giustizia è invece il porre in rilievo che si utilizza il consenso del proprietario per un uso diverso da quello per il quale era stato dato. Sicchè si esorbita dalle previsioni di cui all'articolo 1339 del codice civile e dal fatto che le due figure negoziali, contratti associativi e contratti di affitto, militano in categorie diverse: l'una è collocata nel libro V del codice civile intitolato al lavoro, l'altra nel libro IV intitolato alle obbligazioni ».

« Probabilmente traggono spunto dalla obiettiva posizione di contrasto della interpretazione delle norme costituzionali le sollecitazioni che da più parti vengono avanti sia a scindere la normativa sulla conversione da quella sull'affitto, onde pervenire a una rapida approvazione almeno di quest'ultima, sia a conferire al concedente, il quale gestisca effettivamente l'impresa, la facoltà di chiedere la conversione in una società semplice o in altre forme similari. Per promuovere e sostenere con i suoi interventi l'ammodernamento delle strutture agricole, al fine di ottenere migliori redditi agricoli e più ragionevoli prezzi per i consumatori, la Comunità economica europea ha introdotto nella sua normativa agricola la nozione dell'imprenditore a titolo principale, di colui cioè che abbia dato o possa dare prova della sua capacità professionale e il cui tempo e reddito prevalenti sono legati all'attività che presta nell'impresa ».

« Questa nozione dell'imprenditore a titolo principale è entrata così anche nella nostra legislazione agricola e non soltanto nella politica di rinnovamento strutturale. Sono in vigore oggi disposizioni tributarie, doganali, urbanistiche che sull'esempio della Comunità per la politica di struttura privilegiano l'imprenditore a titolo principale ».

« La regione Lombardia, nell'istituire l'albo degli imprenditori agricoli, ha ritenuto opportuno limitarne l'iscrizione ai soli imprenditori a titolo principale. Al di là dunque della tradizionale distinzione tra i diversi tipi d'impresa la figura dell'imprenditore a titolo principale è la vera protagonista dell'agricoltura moderna. Giacchè premia e incoraggia la professionalità. Prescrivendo la conversione forzosa, si contrasta con questo preciso orientamento della nostra legislazione derivato dalla politica agricola comune e si penalizza l'imprenditore a titolo principale solo perchè è un concedente a mezzadria o a colonìa ».

Questo parere della Commissione giustizia che vi ho letto indica esattamente i termini del problema.

Noi ci troviamo di fronte ad una conversione coattiva; noi violiamo l'articolo 41 e diciamo all'imprenditore: tu da oggi non fai più l'imprenditore, fai il proprietario parassitario; te ne torni a casa e dai in affitto al tuo mezzadro la terra. Ma quali sono i vantaggi per l'affittuario? Come ho detto, noi non difendiamo il proprietario, difendiamo una legge giusta che deve essere uguale per il proprietario e per l'affittuario.

Voi fate un grosso danno all'affittuario e lo portate sulla vostra coscienza, sia ben chiaro! L'affittuario da domani non avrà più una lira dal proprietario per portare avanti la terra; dovrà andare a bussare in banca per avere credito e la banca non glielo darà perchè la banca vuole le garanzie; gli dirà: quali garanzie mi dai? Qual è la proprietà che mi dai in garanzia, quale ipoteca, cosa possiede tua moglie? Questa è la realtà. Voi credete che avete fatto un piacere a questi signori ma avete fatto loro un danno, perchè l'imprenditore, oggi mezzadro e domani affittuario, non potrà essere certamente soddisfatto. E non vale la pena che voi facciate arrivare dimostranti di fronte al Senato, perchè inscenino numerose proteste. La realtà è che chi ha girato nelle zone dove c'è la mezzadria sa il timore che hanno i mezzadri. Da domani saranno privi di finanziamenti, dovranno portare avanti il fondo a proprie spese, col proprio denaro, che non hanno. Questo è il problema.

Si aggiunga poi che avete modificato il contratto d'affitto; certo i mezzadri tre anni fa avevano piacere di trasformare la mezzadria in affitto; pagavano quasi niente, 45 volte il reddito catastale, adesso portate il canone a 250 volte, quindi l'affitto viene ad essere quintuplicato, comincia ad essere più caro, quanto meno rispetto alle illusioni ed alle promesse che avevate fatto. Voi avete illuso l'affittuario dicendogli: non pagherai niente. Adesso si accorgono che devono pagare e devono pagare anche gli arretrati, non avranno nessun aiuto da nessuna banca, dovranno andare avanti con i mezzi propri.

Siamo noi che ci preoccupiamo degli affittuari e dei mezzadri non voi, colleghi di sinistra, sia ben chiaro! (*Interruzioni dalla estrema sinistra*).

D'altra parte è facile accorgersi che l'agricoltura sta decadendo e questa decadenza è dovuta in gran parte a queste leggi demagogiche. La legge deve essere giusta; se è giusta giova a tutti, se è ingiusta si ritorce a danno delle persone che voi volevate aiutare, torna come un *boomerang* proprio su quelli che sembravano i favoriti; sono proprio i presunti favoriti ad esserne danneggiati.

Io credo di poter dire questo con perfetto convincimento avendo approfondito il problema. I pareri del professor Sandulli e del professor Barile li ho letti l'altro giorno quando ho sollevato la pregiudiziale di incostituzionalità; mi esonero quindi da questa fatica ed esonero i colleghi dall'ascoltarmi. Resta però fermo che insigni giuristi hanno confermato la incostituzionalità di questo provvedimento e debbo anche dire che nell'ambito della stessa maggioranza moltissimi parlamentari della stessa Democrazia cristiana sono contrari a questo provvedimento, anche se oggi per quell'acquiescenza un po' tradizionale, per non rompere il quadro politico o per altre ragioni, fingono di accettare questa situazione, ma non ne sono convinti.

Io ho ascoltato nella Commissione agricoltura senatori della Democrazia cristiana che hanno avuto il coraggio di dire queste cose: gli atti della Commissione testimoniano quello che sto riportando.

Pertanto, signor Presidente, confermo la nostra netta opposizione alla conversione della mezzadria in affitto, convinti di non prendere le parti nè dell'una nè dell'altra componente della produzione ma convinti di puntare ad una legge giusta che giovi soprattutto all'affittuario ex mezzadro che da domani si troverà veramente in gravissime difficoltà economiche per portare avanti l'azienda.

Con queste osservazioni chiedo, quindi, che venga accolto il mio emendamento soppressivo dell'articolo 23.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento soppressivo dell'articolo 23 presentato dal senatore Pistolese.

SALVATERRA, *relatore*. Il relatore è fermamente contrario per i motivi lungamente esposti in Commissione, in Aula e nella relazione.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 23. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

FASSINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Onorevole Presidente, lo emendamento 23. 4, che abbiamo presentato, è nello spirito del pluralismo contrattuale che caratterizza la nostra linea di politica agraria. Noi riteniamo infatti che non si possa restringere il concetto della società agraria, che è la moderna strada dell'associazionismo in agricoltura, praticata peraltro da tutti i paesi più evoluti. Per questa ragione abbiamo presentato l'emendamento che adesso è in discussione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SALVATERRA, *relatore*. Il relatore è contrario all'emendamento, in quanto esso può determinare incertezza in una materia già delicata e che richiede estrema chiarezza. Mi oppongo inoltre perchè sono contrario alla società agraria, così come proposta dal senatore Fassino, per i motivi che riguardano quanto contenuto nell'emendamento 23. 0. 6, di cui non condivido lo spirito e che qui leggo: « Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari di fondi per i quali sono in essere contratti di mezzadria e colonìa possono rescindere tali contratti al fine di condurre in economia i fondi medesimi ».

Accettare quanto proposto nell'emendamento 23. 0. 6 vorrebbe dire accettare la disdetta generalizzata di tutti questi contratti.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MORLINO, *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 23. 4, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, con l'emendamento 23. 3, visto che la mezzadria deve essere soppressa in base alla volontà del Parlamento, vogliamo almeno subordinare la soppressione a determinati criteri. Infatti abbiamo detto che la mezzadria è soppressa e poi con altri articoli abbiamo previsto che, però, in taluni casi, non si verifica la conversione dei contratti. Allora mi sembra più logico, anche come tecnica legislativa, dire che la conversione della mezzadria avviene « alle seguenti condizioni »: è la cosa più logica, perchè è inutile dire che la conversione avviene sempre e poi fare tante ipotesi di esclusione; è una questione di tecnica legislativa oltre che di contenuti.

Allora proponiamo, con questo emendamento, di sostituire, al primo comma, le parole: « salvo le ipotesi degli articoli 26, 27, 34 e 39 », che sono quelli che contengono delle esclusioni, e di esprimersi in senso contrario, dicendo: « sempre che sussistano le seguenti condizioni », e cioè: che nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario vi sia almeno una unità lavorativa che si dedichi alla coltivazione dei campi di età inferiore ad anni 55 (lo avete già detto in un altro articolo); che detta unità lavorativa dedichi all'attività agricola del po-

dere o fondo oggetto del contratto almeno due terzi del proprio tempo (lo avete già detto); che il fondo o il podere oggetto del contratto associativo costituisca una unità produttiva idonea a consentire la formazione di un'impresa valida e che l'azienda assicuri ad ogni unità lavorativa uomo un reddito comparabile, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 153 del 1975, alle retribuzioni medie dei lavoratori extra agricoli della zona.

Quindi, in sostanza, con questo emendamento non facciamo che inserire come condizione per la conversione della mezzadria tutti i casi di esclusione previsti negli articoli 26, 27, 34 e 39. È una questione di tecnica legislativa, anche per attenuare le violazioni costituzionali che abbiamo indicato; infatti una cosa è dire che la mezzadria è soppressa ed indicare poi vari casi di esclusione e un'altra cosa è dire che la mezzadria può essere convertita sempre che si verifichino determinate condizioni. Abbiamo detto le stesse cose, ma, se mi consentite, in maniera più elegante e meno drastica, dando qualche spiraglio al giudizio della Corte costituzionale. Si tratta della stessa cosa, presentata però in una maniera più corretta.

Quando si dice che la mezzadria è soppressa, si dichiara già apertamente la violazione costituzionale; ammorbidendo l'espressione, si può trovare una maggiore benevolenza o comprensione — che però noi non condividiamo — da parte della Corte costituzionale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. La Commissione è contraria perchè è preferibile la regolamentazione proposta dalla Commissione ed anche perchè non è vero quanto affermato dal senatore Pistolese, cioè che le condizioni previste dall'emendamento 23. 3 siano uguali a quelle previste nel testo della Commissione in quanto al punto *a*) dell'emendamento l'età è prevista in 55 anni, mentre la Commissione prevede 60 anni. Inoltre la Commissione non condivide lo spirito al quale si ispira il punto *d*) in quanto non accettiamo questa discriminazione fra uomo e donna. Pertanto la Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario. Si tratta di uno dei punti più qualificanti della riforma dei contratti agrari che va mantenuto così com'è nel testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 23. 2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23. 3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 23. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che, a seguito della reiezione dell'emendamento 23. 4, restano preclusi i seguenti emendamenti del senatore Fassino:

Dopo l'articolo 23, *inserire i seguenti*:

Art. . . .

« Nel contratto di società agraria ai due soci coimprenditori: socio proprietario e socio coltivatore, spetta in comune la direzione e la conduzione della società agraria ».

23. 0. 1

Art. . . .

« Nel contratto di società agraria le spese sono ripartite al 50 per cento tra i due soci coimprenditori salvo le spese di meccaniz-

zazione che sono ripartite secondo le norme dei seguenti commi.

Sono a totale carico del socio proprietario le spese di meccanizzazione, effettuate con macchine proprie o in "conto terzi", che attengano a lavori di mantenimento o miglioramento fondiario.

Le spese di meccanizzazione, per le singole coltivazioni, calcolate sulla base della tariffa del servizio di noleggio per ciascuna operazione, sono divise al 50 per cento fra i due soci della società agraria.

Nel caso di introduzione di meccanizzazione, in aggiunta a quella esistente, la ripartizione della relativa spesa di impianto va effettuata al 65 per cento a carico del socio proprietario e al 35 per cento a carico del socio coltivatore, a condizione che il carico globale di potenza per ettaro fra macchine motrici e operatrici non incida oltre i 5 CV per ettaro, e purchè il carico di macchine nell'ipotesi di ammortamento quinquennale per costi fissi e variabili, non incida per più del 20 per cento sulla produzione lorda vendibile.

Nel caso di introduzione di meccanizzazione aggiuntiva, restano ferme, per quanto concerne le spese di uso, le ripartizioni tra i due soci previste nei commi precedenti.

Ove non ci fosse accordo fra le parti per l'introduzione di meccanizzazione aggiuntiva, con mezzi meccanici di proprietà della società agraria, si ricorrerà al servizio di noleggio ».

23. 0. 2

Art. . . .

« Nel contratto di società agraria gli utili, salvo le eccezioni di cui ai commi successivi, sono ripartiti nel modo seguente: 60 per cento al socio coltivatore e 40 per cento al socio proprietario.

Per gli allevamenti zootecnici destinati alla produzione di latte e carne la ripartizione degli utili è fatta attribuendo il 62 per cento al socio coltivatore e il 38 per cento al socio proprietario.

Per le coltivazioni in serra, le colture orticole, il frutteto specializzato e la vite, la ripartizione degli utili è fatta attribuendo il 65 per cento al socio coltivatore ed il 35 per cento al socio proprietario ».

23. 0. 3

Art. . . .

« Il socio proprietario è tenuto a fornire al socio coltivatore la casa di abitazione, a titolo gratuito, con allacciamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica per illuminazione e per uso industriale, e, ove esistono, alla rete di distribuzione dell'acqua potabile ed alla rete telefonica.

I consumi di energia elettrica, acqua potabile e telefono sono a carico del socio coltivatore.

Il socio proprietario deve fornire a titolo gratuito al socio coltivatore una sufficiente disponibilità di terreno per l'orto, il pollaio e l'allevamento di bassa corte per uso familiare ».

23. 0. 4

Art. . . .

« Gli oneri sociali per l'assistenza sanitaria e previdenziale aggiuntiva a quella nazionale sono a carico rispettivamente dei singoli due soci.

Le imposte personali sul reddito derivanti dalla società agraria sono a carico dei due soci in relazione alle quote di utili percepite.

Sono esclusivamente a carico del socio proprietario le imposte ed i contributi relativi alla proprietà ».

23. 0. 5

Art. . . .

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i proprietari di fondi per i quali sono in essere contratti di mezzadria e colonìa possono rescindere tali contratti al fine di condurre in economia i fondi medesimi.

La rescissione del contratto di mezzadria o colonìa comporta per il proprietario l'ob-

bligo di pagare al mezzadro o colono un'indennità pari ad una annualtià della produzione lorda vendibile del fondo. Il proprietario ha inoltre l'obbligo, qualora uno degli interessati ne faccia richiesta, di assumere il mezzadro o colono od un suo familiare quale salariato fisso per un periodo di tempo non inferiore a sei anni nell'azienda agricola a conduzione diretta.

I componenti la famiglia mezzadrile o colonica hanno diritto di priorità, nel primo anno dalla rescissione del contratto di mezzadria o colonìa, nelle assunzioni di salariati fissi od operai agricoli nelle aziende a conduzione diretta ».

23. 0. 6

Art. ...

« Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge, contenute nel codice civile e nelle leggi successive relative alla mezzadria, colonìa e contratti agrari associativi, compresi i provvedimenti di proroga legale di tali contratti.

Il contratto di società agraria ha una durata di sei anni ed è rinnovabile per un eguale numero di anni salvo nel caso in cui le due parti o una di esse non manifestino la volontà di scioglierlo, con preavviso di due anni rispetto alla scadenza ».

23. 0. 7

Inammissibilità delle dimissioni del senatore Crollalanza da componente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PRESIDENTE. Il senatore Crollalanza, in data 6 maggio 1980, ha rassegnato le proprie dimissioni da componente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Con riferimento a tale comunicazione, appaiono indispensabili alcune puntualizzazioni che, avuto riguardo alla natura bicamerale dell'organo, ho concordato con il Presidente della Camera dei deputati.

1) A norma dell'articolo 1, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, « è composta di 40 membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari ».

2) L'articolo 2 del Regolamento della Commissione dispone che i Presidenti delle due Camere procedono alla nomina dei 20 deputati e dei 20 senatori, « sulla base delle designazioni effettuate da tutti i Gruppi parlamentari ».

3) Nel rispetto delle predette disposizioni, la Commissione è stata sempre nominata dai Presidenti delle due Camere sulla base delle designazioni dei Gruppi parlamentari.

4) In data 23 aprile 1980, il senatore Pisanò rassegnò le proprie dimissioni da componente la Commissione.

5) Il 24 aprile, la Segreteria generale richiese al Gruppo del MSI-DN, di cui il senatore Pisanò fa parte, una nuova designazione.

6) Il Capogruppo, senatore Crollalanza, rispose il 2 maggio 1980, comunicando che « il Gruppo del MSI-DN non ritiene di confermare il senatore Pisanò, nè di designare, in eventuale sua sostituzione, altro senatore ». Analoga dichiarazione fu resa al Presidente della Camera dei deputati dal Capogruppo del MSI-DN presso quel ramo del Parlamento.

7) Tenuto conto di questa dichiarata volontà, i Presidenti delle Camere — al fine di assicurare l'osservanza della norma legislativa, la quale, evidentemente, prevale sulla norma regolamentare — procedettero alla nomina del senatore Crollalanza e dell'onorevole Pazzaglia, nella loro qualità di Presidenti dei Gruppi MSI-DN.

8) Con questo adempimento presidenziale, la Commissione per la RAI-TV risulta, a tutti gli effetti, legittimamente composta.

Pertanto, le dimissioni del senatore Crollalanza — precedute dalla ricordata comunicazione in data 2 maggio, secondo cui il Gruppo MSI-DN non intende designare nessun altro senatore — non hanno effetto, in quanto contrarie alla lettera ed allo spirito della citata legge n. 103; non è, infatti, giuridicamente ammissibile e neppure concepibile che una norma — come quella del succitato articolo 1 della legge n. 103 — intesa a tutelare tutti i Gruppi parlamentari, garantendone la rappresentanza nella Commissione, possa trasformarsi in uno strumento atto ad impedire il funzionamento della Commissione stessa.

Ciò premesso, il senatore Crollalanza fa parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, fino a che il Gruppo MSI-DN non proceda ad una eventuale nuova designazione. I Gruppi del MSI-DN del Senato e della Camera hanno a disposizione altri modi legittimi per porre in risalto l'indubbio significato politico della loro presa di posizione.

CROLLALANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA. Signor Presidente, nel prendere atto della comunicazione da lei fatta a quest'Aula, in relazione alle nomine del consiglio di amministrazione della RAI-TV, ritengo opportuno ricordare che la nostra richiesta di essere considerati per ciò che rappresentiamo come forza elettorale non è la prima volta che viene sottoposta all'attenzione della Presidenza del Senato.

Devo ricordare, infatti, che già parecchi mesi fa, in occasione della nomina di rappresentanti di Gruppi effettuata in quest'Aula per alcuni incarichi, feci presente che, se il Regolamento le impediva di intervenire presso la maggioranza per evitare ingiustificate omissioni, non poteva più oltre essere tollerato da noi il sistema, oramai divenuto consuetudinario, che pone le maggioranze in condizione di fare il buono ed il cattivo tempo, ignorando i diritti delle opposizioni e delle minoranze.

Quindi, se è vero, come ella ebbe a far presente in tale circostanza, e come ha testè ricordato, che non rientrava nelle sue competenze, in base al Regolamento, di intervenire perchè fossero, da parte della maggioranza, considerate le richieste sollevate dal nostro Gruppo, non vi era peraltro motivo perchè il problema fosse ignorato e non riconsiderato invece attraverso modifiche allo stesso Regolamento. Sembrava, perciò, logico che una buona volta il Regolamento fosse rivisto per mettere tutti i Gruppi, in rapporto alla propria forza elettorale, in condizione di essere partecipi dell'attività degli enti e delle Commissioni negli incarichi affidati ai rappresentanti del Parlamento.

Ricordo che ella, onorevole Presidente, prese atto della mia richiesta e dichiarò, se non ricordo male, che il problema poteva essere esposto ufficialmente; ciò che non mancai di fare trasformando in una comunicazione scritta la richiesta, perchè la Giunta per il Regolamento la esaminasse. Oggi, di fronte alla dichiarazione testè da lei letta, onorevole Presidente, rendendomi conto, ancora una volta, dei motivi per i quali ella si trova nell'impossibilità di intervenire per assicurare anche la rappresentanza del MSI-DN nel consiglio di amministrazione della Radiotelevisione, rinnovo la richiesta alla Presidenza del Senato di convocare la Giunta per il Regolamento, perchè essa, con opportune modifiche, trovi legittima accoglienza alle nostre istanze e perchè cessi l'attuale andazzo delle maggioranze che dimenticano che il Parlamento non è costituito solamente dai Gruppi che le determinano, ma anche dai Gruppi di opposizione o di minoranza, che spesso hanno una forza elettorale superiore a quella di alcuni dei Gruppi della stessa maggioranza, che invece riescono ad ottenere, anche se costituiti da 4 o 5 unità, rappresentanze spesso di notevole importanza in Commissioni dalle quali viceversa noi siamo esclusi!

Per questi motivi, signor Presidente, il Gruppo che ho l'onore di presiedere si riserva di assumere eventuali nuove iniziative,

in relazione alla Commissione di vigilanza sulla Radiotelevisione.

P R E S I D E N T E . Senatore Crollalanza, la questione da lei esposta ha due aspetti, due rimedi possibili: uno in campo legislativo, perchè si tratta di vedere quali leggi modificare per ottenere gli effetti che ella richiede, e uno regolamentare sussidiario.

Quando ella sollevò il problema nella Giunta per il Regolamento ella ricorda — ha esposto tutto bene finora, ma c'è anche un'altra precisazione da fare, una integrazione — che io la invitai, e invitai i colleghi che condividevano o potevano condividere il suo punto di vista, a presentare, in base al secondo comma dell'articolo 167 del Regolamento, una proposta. Dice il secondo comma: « Ciascun senatore può presentare proposte di modifica al Regolamento del Senato », e poi aggiunge: « che sono stampate ed inviate per l'esame alla Giunta per il Regolamento ».

Da allora attendo — e le assicuro che la esaminerò e la porterò in Giunta come conviene alla mia responsabilità — una proposta su questa materia. Ma richiamo la sua attenzione sull'antefatto: il problema della modificazione di leggi relative a questo argomento.

Credo di poter aggiungere, per dimostrare la sensibilità non solo della Presidenza del Senato, ma, debbo dire, anche della Camera, che l'una e l'altra Presidenza non hanno mancato, anche in queste ultime ore, di intervenire presso il Presidente della Commissione di vigilanza affinchè esamini in quella sede, se può già farlo allo stato delle leggi, come provvedere a esaminare e concludere in senso positivo la questione da lei posta.

Ecco la posizione della Presidenza del Senato, in accordo con la Presidenza della Camera.

C R O L L A L A N Z A . Do atto della sensibilità che la Presidenza del Senato ha avuto fino a ieri nei riguardi di questa nostra richiesta. Con l'occasione però devo farle presente che quando ho trasformato in una lettera alla Presidenza la richiesta di esame, da parte della Giunta per il Regolamento, di una modifica del Regolamento stesso implicitamente ne facevo una proposta formale.

P R E S I D E N T E . Il Regolamento non dice, al comma secondo o in altri commi « udite le proposte orali dei membri della Giunta, il Presidente le trasforma in propria proposta alla Giunta e all'Assemblea ». (*Ilarità!*). Io cerco di adempiere i miei doveri, ma quando non me ne aggiunge qualcuno in più il Regolamento, mi creda, non vado a cercarlo.

C R O L L A L A N Z A . La ringrazio, signor Presidente.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 17.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, la questione posta dall'emendamento 13. 0. 1/1 è stata approfondita secondo le sue giuste indicazioni ed è apparso chiaro che siamo in materia di volume di credito agrario e che tale volume resterebbe intatto: è all'interno del volume del credito agrario che verrebbe garantita la possibilità di ammettere anche questo tipo di operazioni, evidentemente in concorrenza con le altre normali operazioni di credito agrario. Questo in linea strettamente giuridica.

In inea di fatto, dato questo tipo di credito agrario e i relativi contributi — perchè i tassi di credito agrario risultano tassi agevolati, di norma al 4, al 3 o all'1 per cento, per la proprietà contadina — quegli incrementi negli interessi che sono a carico dei bilanci delle regioni sono garantiti, in ogni caso, dall'articolo 8 della legge n. 281 del 1970, che prevede uno stanziamento a favore delle regioni a statuto ordinario, le cui assegnazioni annuali, dal momento che sono com-

misurate all'incremento del bilancio dello Stato, sono in costante crescita; sono poi in particolare garantiti dall'articolo 9 della stessa legge, che prevede uno stanziamento di 350 miliardi, di cui 20 sono indicizzati al tasso di aumento dei prezzi interni al costo dei fattori, cioè al tasso dell'inflazione, e contemporaneamente dal fatto che, in base al decreto n. 616, i fondi della legge n. 403 per l'agricoltura vanno ad incrementare il fondo cui fa riferimento l'articolo 9.

Quindi il modo di finanziamento non porrebbe di per sè una questione di copertura, in particolare per quanto riguarda l'inserimento di una nuova voce a valere sul volume del credito agrario complessivo, il cui finanziamento è garantito in maniera crescente dal sistema in vigore.

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere ai senatori Pistolese e Di Marino, che su questo punto avevano chiesto di avere chiarimenti, se si dichiarano soddisfatti di quanto detto dall'onorevole Ministro. In particolare mi rivolgo a lei, senatore Pistolese.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, sono veramente sorpreso delle dichiarazioni del ministro Morlino, che io stimo ed egli sa perfettamente che non si tratta di una questione personale. È veramente assurdo approvare un emendamento nel quale si dice che l'agricoltore ha diritto ad avere dei mutui; ma su quali fondi? Su quegli stessi fondi che ci sono sempre stati e che sono insufficienti per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento che vengono richiesti ogni anno.

Ho fatto parte del credito agrario del Banco di Napoli e so quante richieste arrivavano e non potevano essere evase, perchè non c'era una sufficienza di fondi...

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia.* È passato del tempo da allora; c'è stata tutta la legislazione regionale.

P I S T O L E S E . Appunto, oggi a maggior ragione. Lei ha invocato l'articolo 9 che provvede alla distribuzione alle regioni dei fondi necessari per l'agricoltura. Quindi ogni regione, in base alla ripartizione dei fondi, deve provvedere a tutte le operazioni di credito agrario, quelle di miglioramento, quelle per le strutture, quelle di esercizio e tutte quelle altre per l'acquisto di macchinari, meccanizzazioni eccetera. Tutto dovrebbe gravare su quei fondi, ma allora diciamo che vogliamo illudere ancora una volta l'agricoltore. Prima gli abbiamo detto che non doveva pagare niente, ora gli diciamo che deve pagare dieci anni di arretrati; gli promettiamo un mutuo che non avrà mai. Diciamole queste cose. Gli agricoltori che sono qui ad ascoltare sappiano qual è la verità e dove c'è la bassa demagogia che serve soltanto ad ingannare il povero agricoltore che invece da quest'Aula aspetta giustizia e denaro.

D I M A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Vorrei innanzitutto ringraziarla, signor Presidente, perchè con la sua perspicacia ha colto il problema della definizione concreta della portata e della effettiva realizzabilità dell'emendamento governativo.

Vorrei anche ringraziare il ministro Morlino, ma non posso farlo perchè, nonostante tutti i suoi sforzi, in realtà il problema della copertura rimane aeriforme. Innanzitutto c'è la questione (che il ministro Morlino ha dovuto riconoscere) che questi eventuali mutui saranno in concorrenza con altre richieste di mutui che verranno avanzate. Noi sappiamo due cose: innanzitutto che le richieste sono tante e di vario genere; in secondo luogo che per i contadini coltivatori in genere il credito agrario, per il quale abbiamo presentato un disegno di legge di riforma, è congegnato ancora in un modo tale, per cui in sostanza è difficilmente accessibile da parte dei coltivatori, specialmente se non hanno proprietà di terra, beni, garanzie eccetera.

In terzo luogo c'è il fatto che i fondi per questi nuovi mutui verrebbero in ogni caso a ridurre quelli per investimenti, quelli per trasformazioni, quelli per opere di maggiore attività, per andare a ristorare la rendita fon-

diaria. Comunque avevamo detto che in ogni caso l'emendamento cerca di venire incontro a situazioni che potranno essere anche difficili e certo lo saranno, e a volte anche gravose, per un numero presumibilmente ampio di coltivatori, mezzadri, coloni e così via. Ci sembrerebbe però utile che su questa questione la Commissione bilancio esprimesse il suo parere, per arrivare ad una puntualizzazione maggiore circa la fondatezza di un tipo di copertura di questo genere. Se questo non si ritiene necessario, dichiariamo che, dato come si è venuta configurando la questione, ci sembra che su questo punto, pur prendendo atto che c'è uno sforzo e un impegno a venire in qualche modo incontro ai contadini che dovrebbero pagare milioni e milioni di arretrati, la soluzione non dà adeguate garanzie di realizzabilità, per cui, nel caso che si proceda alla votazione dell'emendamento, ci asterremo dal voto.

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R O L L O . Signor Presidente, vorrei prescindere da considerazioni politiche che possono essere sollevate dalla norma che abbiamo in esame sotto forma di emendamento. Gli aspetti politici potranno essere variamente giudicati ed io stesso alla fine della mia breve considerazione ne parlerò. C'è un aspetto tecnico che riguarda esattamente il problema di copertura di un programma di maggiore spesa e sotto questo aspetto mi permetto di svolgere delle considerazioni che mi sembrano fondate.

Abbiamo con questo emendamento l'introduzione di una materia nell'ambito di quelle previste ai fini dei crediti per miglioramenti fondiari. A questo scopo, vale a dire allo scopo dei crediti per i miglioramenti fondiari, crediti agevolati, interessi pagati eccetera, c'è già un fondo alimentato anche per trasferimenti alle regioni; ha una sua complessiva grandezza di 270 miliardi di lire, non solo per questo ma per tutto. Entro quelle disponibilità non c'è dubbio che operi l'emendamento, tenuto conto che esso dice tra l'altro: concessi dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario sulle autorizzazioni delle regioni. Le regioni quindi sanno quale disponibilità hanno, quella che destinano a questo tipo di spesa, ed entro queste disponibilità si muovono. Voglio precisare ancora: ammettiamo l'ipotesi che gli stanziamenti di bilancio per trasferimenti dallo Stato alle regioni debbano essere commisurati ad un numero realistico di pratiche di miglioramenti fondiari con i crediti agevolati. Molto probabilmente gli stanziamenti in atto disponibili potrebbero essere insufficienti. So però che in parecchie regioni abbiamo residui passivi in materia, perchè le pratiche dal punto di vista istruttorio non possono essere accolte nel giro di pochi minuti o di pochi giorni o di pochi mesi. Che cosa accade se si introduce quest'altra materia? Accade che essa viene presa in esame dalle regioni nell'ambito delle disponibilità che hanno. Dal punto di vista tecnico, quindi, non ci sarebbero problemi di copertura, perchè si tratta solo, con questo emendamento, di facultare le regioni a prendere in considerazione anche questa materia.

Certo, dal punto di vista politico, si può dire (ecco il punto): visto che gli stanziamenti erano delimitati o finalizzati solo per una certa materia, per determinate operazioni, e adesso si aggiunge anche altra materia, non c'è nulla di strano che gli stanziamenti, calcolati *ex ante* per quel tipo di materia, ora, alla luce di queste altre possibilità, possano apparire inadeguati. Ma è un problema di ordine politico: dal punto di vista tecnico non credo di poter sollevare difficoltà in ordine alla copertura.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, ha niente da aggiungere?

S A L V A T E R R A , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Quindi lei resta favorevole all'emendamento?

S A L V A T E R R A , *relatore*. Certamente.

F I N E S S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N E S S I . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, l'avere introdotto questo emendamento da parte del Governo ha un significato di rilevanza che già è stato richiamato: cioè i coltivatori, per fare fronte al conguaglio, possono beneficiare di mutui ventennali. Secondo me si supera una preoccupazione che era presente non soltanto nella minoranza, che assolve una funzione costruttiva in questa fase del dibattito sulla legge in esame, ma direi anche nella stessa maggioranza: cioè la preoccupazione, fermo restando il precedente della Corte costituzionale, di non varare una legge che in buona sostanza finisse per indebitare nell'immediato il coltivatore.

Quindi l'aver adottato questa misura, che consente il ricorso a mutui ventennali, rafforza uno dei dati salienti della legge. Pertanto è scontata la votazione, da parte del Gruppo socialista, dell'emendamento proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13. 0. 1/1, presentato dal Governo con riserva di coordinamento per quanto riguarda la sua collocazione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

Art. 24.

(*Effetti della conversione*)

La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio della annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente.

Al contratto di affitto risultante dalla conversione si applica la disciplina ad esso relativa.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

24. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, l'emendamento da noi presentato è conseguente al precedente emendamento, così come l'articolo 24 è conseguente all'articolo 23. In ordine all'articolo 23 avremmo voluto fare un'osservazione relativa all'ultimo comma, laddove è detto che, in caso di famiglia mezzadrile o colonica o di impresa familiare, la domanda può essere avanzata da qualsiasi componente di questa. Ciò non esclude che la domanda possa essere presentata da più componenti la famiglia mezzadrile o l'impresa familiare, così come potrebbe accadere che qualcuno di tali componenti non sia d'accordo con altro componente; non è prevista la soluzione di eventuale dissenso *in subiecta materia* tra componenti la stessa famiglia.

Questa osservazione ha il suo rilievo in ordine all'articolo 24, laddove si dice che gli effetti della conversione del contratto decorrono dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente. C'è da osservare che la comunicazione può essere fatta da entrambi i contraenti e in epoche diverse così come, nell'ambito della stessa famiglia colonica, può essere da alcuni fatta e da altri non fatta. E allora, quale sarà l'annata agraria dalla quale si producono gli effetti? È evidente che la norma è assai monca e può dare luogo ad un contenzioso giudiziario.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SALVATERRA, *relatore*. La Commissione è contraria.

FABBRI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento e favorevole alla conferma dell'articolo.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 24, altri emendamenti, oltre quello soppressivo 24. 1 del senatore Pistolese e di altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25. Se ne dia lettura.

MITTERDORFER, *segretario*:

Art. 25.

(*Riconduzione dell'affitto*)

Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e aventi per oggetto la concessione di fondi rustici.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MITTERDORFER, *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

25. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Anche questa norma desta qualche perplessità perchè il contratto di colonìa e quello di mezzadria, per effetto di una legge del 1966, è stato soppresso. Un contratto inammissibile per legge o dichiarato nullo non può produrre alcun effetto giuridico.

La norma *de qua* riguarda tutti i contratti agrari stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge. È noto che, pur prevedendo la legge del 1966 la nullità dei contratti di mezzadria, parecchi di questi contratti sono stati stipulati. Questi contratti sono nulli *ex lege* e non producono alcun effetto. Quindi, se nessun effetto producono, non producono neppure l'effetto dell'eventuale conversione in affitto perchè ciò che è nullo rimane nullo. Per questo motivo chiedo che venga accolto il nostro emendamento di soppressione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SALVATERRA, *relatore*. La Commissione è contraria.

FABBRI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, sull'articolo 25, altri emendamenti, oltre quello soppressivo 25. 1 del senatore Pistolese e di altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Se ne dia lettura.

MITTERDORFER, *segretario*:

Art. 26.

(*Domanda di conversione del concedente*)

Se il concessionario non chiede la conversione, essa può essere proposta, prima della scadenza del termine di 4 anni previsto

nell'articolo 23, dal concedente. La richiesta relativa deve essere comunicata alla controparte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 6 mesi prima della fine dell'annata agraria.

Entro la fine dell'annata agraria successiva il mezzadro, il colono, il compartecipante o il soccidario debbono comunicare al concedente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se aderiscono o meno a tale richiesta di conversione. In caso di decisione negativa o di mancata risposta, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente.

In tale ipotesi spetta al concessionario l'indennizzo di cui all'articolo 40.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

26. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra richiesta di soppressione dell'articolo 26 e dell'articolo 27 è la logica conseguenza della nostra opposizione alla conversione della mezzadria in affitto.

L'articolo 26 prevede il caso che il concessionario non voglia chiedere la conversione — sarà veramente un caso rarissimo — e che sia il concedente a chiedere la conversione stessa. Questo principio è stato inserito nella legge perchè la dottrina ha rilevato la violazione dell'articolo 3 della Costituzione per una disparità di trattamento tra la richiesta del concessionario e la mancata possibilità da parte del concedente di fare la stessa richiesta. Quindi, per ovviare a questa critica fatta dalla dottrina negli anni precedenti, si è stabilito che anche il concedente, se vuole, può chiedere la conversione della mezzadria in affitto. Ma quali sono gli effetti? Gli effetti sono che entro la fine dell'annata agraria successiva il mezzadro, il colono e il compartecipante debbono comunicare al concedente, con lettera raccomandata, se aderiscono o meno. In caso negativo, il contratto si risolve alla fine della terza annata agraria successiva alla comunicazione del concedente. Ecco l'assurdità: mentre in un caso la conversione è immediata ed automatica, se la richiesta viene avanzata dal concedente bisogna aspettare tre anni.

Quindi quella tale disparità denunziata dalla dottrina e alla quale si voleva riparare con questo articolo non è stata affatto riparata perchè resta ugualmente in vita una disparità di trattamento tra le due ipotesi evidenziate.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Sono contrario.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati, sull'articolo 26, presentati altri emendamenti oltre quello soppressivo 26. 1, del senatore Pistolese e di altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

Art. 27.

(*Casi di esclusione della conversione*)

La conversione del contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida in affitto, come prevista dall'articolo 23 della

presente legge, non ha luogo, salvo diverso accordo fra le parti:

a) quando, all'atto di presentazione della domanda di conversione, nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi o all'allevamento del bestiame, di età inferiore ai 60 anni;

b) quando, sempre al momento in cui viene richiesta la conversione, il mezzadro, colono, compartecipante o soccidario dedichi all'attività agricola, nel podere o fondo oggetto del contratto, meno dei due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

M I T T E R D O R F E R , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

27. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 27. 1, *sostituire le lettere* a) *e* b) *con le seguenti*:

« *a*) quando nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario non vi sia almeno una unità attiva che si dedichi alla coltivazione dei campi od all'allevamento del bestiame, di età inferiore ad anni 55;

b) quando detta unità lavorativa non dedichi alla attività agricola nel podere o fondo oggetto del contratto almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo;

c) quando il fondo od il podere oggetto del contratto associativo non costituisca una unità produttiva idonea a consentire la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico;

d) quando l'azienda non è in grado di assicurare ad ogni unità lavorativa uomo (ULU) un reddito comparabile (ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 153 del 1975) alle retribuzioni medie dei lavoratori extra-agricoli della zona ».

27. 2 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Subordinatamente all'emendamento 27. 2, *alla lettera* a), *sostituire le parole*: « 60 anni » *con le altre*: « 55 anni ».

27. 3 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, molto brevemente. Noi avevamo inserito questi casi « di esclusione» nelle condizioni per il verificarsi della conversione: avevamo detto, all'articolo 23, che la conversione avviene quando esistono le seguenti condizioni.

Voi avete preferito tenere distinti i due ragionamenti: la conversione è automatica, e poi, a parte, con altro articolo, si indicano i casi di esclusione. Nell'articolo 27 infatti si prevedono questi casi, sui quali non concordiamo. Per quanto riguarda la lettero *a*), al posto dei « 60 anni di età », proponiamo 55 anni. Non è una nostra iniziativa: in altra parte della legge abbiamo parlato di 55 anni e non è possibile che, a seconda dei casi, se conviene o non conviene, l'affittuario o mezzadro debba avere almeno 60 anni oppure 55. In questo caso (che rappresenta già una norma incostituzionale per la conversione « coattiva » di un contratto di mezzadria in contratto di affitto) per lo meno ci sia sul fondo qualcuno in grado di lavorare la terra! Quindi dobbiamo fissare 55 e non 60 anni perchè questa è certamente un'età superiore alle pos-

sibilità attive di un lavoratore della terra. Chiediamo pertanto la riduzione dell'età da 60 a 55 anni del mezzadro che chiede la conversione.

Per quanto riguarda la lettera *b*), proponiamo di aggiungere « quando non dedichi almeno due terzi del proprio tempo complessivo »: ossia deve superare i due terzi e non deve essere al di sotto dei due terzi stessi.

Aggiungiamo poi, con le lettere *c*) e *d*), altri due casi. Il punto *c*) mi sembra molto importante: in un contratto di mezzadria per piccole estensioni, ad esempio per un moggio di terreno, non si vede quale interesse vi possa essere per la conversione in contratto di affitto quando non è un'unità produttiva tale da consentire una valida utilizzazione economica. Quindi abbiamo parlato di « unità idonea ».

Per quanto riguarda la lettera *d*), è una norma che esiste in tutte le direttive comunitarie al fine di livellare il reddito del lavoratore agricolo a quello del lavoratore dipendente delle altre forme produttive. Ci siamo richiamati ad una formulazione delle direttive comunitarie che tendono a consentire che il lavoratore della terra abbia una retribuzione equiparabile a quella dei lavoratori extra agricoli.

L'emendamento 27.2 è poi integrato dal 27.3, dove chiediamo di ridurre l'età da 60 a 55 anni. Vorrei pregare a questo punto l'onorevole Sottosegretario, che ha seguìto tanto diligentemente questa legge in Commissione, di soffermarsi sul problema dell'età. In molti casi abbiamo messo 55 anni, mentre in questo caso 60. Perchè? Abbiamo bisogno che vi sia sul fondo un lavoratore capace di coltivare la terra o vogliamo prenderci in giro affermando che può avere anche 60 anni, e cioè che non sia in condizioni di coltivare la terra? Cerchiamo di fare un lavoro serio e di non dare la prova che vogliamo in ogni caso operare la conversione, anche se mancano i necessari presupposti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. La Commissione è contraria.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , *segretario*:

Art. 28.

(*Disposizioni particolari*)

Il concedente a mezzadria, colonìa, compartecipazione, imprenditore a titolo principale, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e con i benefìci di cui al secondo comma del successivo articolo 34, anche in presenza di due soli soci.

Queste forme associative non possono avere durata inferiore ai dieci anni.

Se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in affitto che ha luogo alle seguenti condizioni:

a) aumento del canone di 25 punti;

b) durata del contratto convertito: anni sei.

Ove il concessionario non accetti la proposta di forme associative e non chieda la con-

versione, il contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione in atto, ha un'ulteriore durata di anni dodici.

Le durate vengono computate a far tempo dalle annate agrarie successive all'entrata in vigore della presente legge.

Nei casi contemplati nel presente articolo al mezzadro, colono, compartecipante, che non chiede la conversione, è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili a lui spettanti per legge, contratto collettivo, consuetudine, pari al 10 per cento della produzione totale.

È imprenditore a titolo principale, ai fini del presente articolo, quel concedente che ha dedicato e dedica alla effettiva conduzione dei terreni, oltre i due terzi del proprio tempo di lavoro e che da questa attività agricola ricava oltre i due terzi del proprio reddito complessivo, come risultante dalla posizione fiscale degli ultimi tre anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

28. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il concedente a mezzadria e a colonìa che abbia partecipato effettivamente alla condirezione dell'impresa impegnandovi la propria attività prevalente e che abbia effettuato a proprie spese, negli ultimi dieci anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, miglioramenti e trasformazioni sul fondo ricavandone un incremento della produzione lorda vendibile superiore del 50 per cento rispetto al livello medio delle aziende della zona, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e i benefìci di cui al secondo comma del successivo articolo 34, anche in presenza di due soli soci.

Qualora il concedente non si avvalga di tale facoltà o il concessionario dichiari di non accettare la proposta, ha luogo la conversione del contratto di affitto di cui all'articolo 23 alle seguenti condizioni:

a) aumento del canone di venti punti;

b) durata minima del contratto di 10 anni.

L'accertamento dei requisiti di cui al precedente primo comma è effettuato dall'Ispettorato agrario provinciale ».

28. 5 MIRAGLIA, MACALUSO, ROMEO, DI MARINO, ZAVATTINI, CHIELLI, SASSONE, TALASSI GIORGI Renata, SESTITO, LAZZARI, MAFFIOLETTI

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Il concedente a mezzadria e a colonìa che abbia partecipato effettivamente alla condirezione dell'impresa impegnandovi la propria attività prevalente e che abbia effettuato a proprie spese, negli ultimi dieci anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, miglioramenti e trasformazioni sul fondo ricavandone un incremento della produzione lorda vendibile superiore del 50 per cento rispetto al livello medio delle aziende della zona, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme e i benefìci di cui al secondo comma del successivo articolo 34, anche in presenza di due soli soci ».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo comma.

28. 12 DI MARINO, MIRAGLIA, MACALUSO, ZAVATTINI, CHIELLI, SASSONE, TALASSI GIORGI Renata, SESTITO, LAZZARI, MAFFIOLETTI

Sostituire il terzo, quarto, quinto e sesto comma, con il seguente:

« Se il concessionario non accetta la proposta, la conversione non ha luogo ».

28. 2 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Sostituire il terzo comma con i seguenti:

« Qualora il concedente non si avvalga di tale facoltà o il concessionario dichiari di non accettare la proposta, ha luogo la conversione del contratto di affitto, di cui all'articolo 23, alle seguente condizioni:

a) aumento del canone di venti punti;

b) durata minima del contratto di dieci anni.

L'accertamento dei requisti di cui al precedente primo comma è effettuato dall'Ispettorato agrario provinciale ».

28. 13 DI MARINO, MIRAGLIA, MACALUSO, ZAVATTINI, CHIELLI, SASSONE, TALASSI GIORGI Renata, SESTITO, LAZZARI, MAFFIOLETTI

Subordinatamente all'emendamento 28. 2, *al terzo comma, lettera* a), *sostituire le parole*: « 25 punti », *con le altre*: « 40 punti ».

28. 3 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Al terzo comma, lettera a), *sostituire le parole*: « 25 punti » *con le altre*: « 20 punti ».

28. 6 IL GOVERNO

Al terzo comma, lettera a), *sostituire le parole*: « 25 punti » *con le altre*: « 20 punti ».

28. 8 DI MARINO, ZAVATTINI, CHIELLI, TALASSI GIORGI Renata, ROMEO, SESTITO, SASSONE, MIRAGLIA

Al terzo comma, lettera b), *sostituire le parole*: « anni sei » *con le altre*: « anni nove ».

28. 9 DI MARINO, ZAVATTINI, CHIELLI, TALASSI GIORGI Renata, ROMEO, SESTITO, SASSONE, MIRAGLIA

Al terzo comma, lettera b), *sostituire le parole*: « anni 6 » *con le altre*: « anni 8 ».

28. 7 IL GOVERNO

All'ultimo comma, dopo le parole: « ha dedicato e dedica » *aggiungere le altre*: « da almeno dieci anni ».

28. 10 DI MARINO, ZAVATTINI, CHIELLI, TALASSI GIORGI Renata, ROMEO, SESTITO, SASSONE, MIRAGLIA

All'ultimo comma, sostituire le parole: « che ha dedicato e dedica », *con le altre*: « che ha dedicato e tuttora dedica ».

28. 14 IL GOVERNO

All'ultimo comma, dopo le parole: « dei terreni » *inserire le altre*: « oggetto della conversione ».

28. 11 IL GOVERNO

All'ultimo comma, sostituire le parole: « i due terzi », *con le altre*: « il 50 per cento ».

28. 4 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« L'accertamento dei requisiti di cui al precedente comma è effettuato dall'Ispettorato agrario provinciale ».

28. 15 IL GOVERNO

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevoli senatori, questo è uno tra gli articoli più controversi del provvedimento. In Commissione l'abbiamo accantonato varie volte, poi l'abbiamo inserito, poi l'abbiamo modificato una, due, tre, quattro volte. Ora vedo che c'è anche un emendamento di parte comunista che ne chiede un'ulteriore modifica. Per me questo articolo o deve essere inserito con una concretezza di risultati o è perfettamente inutile. Infatti, vogliamo salvare o no il concedente diligente? Per lo meno dobbiamo fare questo. Finchè si parla di un proprietario parassitario, che

non fa niente, non lavora, non investe il proprio denaro ed abbandona l'azienda, c'è una giustificazione se non giuridica almeno di carattere morale. Con questo articolo però, pur volendosi prevedere disposizioni particolari, pur volendosi agevolare il concedente diligente ed attivo, disponiamo che questo concedente, che è imprenditore a titolo principale, quindi un imprenditore che dedica due terzi del proprio lavoro e del proprio tempo, e ricava due terzi del proprio reddito, ed è quindi un imprenditore impegnato, così come è stato individuato nella prima parte dell'articolo, ebbene, questo concedente ha la facoltà di proporre al concessionario forme associative secondo le norme ed i benefici di cui al secondo comma. Inoltre queste forme associative non possono avere una durata inferiore ai 10 anni.

In sostanza quindi l'imprenditore a titolo principale può dire al mezzadro che vuole costituire una società e tutto ciò si svolge nell'ambito della libertà contrattuale prevista dalla legge. Perciò non c'è bisogno di prevedere questa facoltà in una norma di legge.

Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* PISTOLESE). Inoltre c'è una seconda parte in cui si dice che se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in affitto. Quindi se il concedente è diligente, è un imprenditore a titolo principale su cui non c'è niente da dire, ha facoltà di proporre questa società. Se il mezzadro rifiuta questa società, avviene ugualmente la conversione con un aumento del punteggio. Perciò se il concessionario non accetta la proposta può chiedere la conversione in affitto con un aumento del canone di 25 punti e la limitazione della durata del contratto a 6 anni. Perciò un proprietario diligente non si sottrae alla conversione ma soltanto verrà pagato un pochino di più; gli viene sempre convertito il contratto di mezzadria in affitto, nonostante che sia un imprenditore principale, diligente, come prevede la prima parte dell'articolo. Tutto ciò è abnorme ed aggrava i rischi di incostituzionalità di cui abbiamo parlato. Se si trattasse di un proprietario non diligente, si capirebbe questa conversione, ma qui è addirittura previsto che il proprietario sia diligente, investa il suo denaro e dedichi due terzi del suo tempo, ricavando due terzi del proprio reddito. Si tratta quindi di una persona che si sacrifica sulla terra e noi invece lo espropriamo lo stesso, gli imponiamo lo stesso la conversione, concedendogli soltanto 25 punti in più.

Per questa ragione chiediamo che l'articolo 28 venga soppresso.

L'emendamento 28. 2 è una logica conseguenza. Al primo comma abbiamo previsto l'ipotesi dell'imprenditore diligente stabilendo che il concedente a mezzadria, imprenditore a titolo principale, ha facoltà di proporre al concessionario forme associative. Se il mezzadro non accetta la forma associativa, non si fa luogo alla conversione. La logica è questa. Cioè esiste un contratto di mezzadria, io sono un imprenditore che lavoro e faccio il mio dovere, mi rivolgo al mio mezzadro chiedendogli se vuol fare una società con me. Se il mezzadro dice di no è chiaro che non si fa luogo alla conversione perchè io ho le carte in regola, sono l'imprenditore, dedico i due terzi del mio tempo alla terra, caccio il denaro, lavoro la terra, incasso i due terzi del reddito: non c'è motivo di punire chi non ha alcuna ragione di essere punito.

Questo è il motivo della presentazione dell'emendamento 28. 2 che è una conseguenza di quello precedente.

Con l'emendamento 28. 3 si propone, in via molto subordinata (nel caso in cui a questo imprenditore diligente, sul quale non c'è niente da dire, si voglia imporre la con-

versione) che l'affitto sia per lo meno più remunerativo. Chiediamo quindi un aumento di 40 punti invece di 25 punti.

L'emendamento 28. 4 riguarda la definizione dell'imprenditore a titolo principale. Nell'articolo si stabilisce che è imprenditore a titolo principale quel concedente che ha dedicato e dedica all'effettiva conduzione dei terreni oltre i due terzi del proprio tempo di lavoro. Con l'emendamento in esame noi proponiamo di ridurre questa percentuale al 50 per cento. Questa nostra proposta deriva dalle indicazioni contenute nelle varie leggi, tra cui la legge n. 153, in cui abbiamo stabilito che è imprenditore a titolo principale chi dedica il 50 per cento del proprio tempo alla conduzione dei terreni. Non si comprende quindi perchè in questo caso tale termine sia elevato ai due terzi, modificando le direttive comunitarie 159, 160, 161 che abbiamo recepito nella legge n. 153 sull'ammodernamento delle strutture agricole.

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati ritirati gli emendamenti 28. 5, 28. 8 e 28. 9.

D I M A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I M A R I N O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, illustrerò l'emendamento 28. 12. Si sarebbe tentati di ripetere, specie quando si ascoltano certi discorsi, come quest'ultimo, quello che diceva più di un secolo fa, in quest'Aula, Sidney Sonnino, a proposito di un grande dibattito di politica agraria che nel 1887 ci fu (*interruzione del senatore Pistolese*): « Sono due le questioni agrarie del giorno, l'una riguardante la diminuita rendita fondiaria, l'altra sociale; badiamo a non esasperare questa per alleviare quella ».

Si vorrebbe ripetere questo ammonimento: badiamo a non esasperare la questione sociale per venire incontro alla rendita fondiaria. Ma la verità è che oggi i problemi sono molto diversi da quelli di un secolo fa, per il grande cammino che è stato compiuto dalle masse contadine e dal popolo italiano.

La verità è che non esiste oggi per la questione che affrontiamo, in particolare con il nostro emendamento, solo una questione sociale che va considerata, ma che esiste anche e soprattutto una questione di politica economica generale e di prospettiva, per la agricoltura e per le imprese coltivatrici. Ecco quello che non si riesce a far comprendere a certi settori non solo della destra ma anche della Democrazia cristiana: storicamente la mezzadria e la colonìa hanno rappresentato un ostacolo essenziale non solo allo sviluppo economico ed agricolo di zone decisive, ma anche allo sviluppo dell'economia nazionale e lo sono ancora oggi.

Vorrei citare quello che diceva, a proposito della mezzadria, un conservatore illuminato dell' '800, di origine toscana, Serragli: « La mezzadria è l'unico mezzo con il quale i proprietari riescono ad assicurarsi da un lavoratore attento, assiduo ed anche intelligente » (badate al valore razzista dell'inciso « anche intelligente ») « che con loro corre il rischio dell'impresa, ma non pretende anticipazione di salari. La mezzadria è il mezzo che permette di lavorare e raccogliere senza la disponibilità del più largo capitale che altrimenti sarebbe necessario ».

C'è una esaltazione che è una chiara e precisa condanna della mezzadria sin da un secolo fa. Laddove infatti si realizza l'agricoltura più avanzata e moderna, come nella valle padana, ciò avviene con la liquidazione della mezzadria, con il superamento della mezzadria, della colonìa e di altri patti di tipo feudale; dove permane, per ragioni politiche, per la forza della destra, dai conservatori toscani a quelli di altre zone del nostro paese, per il potere delle grandi famiglie che dominano tutta una fase dello Stato unitario, dai Ricasoli agli altri grandi proprietari di mezzadrie, fino al fascismo, che è l'espressione della reazione più bieca del padronato contro i mezzadri, che straccia i contratti e le conquiste fatte negli anni successivi alla guerra e impone la famigerata carta della mezzadria, cioè la condanna alla subalternità, al servaggio delle masse coloniche.

Certe nostalgie di quella carta riecheggiano da quei banchi, sia pure in modo ormai fievole, eppurtuttavia ancora tenace.

Dove permane — dicevo — anche lo sviluppo economico generale come è nelle regioni dell'Italia centrale... Signor Presidente, se permette, vorrei essere ascoltato. Se non mi si vuole ascoltare, si esca.

P R E S I D E N T E . Senatore Di Marino, credo che l'Assemblea abbia tutto l'interesse di ascoltarla, anzi vorrei sottolineare che da quando lei ha cominciato a parlare c'è stato un afflusso in Aula.

D I M A R I N O . Non per me, probabilmente. Quando si creano le possibilità, negli anni '60 e successivi, di occupazione nell'industria, fuori dell'agricoltura, all'estero, abbiamo l'esodo, l'abbandono delle colline toscane, umbre, marchigiane e così via ed il dissesto idrogeologico che porta poi all'alluvione di Firenze, che porta a spendere ogni anno centinaia di miliardi per sistemare queste zone dissestate. Qui la condanna storica della mezzadria: in due sullo stesso podere non si può stare, lo diceva vent'anni fa (mi dispiace che si sia dovuto allontanare) il presidente Fanfani. Credo che egli volesse intendere che in due non si può stare e che se ne doveva andare il padrone! In effetti però in questi vent'anni se ne è andato il mezzadro! Erano oltre 1.200.000 i mezzadri ed ora sono ridotti a 250-300.000! In 20 anni non si è risolto il problema, perchè non era possibile lasciare il proprietario e cacciare i mezzadri, essendo troppo forte la grande, compatta, unita massa di mezzadri che, attraverso il processo dell'antifascismo e della Resistenza, avevano ottenuto e realizzato un alto livello di coscienza sindacale, politica, civile e sociale! Non era possibile cacciare i mezzadri e non si volevano cacciare i proprietari; allora si è trovato il modo di creare le condizioni perchè un po' alla volta i mezzadri sfoltissero le campagne, andassero via, con le conseguenze disastrose che tutti conosciamo.

Ancora oggi con questa legge si esita a prendere le decisioni più radicali necessarie, storicamente fondate, sostenute da una grande e continua passione, quella di dare finalmente al mezzadro la disponibilità della terra per potersi trasformare in imprenditore. Si dice che c'è un problema del rispetto della proprietà, ma l'articolo 42 della Costituzione recita che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, i modi di godimento e i limiti, allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. Ma poi quali sono le origini di questa proprietà fondiaria? Non ho qui certo nè la voglia nè il tempo nè la possibilità di fare un sia pur rapido accenno storico alla formazione delle grandi proprietà: esse si creano con i nepotismi papali, con le grandi concessioni di terra pubblica, di terre della Chiesa ai nipoti dei papi. Vediamo quante grandi famiglie dei concedenti a mezzadria si sono tutte costituite all'ombra del triregno! Si costituiscono altre grandi proprietà con le usurpazioni dei demani e dei patrimoni degli enti morali. La media proprietà sorge con il feroce sfruttamento dei fattori dei grandi proprietari, in Sicilia dei gabellotti che amministrano, rubano e diventano a loro volta proprietari, come abbiamo letto nelle grandi storie e nei romanzi che illustrano processi di questo tipo; c'è poi la proprietà usuraia e così via.

Ma si dice: c'è il rischio dell'impresa. Anche qui l'articolo 41 della Costituzione recita: l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perchè l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Vediamo allora in concreto questa famosa impresa mezzadrile, questo famoso concedente imprenditore. Vorrei qui citare qualche frase del professor Alessandro Bartola, un illustre studioso dei problemi agrari: « La mezzadria » — egli dice — « è una forma di impresa incompatibile con l'economia di mercato, in quanto comprende due figure imprenditoriali che, apportando nel processo produttivo fattori diversi, tendono a stabilire obiettivi alternativi alla produzione. Il

mezzadro persegue la massima retribuzione del lavoro, il concedente la massima remunerazione del capitale fondiario ed agrario; per il concedente la forza lavoro è un costo fisso: infatti il salario del mezzadro, se così vogliamo chiamarlo, non varia con l'entità delle ore lavorate, non è commisurato a queste ore e pertanto il concedente tenderà nel lungo periodo a pianificare ordinamenti più produttivi, più intensivi di lavoro che di capitale (cioè tenderà a non investire, a non meccanizzare, a non sviluppare il livello produttivo). Invece per il mezzadro è il capitale che non dà luogo a costi variabili nel lungo periodo e pertanto il mezzadro tenderà a pianificare ordinamenti produttivi più intensivi del fattore capitale, specie nelle forme sostituitive del lavoro, in quanto meno ore lavorate per il mezzadro significano più tempo libero, meno fatica ».

Gli effetti negativi, signor Presidente, onorevoli colleghi, di questa contraddizione insita nella mezzadria si sono manifestati nel lungo periodo: il mezzadro non può tradurre in capitale che una quota limitata di eventuali risparmi, in quanto è al concedente che spetta di investire. Il concedente, dovendo dividere con il mezzadro i maggiori profitti degli investimenti, è disincentivato ad effettuarli; ed oggi, vorrei aggiungere io alle frasi di questo professore, per le maggiori possibilità di profitto e di disponibilità di capitale a breve termine che si offrono, il concedente preferisce ancora di più altre forme di investimento, fuori dell'agricoltura, non dentro l'agricoltura.

Ecco perchè quella della mezzadria è una forma anomala, precapitalistica, che si ha il diritto e il dovere di liquidare a norma proprio dell'articolo 41 della Costituzione.

Una prova ulteriore è data dalla considerazione di quante associazioni, di quante cooperative si sono sviluppate nelle zone mezzadrili, che pure sono essenziali in una agricoltura moderna, come il ministro Marcora e tutti quanti voi ci ripetete ogni giorno. Ma la mezzadria è un ostacolo alla cooperazione: infatti il mezzadro, non avendo pieno e assoluto diritto di iniziativa e di disponibilità del prodotto, non può dar vita a forme associative che presuppongono la programmazione in comune fra le varie imprese per piani colturali, per lavori in comune, per contrattare i prodotti e così via di seguito.

Ancora più grave è la condizione della colonìa meridionale, la grande sacrificata di questa legge, come ebbi l'onore di dire anche nella dichiarazione di voto — quando espressi una riserva fondamentale pur annunciando il voto favorevole — sulla legge approvata dal Senato nel luglio del 1978. Come nasce storicamente la colonìa meridionale? La eversione della feudalità, la liquidazione della mano morta ecclesiastica sono avvenute con il passaggio delle terre ai comuni, che dovevano quotizzarle tra gli aventi diritto. La terra fu venduta a coloro che si presentarono con il denaro in mano e quindi prima di tutti agli stessi feudatari espropriati. I contadini che riuscirono ad acquistare un fazzoletto di terra non poterono mantenerlo: bastò una mala annata, bastò una disgrazia in famiglia e dovettero ridare la terra ai grandi proprietari o ai nuovi borghesi, ai galantuomini meridionali.

Tutto questo si intreccia con le massicce usurpazioni, poi in gran parte legittimate ma spesso tuttora illegali: tali massicce usurpazioni sono state fatte dovunque. Leggevo in un libro recente del compagno Cinanni che un assegnatario delle zone di riforma calabrese aveva trovato un vecchio cippo nella terra che gli era stata assegnata e che aveva pagato, dove era scritto: « DC ». Egli credeva che significasse Democrazia cristiana e invece voleva dire Demanio comunale: un demanio che era stato usurpato dall'agrario e che poi gli è stato pagato dal contadino. Questi proprietari nel Mezzogiorno non avevano alcun interesse ad investire: di fronte alla fame di terre, si propongono e impongono i contratti usurai, i contratti a miglioria di otto anni in Calabria, i contratti di godimento della terra di dieci anni a Bari, con vincolo di piantare vigneti, oliveti, frutteti, di trasformare il fondo che poi, una volta trasformato, sarebbe ritornato arricchito al proprietario che avrebbe preteso canoni ancora più iniqui, più scannatori e più feroci. Ed ecco

le forme della colonìa parziaria, della divisione di suolo e soprassuolo, delle piccole quote di un ettaro, di mezzo ettaro che permangono tutt'oggi e che costituiscono l'inferiorità storica di tanta parte dell'agricoltura meridionale. Anzi queste forme riemergono oggi, signor Ministro dell'agricoltura, con nuove forme di rapina.

Oggi nel Mezzogiorno succede che in alcune zone di grande proprietà si concede per sei o sette mesi all'anno un ettaro per coltivarlo a pomodoro ad un milione. È qui la fonte principale, dicevo, dell'arretratezza storica del Mezzogiorno: da un lato il latifondo cerealicolo e pastorale che solo le lotte contadine riescono in gran parte a distruggere e dall'altro lato la colonìa nel vigneto, nell'oliveto, nell'agrumeto, a Reggio Calabria nel bergamotteto. Si hanno così dei capitali che partono dalle campagne del Mezzogiorno e che non vanno nel Mezzogiorno. Si esaltano tanto spesso i risparmi che affluiscono nelle banche o nelle casse postali del Mezzogiorno; sono capitali che vengono drenati dall'agricoltura e destinati alla speculazione edilizia, a depositi o ad altre forme di consumi parassitari.

Purtroppo ben difficilmente con questa legge i coloni meridionali si potranno affrancare: ci vorranno altre lotte, altri sforzi per costruire, come prevede la legge, forme associative, che sono difficili, senatore Fabbri, nel Mezzogiorno. Ci vorrebbe un preciso appoggio del Governo. Ma invece si vuole ancora più limitata la possibilità di superamento della mezzadria e colonìa. Del resto fu sostenuta anche dal senatore Scardaccione con grande forza nel dibattito del 1978 la necessità di liquidare tutta la colonìa meridionale senza esenzioni: così fu sostenuto da parte nostra e da parte dei compagni socialisti.

Spero di sbagliare, ma non potranno convertirsi in affitto . . .

P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore Di Marino: vorrei dare ai colleghi una comunicazione perchè sappiano regolarsi e prestare attenzione anche nella loro presenza in Aula. Il senatore Di Marino sta illustrando il suo emendamento: ce ne sono diversi altri ancora su questo articolo (*commenti dall'estrema destra*), dopodichè dovremo ascoltare il parere del relatore e del Governo. Se ci saranno votazioni qualificate, a suo tempo la Presidenza comunicherà con quali modalità verranno fatte. Questo voglio dire perchè possiamo procedere con tranquillità nei nostri lavori, senza attendere con impazienza la conclusione su un determinato articolo perchè questa conclusione non è imminente. Prego, senatore Di Marino.

D I M A R I N O . Per quanto riguarda il mio intervento, esso è alla conclusione. Mi auguro di sbagliare, dicevo, ma penso che potrà convertirsi in affitto solo una parte ristretta della mezzadria in genere e della colonìa meridionale in specie; sarà esclusa la mezzadria e la colonìa più povera e più piccola e con questo articolo 28 c'è il pericolo che venga esclusa la mezzadria più ricca, la polpa della mezzadria e della colonìa.

Si può sostenere che con l'emendamento governativo che porta a 20 punti, come noi chiedevamo, e porta a 8 anni il fitto invece di 6, in sostanza si ripristina il vecchio testo e si accetta la nostra richiesta, la nostra rivendicazione, la nostra istanza. Ma questo non è del tutto vero perchè nella coda c'è il veleno. Nel precedente testo che abbiamo votato si facevano condizioni di favore al cosiddetto imprenditore attivo, cioè al concedente che a proprie spese negli ultimi 10 anni avesse effettuato miglioramenti e trasformazioni nel fondo dando un incremento alla produzione lorda vendibile superiore del 50 per cento al livello medio delle aziende della zona.

Nel testo della Commissione il privilegio è per l'imprenditore a titolo principale, cioè per il concedente che da almeno 3 anni abbia dedicato oltre due terzi del suo tempo all'impresa e ne ricavi i due terzi del reddito complessivo risultante dalla sua posizione fiscale negli ultimi tre anni. Vi è una differenza di fondo: nel primo caso l'eccezione premia l'imprenditorialità effettiva, cioè chi con capitale e con rischio proprio abbia prodotto vantaggi non solo a sè, ma all'economia della zona e al suo sviluppo; nel secondo caso non si parte dal riconoscimento

di un apporto, ma da una condizione soggettiva, cioè dall'aver o meno dedicato tempo all'azienda, dall'averne ricevuto o meno la maggior parte del reddito. Il fatto che questo si traduca poi in vantaggio per l'azienda e per l'agricoltura è una presunzione che non è dimostrabile; addirittura è un dato secondario perchè può darsi il caso di un imprenditore che dedichi tutto il suo tempo alla mezzadria o alla colonìa, che si rechi ogni giorno all'azienda a controllare se i coloni o i mezzadri lavorano, che ne ricavi due terzi del reddito, ma che non abbia prodotto alcun progresso in quell'azienda e in quella zona. Dov'è allora l'esaltazione della imprenditorialità?

Credo che si possa essere assenteisti anche ricavando alti redditi e dedicando tempo all'azienda. Il risultato che merita invece considerazione è l'aumento della produzione lorda vendibile perchè se per incapacità, per mancati investimenti o per errori non si sono fatti gli investimenti e non ci sono le attrezzature, si può tuttavia avere un'azienda di livello non superiore rispetto alla media della zona, anche con il cosiddetto imprenditore a titolo principale.

La nostra definizione ci sembra più coerente con i princìpi stessi della Costituzione che ho citato e per i quali l'impresa va tutelata purchè valida nell'interesse generale. D'altra parte la nostra definizione limita grandemente le possibilità di controversie, di liti e di attacchi da parte della proprietà perchè dà la possibilità alla mezzadria e alla colonìa più valide di essere convertite in affitto.

Con ciò, signor Presidente, diciamo che il nostro è un dato oggettivo, mentre quello della maggioranza è assai discutibile ed elastico. Come si misura il tempo che il proprietario dedica alla mezzadria? Come misureremo i due terzi del tempo? Metteremo un tassametro al proprietario terriero oppure metteremo un registro di presenza per vedere quante volte si reca all'azienda?

E per il reddito? Questo è un dato più sicuro, ma, anche qui, si dice: « degli ultimi tre anni », e non degli ultimi dieci anni. Si può tentare in questi tempi di attrezzarsi in modo da rientrare nella legge. Ma poi? Sappiamo come funziona il fisco in Italia, quanta parte di redditi sono nascosti da parte dei cosiddetti lavoratori autonomi, imprenditori e così via; conosciamo quanta gente — commercianti, professionisti — guadagna molto, ma denuncia cifre irrisorie. Sarà facile che uomini che guadagnano moltissimo da altre attività ma che non le denunciano abbiano i due terzi del reddito derivanti dall'impresa agraria, dalla rendita fondiaria. E con ciò avremo fatto contenti e soddisfatti io non so chi.

Il senatore Medici, in un convegno di giuristi cattolici, nel novembre 1952, diceva: « Se ricordiamo che la terra è un bene limitato e che la popolazione è in continuo aumento, constatiamo che l'esistenza di un rapporto tra l'uomo e la terra, che pone il proprietario in una posizione economica prevalente, contrasta con gli interessi dei contadini ».

Per questo avremmo voluto che, senza eccezioni, la mezzadria e la colonìa si convertissero in affitto; per questo abbiamo accettato un compromesso che non possiamo vedere ulteriormente peggiorato. Nel nome delle nostre comuni tradizioni, del movimento contadino, di sinistra o cattolico, vi chiediamo di votare l'emendamento che ho cercato di illustrare e che ripete il testo concordato insieme nell'altra legislatura. Credo che, facendo questo, interpreto le ragioni profonde non solo dei contadini, ma l'interesse generale del nostro paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

M I R A G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I R A G L I A . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, dopo il segno fortemente negativo impresso la scorsa settimana dalla maggioranza di governo alla normativa sui patti agrari nella parte riguardante l'affitto dei fondi rustici, giunge al nostro esame uno fra i più importanti e decisivi passaggi dell'intero provvedimento: l'articolo 28, col quale si introducono limitazioni molto pe-

santi e gravi alle possibilità di conversione in affitto dei contratti associativi.

La dizione dell'articolo « disposizioni particolari » lascerebbe intravedere e sperare che esso contenga ritocchi e aggiustamenti di scarso peso alle norme già approvate e alle altre contenute nel testo, tutte abbastanza severe nel consentire e promuovere il passaggio in fitto dei patti di mezzadria, colonìa parziaria e compartecipazione.

In realtà tale articolo, nei termini con cui viene proposto, è tutt'altra cosa. È molto pericoloso e grave, marcando un'arretramento generale e di grossa portata delle posizioni della Democrazia cristiana — che lo ha sostenuto in Commissione — in merito ai problemi dell'imprenditorialità del concedente, sui quali nella passata legislatura si era raggiunto faticosamente un accordo fra i Gruppi politici dell'intesa programmatica in seno alla Commissione agricoltura della Camera.

In effetti l'articolo 28, così come formulato, reca dei colpi durissimi e demolitori al delicato e complesso disegno normativo che era stato elaborato nella precedente legislatura, stravolgendo tutto il senso, il filo conduttore, della legge, che avrebbe dovuto — queste erano le dichiarazioni di partenza di alcuni Gruppi politici, segnatamente di quello democristiano — attraverso la riconduzione all'affitto degli altri contratti agrari, portare al superamento di quelli arcaici di mezzadria, colonìa parziaria e compartecipazione.

Invece, traendo a pretesto la supposta incostituzionalità della legge nella parte che riguarda la conversione in fitto dei patti associativi, in quanto — a loro parere — si potrebbe ravvisare con tale passaggio l'esproprio di impresa, riferita al concedente, e partendo dall'insussistente e in casi sporadici provata imprenditorialità del concedente, con le norme contenute in tale articolo si viene a punire, umiliandola, la vera imprenditorialità, quella contadina; si blocca e si fa regredire la posizione del lavoratore a contratto.

Infatti, è sufficiente che il proprietario dimostri di essere imprenditore a titolo principale — non secondo il principio logico che commisura tale capacità imprenditoriale ai miglioramenti e trasformazioni che egli è stato in grado di apportare sul fondo, ma secondo un criterio molto aleatorio ed ampio, del tempo di lavoro e del reddito ricavato dalla conduzione dei terreni — perchè in in questi casi — ed è facile prevedere che diventeranno la generalità dei casi — le condizioni per ottenere la conversione in affitto dei rispettivi contratti da parte dei concessionari si fanno punitive, fino al punto da essere impeditive.

Sappiamo, per esperienza, l'inflazione e l'abuso che ha avuto ed ha nella pratica la qualifica di coltivatore diretto, al fine di percepire illecitamente, da parte di categorie estranee al mondo del lavoro agricolo, le diverse forme di agevolazione e contribuzione previste per i coltivatori (ognuno di noi potrebbe citare numerosi esempi in proposito), figuriamoci come sarebbe facile per i proprietari fregiarsi della qualifica, ben più ampia e onnicomprensiva, di imprenditore agricolo a titolo principale, allo scopo di porre condizioni più pesanti e iugulatorie ai concessionari, fino ad estrometterli dai fondi.

Del resto se proprio non fosse possibile a un concedente provare di essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale — per garantirsi di fronte alle richieste di conversione del contratto provenienti dal mezzadro e colono — è sufficiente che operi il trasferimento del fondo e/o del contratto a un componente della propria famiglia (per il quale tale dimostrazione è più facile) ed il gioco è fatto.

Basta leggere le norme dell'articolo in questione per rendersene conto. Si hanno, infatti, tutte le ragioni per ritenere che i concedenti, in particolare quelli assenteisti, che sono i più favoriti da questo articolo — che più propriamente avrebbe dovuto titolarsi « disposizioni a favore della proprietà assenteista » (altro che imprenditorialità!) — avranno tutto l'interesse (e a ciò li indurranno) a che siano i mezzadri e i coloni stessi a presentare direttamente le domande di conversione in affitto dei loro contratti.

Così facendo, infatti, non solo lucreranno 25 punti in più sulla forcella, quella per il calcolo dei canoni — come abbiamo visto, già dilatata fino ad un massimo di 265 punti, che assurdamente premierà la grande proprietà assenteista che finora ha attuato lo sciopero degli investimenti per costringere, attraverso la compressione della produttività dei fondi e il conseguente basso livello dei redditi da lavoro, i contadini ad abbandonare le aziende — ma risultato ben più sostanzioso e a breve termine per i proprietari è quello che, dopo sei anni dall'entrata in vigore della legge — come si cura di precisare la norma contenuta nell'articolo — i coloni e i mezzadri ancora presenti sui fondi saranno cacciati via.

E ciò avverrà tanto più rapidamente nelle grandi aziende mezzadrili e coloniche, dove sono concentrate le residue forze contadine, che il precedente testo dell'accordo tutelava, ma che le norme di questo articolo penalizzano senza possibilità di scampo, per le scelte nette che esse operano, di classe, di discriminazione anticontadina, che i criteri della cosiddetta imprenditorialità del concedente riescono a malapena a mascherare.

Il parametro dei due terzi del tempo di lavoro e del reddito ricavato dai fondi per classificare l'imprenditorialità del proprietario, infatti, pur con tutte le dilatazioni e gli abusi che è lecito prevedere, sarà più agevolmente raggiungibile e dimostrabile man mano che le proprietà raggiungono le dimensioni più ampie, con la matematica certezza che le maggiori e le più assenteiste riusciranno ad impedire che scatti la clausola, invero molto limitata, della conversione contrattuale richiesta dai concessionari.

E del resto è evidente che a questo articolo, ispirato e voluto dalla Confagricoltura — come è facile arguire — è affidato il compito di bloccare e vanificare la possibilità di conversione in affitto, che pure in altra parte del testo (all'articolo 31) viene concessa ai mezzadri e ai coloni, presenti nelle aziende pluripoderali. È sufficiente, infatti, che i proprietari di tali aziende, in genere grandi, facciano valere la qualifica di imprenditore a titolo principale, perchè le domande di conversione dei contratti mezzadrili e colonici, presentate dai concessionari, vengano bloccate.

Questa è quindi la prospettiva che si offre a quelle forze contadine che finora hanno resistito alle lusinghe e alle minacce dei concedenti; questa la risposta che si dà a quei lavoratori a contratto che sono ancora rimasti sui fondi, rendendo un servizio all'agricoltura e al paese, con la speranza di vedere modificata e migliorata un giorno la propria condizione di lavoro, con il pieno riconoscimento dell'imprenditorialità svolta!

Il significato delle norme contenute in questo articolo è, pertanto, molto chiaro e preciso e va nel senso della umiliazione e della compressione delle attese e dei bisogni del mondo contadino, secondo i canoni classici della politica del bastone e della carota.

Guarda, lavoratore della terra — questo è l'avvertimento che balza evidente dal contenuto dell'articolo 28 —, se hai in mente di chiedere la conversione del contratto di affitto, sappi che ti attende un aumento del canone di 25 punti e l'estromissione dal fondo dopo 6 anni; se, invece, te ne stai buono buono, potrai rimanere sul podere altri 12 anni con un aumento di 10 punti della tua quota di riparto che, è da osservare, è rimasta ferma al 1964 in base alla legge n. 756, poichè i contratti collettivi successivi, laddove esistono, non sempre o quasi mai sono stati rispettati dagli agrari.

Sono queste, pertanto, le ragioni, ovviamente di segno opposto a quelle dei proponenti l'articolo 28, per cui il nostro Gruppo, il Gruppo del partito comunista, chiede la soppressione di tale articolo e la sostituzione con il testo riportato dagli emendamenti 28. 12 e 28. 13.

È evidente l'involuzione e mutilazione che subirebbe la legge sui patti agrari, dopo quelle già gravi riportate nella parte riguardante l'affitto, qualora fosse approvato l'articolo 28 nella stesura, qui proposta: in tal caso sia le colonìe meridionali che le mezzadrie del Centro-Nord verrebbero escluse da quel necessario e sempre rinviato, per responsabilità soprattutto della Democrazia cristiana, processo di rinnovamento dei sistemi di conduzione della terra, che a parole viene promesso, e si assisterebbe ad

un'ennesima emorragia di forze contadine valide, con gravi riflessi sociali ed economici sul paese.

Vogliamo far presente, inoltre, che gli elementi involutivi introdotti con le norme di questo articolo costituiscono un peggioramento rispetto alla stessa legislazione sui patti agrari finora in vigore (che pure questo testo avrebbe dovuto modificare e migliorare) e nei confronti delle stesse norme della legge n. 756 del 1964, la quale almeno rassicura e garantisce la lunga permanenza sui fondi di coloni e mezzadri attraverso il regime di proroga contrattuale, mentre le norme che si stanno approvando in questa Aula, decretando la fine della proroga legale, limitano la durata del contratto mezzadrile e colonico da 6 a 12 anni, inferiore a quanto già previsto per l'affitto, senza offrire contropartite apprezzabili a questi coltivatori per la rinuncia subita, se non quella, inadeguata ed irrisoria, rappresentata dall'aumento della quota di riparto — ferma in moltissimi casi al lontano 1964, a differenza di quanto è avvenuto per altre categorie di lavoratori, che nel frattempo hanno ottenuto un miglioramento sostanziale dei redditi da lavoro — eludendo l'obiettivo primario richiesto: la sicura convertibilità in fitto del contratto associativo, che invece le norme di questo e degli altri articoli riducono fortemente.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, credo che valga la pena di ricostruire qui, brevemente, la storia che ha portato a questo testo, per evidenziare e sottolineare i gravi arretramenti ed involuzioni che hanno caratterizzato le posizioni dei Gruppi politici della precedente e dell'attuale maggioranza che sostiene il Governo Cossiga, i condizionamenti subiti da questi Gruppi da parte delle forze della rendita parassitaria.

Qual era il ragionamento, il filo conduttore, che aveva consentito un accordo, un compromesso nella passata legislatura e che qui con tanta leggerezza ed insipienza si vuole disattendere e vanificare?

Guardate, si sosteneva in particolare da parte democristiana: la conversione in fitto dei patti associativi non possiamo consentire che avvenga in tutti i casi — come da noi comunisti richiesto — ma solo a certe condizioni.

Bisogna non riconoscere questo diritto — essi insistevano — ai titolari di contratti che hanno superato il limite di età dei 60 anni e a quelli in possesso di poderi o fondi di limitata estensione e ciò per una serie di considerazioni addotte che riconducevano e si imperniavano sui concetti di efficienza e produttività.

Infatti, la conversione nel moderno contratto di affitto degli altri patti agrari — si faceva presente — trova la sua ragion d'essere e validità se a richiederla sono soggetti ancora efficienti, che possano garantire e proiettare nel futuro la loro attività, e se a base del contratto medesimo vi sono unità aziendali di una certa ampiezza, idonee a consentire la formazione di imprese agricole valide sotto il profilo tecnico ed economico.

Con quest'ultimo criterio — si sottolineava — vengono salvaguardate anche le posizioni e gli interessi dei piccoli concedenti, considerati ingiustamente penalizzati e generalmente ostili al provvedimento, in quanto, mediante il parametro della idonea ampiezza del podere, in pratica vengono esclusi dalla conversione i limitati appezzamenti o fondi detenuti dai piccoli proprietari.

Il ragionamento svolto aveva una sua logica, un potere di convinzione che noi accettammo — ecco il compromesso — a patto e condizione, però, che i criteri indicati fossero accettati fino in fondo, conseguentemente.

Ciò comportava innanzitutto che i coloni e mezzadri presenti su aziende idonee — definite dalla legge come quelle in grado di assicurare una produzione lorda pari almeno alla retribuzione di un salariato fisso comune occupato in agricoltura — potessero divenire affittuari, ma che la stessa possibilità dovesse essere assicurata a più concessionari presenti nelle aziende pluripoderali, favorendo allo scopo un adeguato processo associazionistico nelle campagne.

Invece no; dopo aver con un tratto di penna cancellato le provvidenze a favore dei piccoli concedenti, dimostrando tutta la

strumentalizzazione in senso antiriformatore, che si è fatta in passato di queste figure, attraverso il falso pianto per l'emigrante, la vedova, eccetera (eppure l'articolo depennato offriva una concreta possibilità di utilizzare i fondi comunitari per una politica di promozione ed ammodernamento strutturale, così invertendo la tendenza al rigonfiamento esagerato della spesa agricola comunitaria assorbita dalla politica dei prezzi), dopo tutto questo, dicevo, si è inventata la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale, per squilibrare il disegno tracciato e concordato e così chiudere quei non molti spazi alla conversione contrattuale che l'impianto originario, quello della precedente legislatura, pure consentiva.

Ecco contraddetta la logica del provvedimento: gli impegni e gli accordi disattesi e invalidati, la messa in mora di un aspetto fondamentale della legge, concernente i patti associativi, quello che avrebbe dovuto assicurare la promozione della reale, dell'unica imprenditorialità presente nell'impresa mezzadrile e colonica, quella del concessionario, del contadino.

E ciò sarebbe dovuto avvenire seguendo lo sviluppo della produzione legislativa passata, portando a conseguente sbocco il processo avviato con la legge n. 756 del 1964 — che aveva già attribuito al mezzadro e al colono la funzione di condirezione dell'impresa, che prima non aveva — riconoscendo così, finalmente, dopo 16 anni trascorsi d'allora, a quei coloni e mezzadri rimasti sui fondi la qualifica di piena imprenditorialità, negatagli per troppo tempo.

Si è preferito, invece, con l'articolo 28 presentato, interrompere questo processo, misconoscendo la funzione effettivamente esercitata dai lavoratori a contratto sui fondi e, tra le due imprenditorialità, quella vera, del contadino e quella, supposta e presunta, del concedente, coesistenti nell'impresa mezzadrile e colonica, si è scelta quest'ultima, premiando l'assenteismo esercitato con perseveranza ed accanimento in tutti questi anni dai proprietari.

A questo punto, mi consenta il Ministro di contraddire il quadro ottimistico e roseo, che ci forniva con molta approssimazione la scorsa settimana, dell'agricoltura del nostro paese, perchè delle due l'una, o la crisi dei redditi agricoli è un'invenzione dei produttori, oppure è vero che importantissimi comparti dell'economia agricola nazionale versano in gravissime difficoltà (basti citare il caso del vino che è fermo nelle cantine e non si vende perchè in circolazione vi è troppo vino sofisticato, i gravi scompensi che riguardano il settore dell'ortofrutta, la crisi di mercato dell'olio di oliva, per fare solo alcuni esempi).

Ora, poichè noi crediamo che, invece, questa crisi dei redditi contadini esiste veramente, con tendenza alla stagnazione o allo scarso incremento rispetto a quanto avviene per altre categorie sociali, facciamo sommessamente osservare che se i coltivatori diretti, in genere proprietari dei terreni dove lavorano, riescono a malapena a chiudere in pareggio i bilanci delle rispettive aziende e che ciò può determinarsi solo con la sottoremunerazione del lavoro impiegato e degli investimenti effettuati, come è possibile che ciò avvenga per la categoria dei lavoratori a contratto, fittuari, coloni, mezzadri e compartecipanti, i quali, dopo i forti aumenti, qui decretati ai canoni di affitto, devono sborsare più onerose quote del prodotto lordo aziendale a favore della rendita?

Si dimentica inoltre che questi lavoratori agricoli, a differenza di altri, sono costretti ad esercitare l'attività in condizioni spesso proibitive, che comportano un elevamento dei costi di produzione, per l'assenza di strutture aziendali idonee, per la fatiscenza degli impianti, per la vetustà delle colture presenti sui fondi, condizioni queste mantenute deliberatamente dalla proprietà allo scopo di favorire, come è avvenuto per milioni di casi, la cacciata dei lavoratori dalla terra.

E poi, con riferimento ai dati forniti dal Ministro, con un'ottica tutta padana della situazione dell'agricoltura del nostro paese, vorrei far osservare che non basta indicare (mi sembra ovvio ricordarlo in quest'Aula al ministro Marcora) quanto si ricava da un ettaro di terreno con alcune colture (esempio 400 quintali di pomodoro o 50 quintali di frumento), ma anche quante sono

le spese, tenendo presente che nel Sud, in Puglia ad esempio, le produzioni più frequenti che si conseguono negli appezzamenti colonici sono di 60-70 quintali di uva da vino o 15-20 quintali di grano duro per ettaro, per cui a fronte di una produzione lorda vendibile media, per le colture considerate, di lire 1.500.000 e lire 500.000 per ettaro, l'incidenza del canone, nell'ipotesi di conversione in fitto del contratto associativo, diviene rispettivamente, con un livello massimo di lire 690.000 e lire 120.000 per ettaro, non certamente trascurabile, anzi con punte che superano il 45 per cento della produzione lorda vendibile, tali quindi da scoraggiare ogni proposito di conversione del contratto da parte dei concessionari.

Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, in sostituzione dell'articolo 28, si propongono di ripristinare il testo della Camera nella stessa formulazione fatta propria dal collega senatore Truzzi nel disegno di legge a sua firma.

Tale testo mantiene integra la sua validità e coerenza, in quanto si inquadra in quel disegno laboriosamente tracciato nella precedente legislatura, col quale, senza penalizzare la proprietà, specie quella in cui si esercita effettivamente l'attività imprenditoriale da parte del concedente, consente un miglioramento delle posizioni dei lavoratori titolari di patti associativi.

A dimostrazione, infatti, che la capacità imprenditoriale del concedente — laddove esiste ed è provata, secondo i criteri obiettivi degli investimenti effettuati, che devono potersi tradurre in un incremento della produttività dell'azienda — noi comunisti vogliamo riconoscere e premiare, è previsto nell'emendamento 28. 13, che completa il precedente 28. 12 illustrato dal collega senatore Di Marino, un aumento del canone a favore del concedente, imprenditore effettivo, di 20 punti e una minor durata in anni 10 del contratto trasformato, che trova una giustificazione nelle condizioni di miglior reddito godute dal lavoratore per effetto dei miglioramenti apportati dal proprietario nell'azienda.

Riteniamo, invece — in base alle argomentazioni svolte — di non poter accettare i criteri scelti dalla Democrazia cristiana e dagli altri partiti che hanno approvato in Commissione l'articolo 28 nella formulazione proposta, perchè essi sì, se accolti, verrebbero a stravolgere il concetto di effettiva ed operosa imprenditorialità, finendo con l'assolvere e premiare tutte le situazioni, anche le più inique e assurde presenti nelle campagne.

Per tali motivi, rivolgendoci in particolare ai compagni socialisti e alle altre forze democratiche che nella passata legislatura condivisero con noi il travaglio per pervenire, dopo mediazioni lunghe e defatiganti, alla stesura dell'articolo nella formulazione recepita dal nostro emendamento e perchè quegli sforzi e quegli approdi, validi, ieri come oggi (per ragioni che non sono mutate), coerentemente non vengano contraddetti e vanificati, chiediamo che il nostro emendamento riceva l'approvazione dell'Assemblea del Senato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Illustrerò gli emendamenti 28. 6, 28. 7, 28. 11 e gli emendamenti 28. 14 e 28. 15 che si trovano nei fogli ciclostilati. Con essi il Governo precisa la sua posizione per quanto riguarda il trattamento riservato al cosiddetto concedente imprenditore a titolo principale. Che in favore di questo concedente si debba prevedere un trattamento diverso rispetto al concedente che non è tale e che è definito, con una locuzione negativa, concedente assenteista, è abbastanza chiaro ed evidente, ed è stato anche chiaro quando si è discusso di questa legge alla Camera e precisamente quando si è trattato di definire un accordo a questo proposito.

Gli emendamenti riguardano l'articolo 28 nel testo formulato dalla Commissione e

danno per pacifico il principio generale della conversione dei contratti di mezzadria e di colonìa in affitto sancito con molta chiarezza all'articolo 23, con alcune eccezioni già previste nel vecchio testo approvato dal Senato. Quello che importa sottolineare è che l'articolo 28, anche in virtù di questi emendamenti ma pur nel suo testo originale, non contiene alcun ulteriore caso di esclusione dalla conversione, ma riserva appunto un trattamento particolare all'imprenditore a titolo principale.

Con l'emendamento 28. 6 si riduce a 20 punti l'aumento del canone che deve essere corrisposto nel caso in cui si abbia la conversione in affitto. Con l'emendamento 28. 7 si porta ad otto anni la durata del contratto che alla lettera *b*) del terzo comma era stabilita in anni sei. In questo modo, pur operando la conversione, la diversificazione rispetto agli altri casi di conversione viene ad essere enormemente ridotta dal momento che la durata del contratto è elevata ad anni otto.

L'emendamento 28. 11, nell'intenzione del Governo e di chi parla ha un significato puramente esplicativo di una condizione dell'applicazione dell'articolo al concedente a titolo principale che sembra pacifica: cioè il profondo collegamento tra il concedente a titolo principale ed il fondo oggetto della conversione, cioè il collegamento tra la posizione del concedente e quella del concessionario.

L'emendamento 28. 14 sostituisce le parole: « che ha dedicato e dedica » con le altre: « che ha dedicato e tuttora dedica » per rimuovere ogni dubbio interpretativo, in quanto si vuole significare che è necessario che l'imprenditore si dedichi in atto all'attività agricola.

Da ultimo viene proposto un emendamento col quale si precisa che l'accertamento dei requisiti relativi alla condizione di imprenditore a titolo principale viene effettuata dall'ispettorato agrario provinciale. È l'ultimo capoverso dell'emendamento 28. 13 che il Governo, ritenendolo utile, ha fatto proprio, dimostrando così che non c'è quella chiusura che paventava molto garbatamente il collega Fermariello nella passata seduta, essendosi appunto accettata una costruttiva indicazione venuta dalla minoranza.

Z A V A T T I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A V A T T I N I . Ritiro l'emendamento 28. 10.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Il relatore è contrario agli emendamenti illustrati dal senatore Pistolese e favorevole agli emendamenti 28. 6 28. 7, 28. 11, 28. 14 e 28. 15, presentati dal Governo.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti 28. 12 e 28. 13, presentati dal senatore Di Marino e da altri senatori, voglio fare qualche considerazione. L'articolo 28 si ricollega sia alla necessità di produrre accorgimenti e di proporre soluzioni che non ledano l'articolo 41 della Costituzione, sia alla necessità di evitare atti di ingiustizia sostanziale, sia alla necessità di conservare alla produzione le capacità di coloro che hanno dimostrato concretamente di operare nell'interesse della collettività.

Questo articolo, che detta disposizioni particolari per il concedente imprenditore a titolo principale, merita alcune, sia pure brevi, considerazioni. Abbiamo visto che il punto più dibattuto e controverso, ma certamente anche il più innovativo, della legge riguarda la conversione dei contratti associativi in affitto. In via di principio la quasi totalità delle forze politiche concorda sulla necessità e utilità di addivenire a una modifica di tali contratti associativi: e questo non solo per motivi tecnico-economici in quanto ordinamenti di un'agricoltura statica, ma anche per una scelta di natura politica e sociale, perchè vogliamo riservare il ruolo principale in agricoltura al contadino, al proprietario coltivatore diretto, all'affittuario coltivatore diretto, all'azienda familiare

integrata nella struttura cooperativa, al vero imprenditore.

Ora, se condividiamo il concetto che i contratti associativi, come caratteristici di una agricoltura statica, sono da superare in una epoca altamente dinamica come quella che attraversiamo, è pure necessaria estrema cautela perchè questa trasformazione non si tramuti in atto di ingiustizia sostanziale: deve essere fatta in modo tale da non finire per l'ennesima volta sotto le sanzioni della Corte costituzionale, che — lo sottolineo — non richiamo pretestuosamente per frapporre indugi, remore o per difesa di una parte, ma perchè è necessario operare per la soluzione di un problema così esplosivo e dilacerante con equilibrio, in modo che non torni, magari a breve termine, ad impegnare le Aule parlamentari.

A questo proposito mi siano consentite ancora brevi riflessioni sul problema della costituzionalità della norma che prevede questa conversione e che secondo gli oppositori lede gli articoli 41 e 42 della Carta costituzionale. Sgombro subito il campo dalla lesione all'articolo 42 dicendo che non c'è e non può esserci lesione in quanto il proprietario rimane tale a pieno titolo prima e dopo la conversione. Per quanto riguarda invece la lesione dell'articolo 41, per il quale l'iniziativa economica privata è libera, gli oppositori della conversione sostengono che vi è perdita della qualità di imprenditore da parte del concedente.

Comincio col dire che l'iniziativa privata è sì libera, ma, sempre per l'articolo 41, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e che la legge può stabilire controlli e porre condizioni perchè possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. L'articolo 44 della Costituzione poi ammette che vincoli ed obblighi possano essere posti alla proprietà terriera al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e al fine di stabilire più equi rapporti sociali. Che la normativa proposta si prefigga questi fini di più equi rapporti sociali e di un più razionale sfruttamento del suolo è dimostrato dal fatto che non si procede ad una conversione generalizzata *ope legis* dei contratti associativi, ma sono stabilite condizioni precise: si operano esclusioni (vedi gli articoli 27, 28, 29, 30, 35 e 39) in quei casi in cui la conversione non porterebbe a più equi rapporti sociali e ad un più razionale sfruttamento del suolo.

Da parte di qualche specialista della materia si approfondisce ancora di più il discorso fino a mettere in discussione la stessa qualità di imprenditore del concedente. Facendo un breve *excursus* storico-giuridico, constatiamo che nel 1865 il contratto di mezzadria era disciplinato sotto il titolo di contratto di locazione. Con la legislazione fascista il contratto di mezzadria viene considerato come un'associazione nell'impresa tra capitale, rappresentato dal concedente, e lavoro, rappresentato dal mezzadro. Ma anche nell'associazione la direzione dell'impresa spettava al solo concedente.

La legge n. 756 del 1964 corresse questa impostazione e accordò poteri di condirezione al mezzadro. Con la conversione, oggi proposta, della mezzadria in affitto, la figura dell'imprenditore viene riconosciuta solo al mezzadro diventato affittuario. Cosa significa questo diverso atteggiarsi della legislazione? Significa che la legislazione si è adeguata a riconoscere e a seguire le evoluzioni avvenute nella realtà e riconosce il processo storico di maturazione del lavoratore che da subordinato è diventato prima compartecipe e poi protagonista del processo produttivo.

Definire, quindi, come fa la legge, contratto societario la mezzadria non è in effetti definire quella che oggi realmente essa è, ma quella che era. Dobbiamo però guardare al presente per constatare che ormai si è quasi generalizzata una prassi per cui il concedente si rende estraneo al fenomeno produttivo e il mezzadro è diventato il vero e unico imprenditore, capace di fornire lavoro, capitali e iniziative.

Quindi, con la conversione, oggi non facciamo che riconoscere il fatto che ormai la mezzadria nella sostanza non presenta più i requisiti del contratto associativo, ma è solo un involucro che copre un contenuto sostanzialmente locatizio. Così è nella generalità. Ci sono però casi, sia pure ristrettissimi, di concedenti che sono rimasti veri

imprenditori nella propria azienda; un problema questo che ci ha preoccupato e che ci ha portato alla stesura dell'articolo 28 che disciplina in modo particolare questi casi. A questo articolo 28 vi è la proposta di emendamento dei senatori Di Marino ed altri che sostanzialmente non si differenzia dal testo della Commissione che però preferisco...

P R E S I D E N T E . Scusi, onorevole relatore. Prego i colleghi di prendere posto. Tra l'altro tra poco si vota e quindi sarà necessaria la presenza di ognuno al proprio posto per il computo dei voti. Vorrei anche richiamare i colleghi alla necessità di ascoltare le opinioni del relatore.

S A L V A T E R R A , *relatore*. ... perchè sviluppa e completa il problema, lo circoscrive in una definizione rigida dell'imprenditore a titolo principale e in un ambito ristretto se verrà, come propongo, accettato l'emendamento 28. 11 del Governo.

Inoltre parte delle richieste contenute in questi emendamenti è già stata accolta negli emendamenti del Governo. Per tutti questi motivi, pur apprezzando gli emendamenti proposti, mi dichiaro contrario, perchè, come dicevo, la formulazione della Commissione mi sembra più completa e più capace di rispondere alle eventuali eccezioni di incostituzionalità. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il parere del Governo è negativo per gli emendamenti presentati dai senatori Pistolese ed altri. Per quanto riguarda gli emendamenti dei senatori Di Marino, Zavattini ed altri, il Governo è contrario non perchè non condivida l'impostazione che ne è alla base, ma perchè con i propri emendamenti ha offerto una soluzione sostitutiva che risponde alle stesse esigenze.

Debbo sottolineare con piacere che in sostanza la differenza fra l'impostazione che emerge dagli emendamenti dei senatori Zavattini ed altri e la soluzione alla quale si perverrà se verranno accolti gli emendamenti del Governo, è molto modesta e non conviene a nessuno enfatizzarla. Noto infatti che, per quanto riguarda l'aumento del canone, c'è una assoluta identità del canone: 20 punti nei due emendamenti.

Per quanto riguarda la durata del contratto, l'emendamento del Governo la porta da sei ad otto anni; il subemendamento Di Marino ed altri la porta a nove, per cui la differenza è modesta.

Per quanto concerne gli altri emendamenti del Governo, sono volti ad evitare una dilatazione arbitraria della norma che va riferita al concedente a titolo principale, escludendo ipotesi di interpretazione estensiva.

Per quanto riguarda l'emendamento 28. 15, è identico all'ultimo comma dell'emendamento Zavattini-Di Marino, demandando l'accertamento dei requisiti circa la figura di imprenditore agricolo a titolo principale all'ispettorato agrario provinciale. Con gli emendamenti del Governo, la questione del concedente agricolo a titolo principale avrà una soluzione equilibrata ed equa, tale da non stravolgere il caposaldo della riforma, costituito dalla regola di carattere generale della conversione dei contratti di colonìa, di mezzadria e di compartecipazione in affitto . . .

P R E S I D E N T E . Senatore Fabbri, chiariremo dopo la portata dell'emendamento 28. 15 in relazione anche all'emendamento presentato dal senatore Zavattini, perchè mi pare che lei può avere ragione dal punto di vista politico, non dal punto di vista formale.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho null'altro da aggiungere.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 28. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28. 12.

M I A N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I A N A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare brevemente, dopo l'illustrazione fatta dai compagni senatori Di Marino e Miraglia, che la differenza esistente tra il nostro emendamento, che l'Assemblea si accinge a votare e i lievi miglioramenti apportati all'articolo 28 con gli emendamenti proposti dal Governo, permane, non è lieve — come ha tentato di dimostrare il sottosegretario Fabbri — ma sostanziale.

Anche con i miglioramenti che hanno elevato da 6 a 8 anni la durata del contratto di affitto, con la diminuzione da 25 a 20 punti, con l'intervento degli ispettorati agrari per verificare se i concedenti rientrino nella normativa che permane nell'articolo 28, non v'è dubbio che rimangono intatti punti nell'articolo 28 che svuotano di ogni contenuto innovatore il testo approvato nella precedente legislatura. Con il testo che ci viene proposto si prolunga la durata della mezzadria. Voglio ripetere che si scoraggiano coloni e mezzadri a chiedere la trasformazione in affitto non stimolando più gli investimenti per imprese moderne altamente produttive. In sostanza, così come ci viene proposto, questo articolo porta ancora un segno che rappresenta un colpo a questa legge. Ecco perchè con il nostro emendamento intendiamo ripristinare il precedente testo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bacicchi, Cazzato, Tolomelli, Antoniazzi, Fermariello, Graziani, Calamandrei, Ciacci, De Sabbata, Conterno degli Abbati Anna Maria, Rossanda Marina, Panico, Fragassi, Mola, Procacci, Ravaioli Carla, Canetti, Berti, Ziccardi, Pollidoro, Pollastrelli, Flamigni, La Porta, Talassi Giorgi Renata hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 28. 12 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

Invito gli onorevoli senatori a prendere posto perchè procederemo allo scrutinio segreto mediante appello.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Coloro che intendono astenersi dovranno mettere le due palline, la bianca e la nera, insieme nella terza urna che è al centro tra le altre due.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello dei senatori.

V I G N O L A , *segretario, fa l'appello.* (*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Amadeo, Angelin, Antoniazzi, Argiroffi, Avellone,

Bacicchi, Baldi, Barsacchi, Bartolomei, Bausi, Bellinzona, Benassi, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berti, Bertone, Bevilacqua, Bisaglia, Boggio, Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Borzi, Bozzello Verole, Branca, Brezzi, Brugger, Bufalini, Busseti, Buzzi,

Cacchioli, Calamandrei, Calarco, Calice, Canetti, Carlassara, Carollo, Carraro, Cazzato, Cengarle, Chiarante, Chiaromonte, Chielli, Ciacci, Cipellini, Coco, Colajanni, Colella, Colombo Ambrogio, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Conterno Degli Abbati Anna Maria, Conti Persini, Corallo, Cossutta, Costa,

D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio, D'Amico, De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe, Degola, Della Briotta, Della Porta, Del Nero, Del Ponte, Deriu, De Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo, Di Marino, Di Nicola,

Fabbri, Faedo, Falcucci Franca, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Fermariello, Ferralasco, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrari Aggradi, Ferrucci, Filetti, Finessi, Finestra, Fiori, Flamigni, Fontanari, Forma, Formica, Forni, Fosson, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Genovese, Gherbez Gabriella, Giacometti, Giovannetti, Giust, Gozzini, Graziani, Grazioli, Grossi, Gualtieri, Guerrini, Gusso,

Iannarone,

Jannelli, Jervolino Russo Rosa,

Lai, Lapenta, La Porta, La Valle, Lazzari, Lepre, Libertini, Lombardi, Longo, Lucchi Giovanna, Lugnano,

Macario, Maffioletti, Mancino, Manente Comunale, Maravalle, Marchetti, Marcora, Margotto, Marselli, Martinazzoli, Martino, Mascagni, Masciadri, Mazza, Mazzoli, Melandri, Merzario, Mezzapesa, Miana, Milani Armelino, Milani Giorgio, Mineo, Miraglia, Mitrotti, Mitterdorfer, Modica, Mola, Montalbano, Morandi, Morlino, Murmura,

Napoleoni, Nepi, Noci, Novellini,

Oriana, Orlando, Ossicini, Ottaviani,

Pacini, Pala, Panico, Papalia, Parrino, Pasti, Pastorino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrilli, Petronio, Pieralli, Pinna, Pinto, Pistolese, Pittella, Pollastrelli, Pollidoro, Procacci,

Quaranta,

Ravaioli Carla, Rebecchini, Recupero, Riccardelli, Ricci, Riggio, Ripamonti, Romanò, Romei, Romeo, Rosa, Rosi, Rossanda Marina, Rossi, Ruhl Bonazzola Ada Valeria,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santalco, Santonastaso, Saporito, Sarti, Sassone, Scamarcio, Scardaccione, Scelba, Scevarolli, Schiano, Schietroma, Sega, Segnana, Segreto, Sestito, Signorello, Signori, Spadaccia, Spadolini, Spezia, Spinelli, Stammati, Stanzani Ghedini,

Talassi Giorgi Renata, Tambroni Armaroli, Tanga, Tarabini, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tiriolo, Tolomelli, Tonutti, Toros, Triglia, Tropeano, Truzzi,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Valiante, Vecchietti, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Vettori, Vignola, Vinay, Vincelli, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe, Vitalone,

Zavattini, Ziccardi, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Anderlini, Castelli, Codazzi Alessandra, Granelli, Granzotto, Guttuso, Lavezzari, Stefani, Talamona.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 28. 12, presentato dal senatore Di Marino e da altri senatori:

Senatori votanti . . .	269
Maggioranza	135
Favorevoli	112
Contrari	157

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 28. 2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare al mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28. 13, presentato dal senatore Di Marino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28. 3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28. 6, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28. 7, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28. 14, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28. 11, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28. 4, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28. 15, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 29.

(*Unità produttive insufficienti*)

Qualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico, la conversione del contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 23 della presente legge, non ha luogo.

Per unità produttiva idonea deve intendersi quella capace di assicurare, alla data della conversione, una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona.

Concorrono al raggiungimento dell'unità produttiva idonea, oltre il fondo oggetto della conversione, anche gli altri fondi condotti a qualsiasi titolo dal concessionario; nel caso di cui al successivo articolo 31, concorrono anche tutti gli appezzamenti che compongono la azienda pluripoderale per i quali venga richiesta la conversione.

È altresì idonea l'unità produttiva che sia dichiarata tale dall'Ispettorato dell'agricoltura o da equivalente organo tecnico regionale, sulla base di un piano di sviluppo aziendale, presentato dalla parte interessata, in grado di assicurare la produzione prevista dal precedente secondo comma. Le determinazioni dell'organo tecnico dovranno essere adottate entro 90 giorni dalla richiesta.

Nel caso previsto dal comma precedente la conversione del contratto associativo in affitto ha luogo al termine dell'annata agraria in corso al momento della decisione dell'organo tecnico ed il proponente è tenuto ad attuarla entro il termine assegnatogli.

La mancata attuazione del piano comporta la risoluzione del rapporto.

(*È approvato*).

Art. 30.

(*Aziende pluripoderali*)

Nel caso in cui il podere o il fondo faccia parte di un complesso costituito da più poderi o fondi, la conversione ha luogo in favore dei richiedenti, singoli o associati. La richiesta può essere avanzata anche da uno solo dei coltivatori.

Per l'utilizzazione economica e l'eventuale gestione degli impianti e delle attrezzature esistenti al servizio dell'intero complesso aziendale possono essere stipulate dalle parti, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali a rappresentanza nazionale, apposite convenzioni. In caso di mancato accordo, ciascuna delle parti può proporre un piano di utilizzo delle attrezzature all'Ispettorato dell'agricoltura che, nel termine di 90 giorni, sentiti gli interessati e le loro organizzazioni, decide con provvedimento motivato.

(*È approvato*).

Art. 31.

(*Conversione in affitto richiesta da più concessionari*)

Nella ipotesi di aziende pluripoderali di cui all'articolo 30 della presente legge, e nel caso in cui un'unica azienda agricola od una unica proprietà fondiaria siano suddivise in più appezzamenti di terreno ciascuno dei quali è oggetto di un autonomo contratto associativo, qualora la conversione in affitto di tali contratti sia richiesta da più concessionari, l'unità produttiva da prendere in considerazione ai fini della valutazione di idoneità, secondo il criterio di cui all'articolo 29, è costituita dalla complessiva superficie agricola oggetto delle domande di conversione.

Nei casi previsti dal comma precedente, in deroga a quanto stabilito dalla lettera *b*) dell'articolo 27 della presente legge, è sufficiente per far luogo alla conversione in affitto che ciascun concessionario richiedente la trasformazione sia lavoratore agricolo a titolo principale.

(*È approvato*).

Art. 32.

(*Durata dei contratti associativi non convertiti*)

I contratti associativi previsti dall'articolo 23 che non vengono trasformati in affitto avranno la seguente durata:

a) anni 6 sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti, sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *a*) dell'articolo 27;

b) anni 10 nel caso in cui la conversione, ancorchè richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 29 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera *b*) dell'articolo 27.

In tutti i casi previsti dal comma precedente, la durata verrà computata a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte che prevedano una più lunga durata del rapporto associativo.

Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso dal contratto e sui casi di risoluzione di cui all'articolo 5 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 33.

(*Prelazione per l'acquisto delle scorte*)

Nel caso di vendita di scorte vive o morte il concessionario o il concedente hanno il diritto di prelazione nell'acquisto, anche parziale, di tali scorte. Il concessionario può pagare il prezzo anche in quattro rate trimestrali con gli interessi legali. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il

termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora le parti si accordino sulla locazione anche delle scorte, vive o morte, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1640 e seguenti del codice civile.

(*È approvato*).

Art. 34.

(*Forme associative di concedenti e concessionari*)

Qualora almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari, si associno tra loro per la conduzione in comune dei fondi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge a mezzadria, colonìa, compartecipazione o soccida, a tali forme associative si estendono i benefici previsti dalle vigenti norme a favore delle cooperative agricole costituite per la conduzione associata dei terreni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle ipotesi di forme associative, costituite da non meno di tre membri, fra concedenti e concessionari che, avendo ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari o concedenti, si accordino tra loro per tale conduzione comune, oppure fra soli concessionari che abbiano ottenuto al riguardo il consenso dei loro concedenti.

In tutti questi casi dovrà essere in primo luogo garantita una adeguata remunerazione per il lavoro prestato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« In tutti questi casi dovrà essere in primo luogo garantita al concessionario una adeguata remunerazione per il lavoro prestato pari quanto meno al trattamento minimo contrattuale per i salariati fissi specializzati. L'amministrazione della forma associativa competerà congiuntamente a tutti i componenti della stessa. Il concessionario avrà comunque diritto ad usufruire dell'abitazione in godimento all'atto della costituzione della forma associativa ».

34. 1 ROMEO, SESTITO, MIRAGLIA, DI MARINO, ZAVATTINI, TALASSI GIORGI Renata, CHIELLI, MIANA, SASSONE

R O M E O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M E O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, coerenti con l'esigenza di liberare l'agricoltura da vincoli e bardature arcaiche, così come abbiamo insistito nei diversi interventi in questa seduta, vogliamo sottolineare ancora una volta il ruolo di protagonista del coltivatore diretto e pertanto noi non ci siamo opposti in Commissione alla sperimentazione di nuove forme di associazione per la conduzione della terra. Non ci siamo opposti, onorevoli colleghi, perchè siamo convinti che per valorizzare le capacità produttive del coltivatore la nostra agricoltura ha bisogno di nuove strutture produttive, ha bisogno di realizzare queste strutture anche con opportune forme di integrazione aziendale, con attività industriali, per esempio, relative alla trasformazione dei prodotti agricoli.

Perciò, anche se è non mancata qualche riserva da parte nostra sul modo in cui è formulato l'articolo 34, noi non ci siamo opposti e non ci opponiamo alla possibilità di sperimentare queste nuove forme associative del tipo previsto dall'articolo 34.

Ciò che ci preoccupa invece è che in sede di attuazione di queste nuove forme di conduzione sia garantita una adeguata retribuzione del lavoro prestato dal concessionario. D'altra parte questa preoccupazione non è stata soltanto nostra, tanto è vero che nell'ultimo comma dell'articolo 34 si dice che deve essere garantita un'adeguata remunerazione per il lavoro prestato. Con il nostro emendamento proponiamo che la dizione « adeguata remunerazione » venga precisata

nel senso che la remunerazione deve essere pari quanto meno al trattamento minimo contrattuale per i salariati fissi specializzati, cioè quei lavoratori che hanno un maggior numero di giornate di occupazione nell'anno, e ciò per evidenti ragioni. Soprattutto vogliamo sottolineare, oltre ad ogni pur fondamentale considerazione di ordine economico e produttivo, l'esigenza che prevalga una valutazione di ordine sociale. Siamo convinti che per rinnovare l'agricoltura la risorsa primaria da valorizzare sia il fattore umano.

Per questo, con lo stesso emendamento proponiamo che nell'articolo venga precisato che, alla data della costituzione della nuova forma associativa, al concessionario venga assicurato il diritto ad usufruire dell'abitazione in godimento insieme alla garanzia che l'amministrazione della forma associativa competerà congiuntamente a tutti i componenti della stessa. Senza queste necessarie precisazioni circa la remunerazione del lavoro, il diritto del concessionario ad usufruire dell'abitazione e l'amministrazione congiunta della forma associativa, riteniamo che non sia possibile far progredire l'agricoltura e che tutto rimanga nel vago. L'esperienza ci insegna che in materia di contrattazione agraria e di legislazione agraria più in generale, quando le cose restano nel vago, a rimetterci sono sempre i contadini, in questo caso i coltivatori diretti ed i mezzadri.

Ora, dopo tante belle parole di elogio che abbiamo sentito qui in favore del non meglio definito imprenditore concedente a titolo principale, mi pare sia giusto spendere qualche parola nel senso di garantire al concessionario alcuni aspetti della sua partecipazione a questa nuova forma associativa.

Onorevoli colleghi, se non si stabiliscono garanzie in questo articolo, la trasformazione dei contratti agrari e dei contratti di mezzadria e colonia in modo particolare diventerà l'eccezione e non la regola e si creerà una situazione incompatibile con l'attuazione di una politica di sviluppo della nostra agricoltura. In altre parole, se non si trasformano i contratti di mezzadria e di colonìa si creerà una situazione negativa nel campo della contrattazione agraria. In tal modo si vanificherebbe lo scopo fondamentale della legge, con tanti saluti anche al contratto di affitto come elemento caratterizzante a livello europeo, di cui tanto si è parlato. Perciò chiediamo all'Assemblea di votare il nostro emendamento all'articolo 34. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Il relatore non è contrario in quanto l'emendamento 34. 1 non fa che esplicitare quanto già da noi proposto nell'ultimo comma dell'articolo 34 che recita: « In tutti questi casi dovrà essere in primo luogo garantita un'adeguata remunerazione per il lavoro prestato ».

Presidenza del vice presidente OSSICINI

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'emendamento in quanto la dizione è perspicua e precisa e consente di migliorare il testo proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 34. 1, presentato dal senatore Romeo e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 34 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 35.

(*Modificazione della quota di riparto*)

Al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non può ottenere, o che comunque non richiede, la conversione del contratto in affitto è riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine, pari al 6 per cento della produzione totale.

(*È approvato*).

Art. 36.

(*Rinvio*)

Ai contratti associativi anche con clausola miglioratariа che non siano convertiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi secondo, quinto, sesto e ottavo, e all'articolo 18.

(*È approvato*).

TITOLO III

NORME GENERALI E FINALI

Art. 37.

(*Cessazione del regime di proroga*)

Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono la proroga di contratti agrari o che disciplinano le eccezioni alla proroga stessa.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 144, e modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, sono abrogati.

(*È approvato*).

Art. 38.

(*Contratti ultranovennali*)

I contratti agrari ultranovennali in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sostituire la rubrica con la seguente: « *Forma e prova del contratto* ».

Inserire prima del primo comma il seguente:

« In deroga alle disposizioni vigenti i contratti agrari possono essere stipulati anche oralmente. Essi possono essere sempre provati con ogni mezzo istruttorio e sono sempre opponibili ai terzi ».

38. 1 MAFFIOLETTI, DI MARINO, ZAVATTINI, MIRAGLIA, CHIELLI, SASSONE, SESTITO, TALASSI GIORGI Renata

S E S T I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E S T I T O . Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, la ragione dell'emendamento proposto sta nel fatto che il disegno di legge in discussione prevede all'articolo 38 che i contratti agrari ultranovennali, anche se verbali e non trascritti, sono validi; ma si riferisce ai contratti in corso e quindi ha carattere di norma transitoria.

Al contrario, noi la prevediamo come norma valida anche per i contratti da stipularsi in base alla nuova legge e ciò al fine di superare i limiti previsti dal codice civile circa l'esistenza dei mezzi di prova ammissibili, in particolare per evitare che, in casi di contratti ultranovennali, si applichi la regola limitativa, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2725 del codice civile, che ammette la

prova testimoniale solo nel caso previsto dal n. 3 dell'articolo 2724, cioè quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Sono queste le ragioni per le quali chiediamo all'Assemblea di approvare il proposto emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo si rimette all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 38. 1.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . L'articolo 38 detta testualmente: « I contratti agrari ultranovennali in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi ». Non si comprende perchè si debba aggiungere questo emendamento, se si tiene conto che già è disciplinato nello stesso articolo 38 e è nello spirito dell'intera legge il caso previsto nel comma che si vuole aggiungere.

Mi sembra pertanto superfluo questo emendamento ed eventualmente assorbito dal comma unico dello stesso articolo. Sarebbe opportuno un chiarimento, se si vuol dire qualcosa di diverso.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 38. 1, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori, per il quale la Commissione ed il Governo si sono rimessi all'Assemblea. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 38. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 39.

(*Diritto di ripresa*)

Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso alla data di entrata in vigore della medesima, il concedente, che sia diventato proprietario dei fondi da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente legge, oppure componente della sua famiglia, può ottenere la risoluzione anticipata del contratto previa disdetta, da intimare con raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario, purchè concorrano congiuntamente, in favore del soggetto che esercita la ripresa, le seguenti condizioni:

a) che sia coltivatore diretto;

b) che abbia nella propria famiglia al momento della intimazione della disdetta almeno una unità attiva coltivatrice diretta di età inferiore ai cinquantacinque anni;

c) che nella disdetta si obblighi a coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a nove anni ed a farlo coltivare direttamente, per lo stesso periodo, dai familiari eventualmente presi in considerazione per la sussistenza della condizione di cui alla lettera *b*);

d) che non sia nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi che, con le colture in atto, possono assorbire più della metà della forza lavorativa sua e della famiglia;

e) che non esista nella famiglia del concessionario coltivatore diretto all'atto della richiesta neppure una unità attiva di età inferiore agli anni cinquantacinque che si dedichi alla coltivazione del fondo.

Il presente articolo si applica anche a favore del concedente coltivatore diretto che sia emigrato per ragioni di lavoro in Italia o all'estero da meno di cinque anni purchè sussistano le condizioni indicate nel comma precedente. In tale ipotesi la disdetta deve essere inviata almeno due anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario.

Nell'ipotesi in cui il soggetto che esercita la ripresa non adempie all'obbligo di cui alla lettera *c*) del primo comma, il concessionario ha diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto anche nei confronti dei terzi.

(*È approvato*).

Art. 40.

(*Indennizzo in favore dei concessionari*)

In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonìa, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo 23, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.

Nella determinazione della misura di tale indennizzo il giudice terrà conto della produttività del fondo, degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto avrebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.

Tale indennità, nel caso di contratto di affitto, non potrà essere superiore a dodici annualità del canone, nè inferiore al canone relativo alle annualità residue di durata del contratto, purchè non superiori a dodici; nel caso di contratti di mezzadria, colonìa, compartecipazione e soccida non potrà superare l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal mezzadro, dal colono, dal compartecipante o dal soccidario, nè può essere inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative alle annualità contrattualmente residue, purchè non superiori a cinque.

L'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.

Al conduttore sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo compete il diritto di ritenzione del fondo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « agli affittuari non coltivatori diretti ».

40. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Al terzo comma, sostituire le parole: « dodici annualità », *con le altre*: « 8 annualità », *e le parole*: « purchè non superiori a dodici », *con le altre*: « purchè non superiori ad 8 ».

40. 2 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Al terzo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: « può », *con l'altra*: « potrà ».

40. 4 IL GOVERNO

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole: « salvo che il proprietario non offra idonee garanzie ».

40. 3 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . I nostri emendamenti si illustrano da soli, signor Presidente.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'emendamento 40. 4 del Governo è di mero carattere lessicale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

S A L V A T E R R A , *relatore.* La Commissione è contraria al 40. 1, al 40. 2 e al 40. 3 e favorevole al 40. 4.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è dello stesso parere.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 40. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40. 2, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40. 4 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40. 3, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 40 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

È stato presentato un articolo aggiuntivo con l'emendamento 40. 0. 1. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Dopo l'articolo 40, *inserire il seguente*:

Art. . . .

(*Disposizioni a favore di piccoli concedenti*)

« A favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente legge, opera una deduzione della imposta sui redditi delle persone fisiche pari al dieci per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione.

I premi di apporto strutturale previsti all'articolo 42, lettere *e*) e *g*), della legge 9 maggio 1975, n. 153, spettano in via prioritaria ai piccoli concedenti di cui alla presente legge, senza le maggiorazioni previste dal terz'ultimo comma dell'articolo 42 e dal primo comma dell'articolo 45 della predetta legge 9 maggio 1975, n. 153.

Sono considerati piccoli concedenti i proprietari di terreni che abbiano un reddito catastale non superiore alle lire tremila e un reddito complessivo netto, ai fini della imposta sulle persone fisiche, di entità non superiore a lire cinque milioni ».

40. 0. 1 TALASSI GIORGI Renata, SESTITO, ZAVATTINI, DI MARINO, MIRAGLIA, MACALUSO, CHIELLI, SASSONE, LAZZARI, MAFFIOLETTI, ROMEO

P R E S I D E N T E . Si dia anche lettura dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 40. 0. 2.

B E R T O N E , *segretario*:

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

« Art. . . .

(*Disposizioni in favore dei piccoli concedenti*)

A partire dall'anno 1981, a favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero di terreni per i quali ha luogo la conversione in affitto ai sensi della presente legge, opera una

deduzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche pari al 10 per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione.

Sono considerati piccoli concedenti i proprietari di terreni che abbiano un reddito catastale non superiore a lire 3.000 ed un reddito complessivo netto, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche, di entità non superiore a lire 5 milioni ».

40. 0. 2 IL GOVERNO

TALASSI GIORGI RENATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TALASSI GIORGI RENATA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, al punto cui è giunta la discussione potrei anche concludere subito dicendo che l'emendamento si illustra da sè, perchè i colleghi, soprattutto quelli della 9ª Commissione, ben sanno che questo fu un emendamento da noi presentato fin dalla precedente legislatura e fu accolto da tutti in Commissione, quindi fece parte del testo che nel luglio 1978 rappresentò il corpo complessivo con cui andammo con una grande maggioranza a votare in quest'Aula le norme di riforma dei patti agrari. Si conoscono perciò le ragioni che hanno portato il nostro Gruppo, fin da due anni fa, a proporre norme a favore dei piccoli concedenti.

Mi si consenta di svolgere invece alcune brevi considerazioni anche perchè in quest'Aula, nella precedente seduta, il senatore Melandri ci tacciò di essere in palese contraddizione con noi stessi dal momento che da una parte ci siamo battuti e continueremo a batterci fuori di qui e nell'altro ramo del Parlamento per ridurre i canoni di affitto che in modo così esoso voi avete voluto applicare ai fittavoli e dall'altro presentiamo norme a tutela dei piccoli concedenti.

Ebbene, io credo che non si tratti di una contraddizione ma semmai di una azione coerente che da anni portiamo avanti nelle campagne perchè per noi, cari amici della Democrazia cristiana, non tutti i gatti sono bigi; e credo che a nessuno possa sfuggire, tanto meno al senatore Melandri, che un conto è la grande proprietà fondiaria assenteista, un conto sono i piccoli proprietari concedenti ai quali fa riferimento esplicito il nostro emendamento. Chi sono infatti questi piccoli proprietari? Lo sappiamo tutti perchè ognuno di noi vive nella realtà della propria esperienza e sa che ci sono piccoli concedenti che o hanno dovuto cedere la loro terra a grandi concedenti perchè non hanno più la capacità lavorativa per poterla condurre in proprio o hanno affittato a piccoli affittuari perchè non traggono abbastanza reddito dalla terra; ci sono addirittura emigrati, ci sono piccoli concedenti ormai a livello della pensione o già pensionati. E noi riteniamo che sia giusto che la società si faccia carico di questi problemi e che quindi preveda una norma in questa legge che stabilisca la riduzione del 10 per cento dell'imposta sul valore del fondo che è concesso in affitto o che con questa legge si concederà in affitto, nonchè la possibilità di usufruire, in forma prioritaria, delle norme che sono stabilite dalla legge n. 153 sulle direttive comunitarie, cioè degli apporti strutturali.

E noi riteniamo che sia la riduzione d'imposta sia l'apporto strutturale in base alla 153 siano un tutt'uno perchè si tratta di aziende che spesso sono in zone svantaggiate, che non hanno potuto beneficiare di contributi pubblici per gli investimenti, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana, e non per colpa dei comunisti, ma per colpa di una politica agricola che avete portato avanti nel corso di questi trent'anni e che ha favorito la grande proprietà a danno e a spese della piccola proprietà.

Per queste ragioni riteniamo di dover proporre questo nostro emendamento e di richiamarci a quello spirito che non è prevalso in queste sedute del Senato, ma a quello spirito di unità, di collaborazione che è prevalso in ben altre sedute; e voglio alludere alle sedute del luglio del 1978 quando, a grande maggioranza, tutti approvammo una legge che non era nè legge comunista nè legge democristiana ma che era frutto di un compromesso positivo nel quale ci siamo riconosciuti.

Ebbene, voglio ricordare, perchè non voglio farla molto lunga, proprio parlando di quello spirito, un brano di un intervento molto pacato, ma molto fermo, che in quest'Aula allora fece il collega senatore Truzzi, precisamente nella seduta del 27 giugno 1978; e questo suo intervento così fermo e pacato evidentemente era rivolto a certi malumori che erano presenti in una parte del suo Gruppo. Diceva testualmente il senatore Truzzi: « Un altro motivo fondamentale della legge sui patti agrari è che in una moderna società il valore del lavoro dell'uomo è un valore prioritario rispetto ad ogni altro fattore della produzione. La nostra Costituzione consacra queste priorità. Così, anche nel caso di rapporti o pattuizioni tra proprietà e coltivatori, il compenso del lavoro dell'affittuario, del mezzadro, del colono e delle loro famiglie deve avere la precedenza su ogni altro apporto. Questo ha una logica che potrebbe portare al caso limite nel quale il reddito del fondo non sia sufficiente a compensare tutti i valori produttivi, compresa la terra. Lo sforzo della legge è quello di conciliare questi apporti, ma non è possibile rovesciare la graduatoria dei valori che vede al primo posto il compenso del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia ».

Ebbene, colleghi della Democrazia cristiana, noi ci auguriamo di sbagliarci, ma l'impressione è che voi abbiate voluto, col peggioramento che avete introdotto nel testo che avete portato qui e respingendo anche gli emendamenti più importanti presentati dal nostro Gruppo, capovolgere senz'altro quei valori di cui parlava il collega Truzzi, mettendo al posto del lavoro il valore del profitto.

Concludo ricordando che proprio stamattina, ricevendo una delle tante delegazioni di coloni, mezzadri e fittavoli, soprattutto meridionali, un contadino delle Puglie mi ha fatto questa esplicita domanda: ma allora, senatrice, ogni speranza per noi è proprio finita, non possiamo più sperare, noi coloni, di convertire il nostro contratto di colonìa in affitto?

Senza fare propaganda, ma convinta di quello che esprimo oggi, rispondo qui che quella speranza deve restare e noi dobbiamo fare in modo che continui, perchè fino a quando ci saremo noi, amici e colleghi democristiani (e speriamo di essere anche più forti di quanto non lo siamo oggi), e fino a che nelle campagne ci saranno i coloni, i mezzadri, i fittavoli che credono nella possibilità di cambiare le cose nel nostro paese e di trasformare l'agricoltura, sono convinta che quella speranza può diventare certezza.

Ho visto — e concludo — che il Governo ha presentato un suo emendamento, a riprova, onorevole collega Melandri, che in fondo la contraddizione non era nostra ma semmai stava nel Governo e nella maggioranza. L'emendamento prevede appunto disposizioni in favore dei piccoli concedenti (che prima avevate tolto) e si riferisce soltanto alla prima parte, cioè quella che riguarda la deduzione dell'imposta sui redditi pari al 10 per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione. Manca tutta la parte relativa alla priorità nell'apporto strutturale, cioè quello delle direttive comunitarie, che noi riteniamo essere molto importante.

Per questa ragione, mentre consideriamo questo un passo avanti rispetto al fatto che prima non c'era nulla, mi permetto, onorevoli colleghi, di chiedere, con queste motivazioni, l'approvazione del nostro emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'emendamento del Governo 40. 0. 2 cerca di dare risposta alle esigenze che sono state prospettate nell'emendamento testè illustrato con molta dovizia di argomentazioni dalla collega Talassi. L'emendamento del Governo si differenzia dall'emendamento 40. 0. 1 in quanto risolve i problemi di bilancio prevedendo che la deduzione prevista dal primo comma decorra dall'inizio del 1981, e non comprende il contenuto del secondo comma di tale emendamento, dal momento che il premio

di apporto strutturale si è rivelato praticamente inattuabile.

Ricorderò a me stesso e ai colleghi che hanno lavorato per la definizione del testo poi votato dal Senato nella passata legislatura che su questa norma si lavorò a lungo e che essa ebbe un contributo di primaria importanza ed impegno da parte del collega Pegoraro. Tutti constatammo allora che le provvidenze in favore dei piccoli concedenti erano di entità abbastanza inadeguata. Comunque il Governo ritiene che sia opportuno andare incontro a queste esigenze e lo ha fatto presentando l'emendamento di cui ho parlato.

S E G N A N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E G N A N A . Onorevole Presidente, vorrei far presente, sia in relazione all'emendamento presentato dal Gruppo comunista che in relazione a quello presentato dal Governo, che l'espressione « deduzione dell'imposta » non è corrente nella legislazione tributaria. Le deduzioni sono quelle che si operano per portare il redidto lordo a reddito netto, mentre le cosiddette deduzioni di imposta nel linguaggio tecnico si chiamano detrazioni di imposta. Quindi la parola « deduzione » deve essere sostituita dalla parola « detrazione ».

P R E S I D E N T E . Senatore Talassi Giorgi, è d'accordo sulla richiesta del senatore Segnana?

T A L A S S I G I O R G I R E N A T A . Sì.

P R E S I D E N T E . Onorevole rappresentante del Governo, è d'accordo anche lei?

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sì, onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore.* Signor Presidente, con questo emendamento viene proposta la reintroduzione nell'articolato di una norma che era nel testo votato dal Senato nella passata legislatura. Questa norma era dettata dalla preoccupazione, se non dalla confessione, di non potere raggiungere il traguardo di un equo canone. Con la forcella da noi proposta nel disegno di legge al nostro esame si può ragionevolmente ritenere che ora le commissioni tecniche provinciali abbiano a disposizione uno strumento adeguato allo scopo. Infatti la forcella ora si articola su una base di 150 punti, cui vanno aggiunti 30 punti per la presenza di fabbricati rurali adeguati, 30 per la presenza di investimenti che determinino un sensibile aumento della produttività, 30 disponibili per le regioni e per casi particolari.

Non ci sarebbe quindi bisogno, a stretto rigore, di una norma *ad hoc* per i piccoli concedenti. Ma per sottolineare la nostra sensibilità a questi problemi mi dichiaro disponibile a considerare favorevolmente il problema. Su questo argomento credo però che sia preferibile l'emendamento del Governo 40. 0. 2 in quanto ci permette di superare le riserve formulate nella passata legislatura dalla Commissione bilancio che ci chiedeva di chiarire i limiti e le condizioni per la concessione del premio di apporto strutturale in modo da garantire che i relativi oneri si mantengano nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno in corso.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Mi associo alle considerazioni del relatore e quindi esprimo parere contrario.

P E R N A . Ci sono due commi uguali e poi c'è un altro comma . . .

P R E S I D E N T E . No, senatore Perna. Il primo comma dice: a partire dall'anno 1981. La data non è la stessa.

TALASSI GIORGI RENATA. Chiediamo la votazione per parti separate dell'emendamento 40. 0. 1.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, si procederà come richiesto dal senatore Talassi Giorgi.

Metto ai voti il primo comma dell'emendamento 40. 0. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo comma dell'emendamento 40. 0. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento 40. 0. 2, il cui secondo comma è identico al terzo comma dell'emendamento 40. 0. 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41. Se ne dia lettura.

BERTONE, *segretario*:

Art. 41.

(*Efficacia degli accordi*)

L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali o davanti al giudice ».

È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonìa parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali, e quelli di soccida.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BERTONE, *segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

" Sono validi fra le parti gli accordi, ancorchè in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, aventi natura di patto di reciproco vantaggio, stipulati in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali nazionalmente rappresentative ".

È fatto comunque divieto di deroga a quanto previsto dall'articolo 23, nonchè di stipulare nuovi contratti di mezzadria e colonìa parziaria e di corrispondere somma per buona entrata ».

41. 2 MAFFIOLETTI, SESTITO, ZAVATTINI, MACALUSO, DI MARINO, MIRAGLIA, ROMEO, LAZZARI, CHIELLI, TALASSI GIORGI Renata, SASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

" Sono validi tra le parti gli accordi ancorchè in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari stipulati con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, purchè la deroga trovi compenso per l'affittuario in una diversa utilità di entità comparabile ".

La deroga non può riguardare i criteri di determinazione del canone, la durata del contratto e le norme fissate nell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e negli articoli 14 e 15 della presente legge.

È fatto altresì divieto di deroga a quanto previsto dall'articolo 23, nonchè di stipulare nuovi contratti di mezzadria e colonìa par-

ziaria, di soccida e di compartecipazione esclusa quella stagionale. È fatto comunque divieto di corrispondere somme per buone entrate ».

41. 3 MAFFIOLETTI, SESTITO, ZAVATTINI, PINNA, MACALUSO, DI MARINO, MIRAGLIA, ROMEO, LAZZARI, CHIELLI

Sopprimere l'ultimo comma.

41. 1 FASSINO

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonìa parziaria, di soccida e di compartecipazione agraria esclusa quella stagionale ».

41. 4 PINNA, MAFFIOLETTI, ZAVATTINI, MIRAGLIA, SESTITO, CHIELLI, TALASSI GIORGI Renata, SASSONE

P R E S I D E N T E . Ricordo che l'emendamento 41. 2 è stato ritirato.

M A F F I O L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A F F I O L E T T I . Signor Presidente, signori del Governo, senatori, il fatto che ci presentiamo con un testo di emendamento diverso da quello che abbiamo prima presentato vuol dire che non ci siamo attestati su una posizione chiusa. Il fatto che abbiamo richiamato il testo originario non assorbe tutta una linea che abbiamo svolto, in modo articolato, in questo dibattito, per tentare di ricomporre uno schieramento largo attorno a dei princìpi fondamentali che ritenevamo e riteniamo in gran parte comuni.

Noi ci richiamiamo, presentando questo emendamento, non solo ad una logica complessiva della legge, ma ad una norma costituzionale. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'articolo 44 della Costituzione garantisce il conseguimento di equi rapporti sociali nei rapporti relativi all'attività agricola.

In secondo luogo, voglio sottolineare che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto che il regime della proroga legale dovesse essere considerato come uno strumento efficace per assicurare la realizzazione dello scopo previsto dalla norma costituzionale. Con questa legge noi siamo tutti avvertiti che, cessando il regime della proroga legale, cessa uno strumento fondamentale per perseguire e garantire, con la legge ordinaria, le finalità stabilite dall'articolo 44; per cui occorre, con questa stessa legge, ristabilire un equilibrio al fine di garantire l'equità dei rapporti sociali. Sappiamo inoltre che la stessa Corte costituzionale ha ritenuto illegittima una disciplina che non stabilisce un ristoro in favore di chi già beneficiava del diritto alla proroga legale. Sappiamo che per equità nei rapporti sociali si intende non soltanto la misura del canone, ma una serie di diritti relativi al rapporto derivante dal contratto agrario. Ora, la norma che vogliamo emendare riguarda gli accordi in deroga a questa legge. Perciò domando ai colleghi se hanno speso la loro fatica ed il loro impegno per varare un disegno di legge che poi potrebbe essere vanificato da accordi derogatori, tutti consapevoli che aboliamo l'articolo 23 della legislazione precedente che stabiliva alcuni diritti inderogabili. Ma noi dobbiamo sapere cosa facciamo e lo debbono sapere i contadini, il paese, perchè una normativa che faccia cessare il regime di proroga legale deve porsi il problema di come rispettare questa equità dei rapporti sociali garantita costituzionalmente per ristabilire una *par condicio* che di fatto non esiste.

Le norme proposte dalla Commissione non ci danno questa garanzia, anzi vanno in direzione opposta al rispetto di questo principio. Voglio subito dire che il nostro primo emendamento era relativo alla tutela e quindi alla rappresentanza delle associazioni professionali di categoria. Abbiamo riflettuto su questo e non per perfezionismo, ma per obbedire ad una logica più coerente. Ciò ci permette di rivolgere un invito ad una identica riflessione agli altri settori di questo Senato affinchè meditino bene sulla portata degli accordi in deroga che potrebbero vanifica-

re le finalità stesse di questo disegno di legge.

Credo perciò che tutti debbano essere consapevoli che se passasse il testo si potrebbe avere una prevalenza di accordi in deroga. Può darsi che il Ministro sia d'accordo con questa conseguenza che potrebbe derivare dall'approvazione di questa norma così come ci viene proposta, ovvero che ci sia una volontà di far cessare il regime della proroga, ma di non ripristinare un equilibrio sociale, di non rispettare l'articolo 44 della Costituzione e di fare una legge che può essere derogata da accordi dove non v'è parità effettiva tra le parti. Infatti sotto gli occhi ho uno di questi accordi che, pur con la presenza di un'associazione professionale, la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Mantova, è un esempio di quello che potrebbe accadere. Si potrebbe infatti avere una serie di deroghe in cui l'affittuario dichiara espressamente di rinunciare ai benefici di proroga, « rinuncia voluta e pretesa dallo stesso », come qui si legge, a tutti i diritti già inderogabilmente sanciti dalla legge del 1971.

Dobbiamo quindi sapere che c'è un problema di garanzia che si può offrire con la rappresentanza sindacale nell'atto di transazione o che può essere offerta dalla presenza del giudice; ma tutto questo è al di fuori dell'economia dell'atto: si tratta di garanzie che possono incidere sulla efficacia, sui modi in cui si forma questa volontà. Resta il fatto però che la legge quando vuole garantire veramente le parti più deboli in tutti i campi, nel diritto di famiglia, nel diritto del lavoro e così via, ricorre al sistema di stabilire alcune norme inderogabili.

Questa è la via maestra che anche la vecchia legislazione aveva seguìto. Allora vogliamo fare un passo indietro? Questa domanda vi rivolgiamo perchè, badate bene, noi stessi abbiamo riflettuto a lungo: non ci siamo presentati qui con un atteggiamento pregiudiziale, ma abbiamo cercato in vari modi di ragionare perchè nessuno di noi vuole fare questioni di principio o di bandiera.

Su questo problema la riflessione è necessaria perchè senza dubbio non è possibile che si voglia da parte di tutti voi fare retrocedere questa normativa al rango affievolito di normazione derogabile. Se lo volete, dovete dirlo con chiarezza, debbono saperlo tutti. Pertanto secondo noi le parti possono benissimo andare avanti al giudice e fare un accordo e indubbiamente la presenza del giudice costituirà una garanzia che potrà incidere sull'efficacia dell'accordo stesso, ma è sul merito dell'accordo che la legge deve stabilire norme di principio che non possono essere derogate. Questa è la garanzia della *par condicio*, questa è la via per ristabilire quel principio che prima era assicurato dal regime di proroga legale che la Corte costituzionale aveva già dichiarato uno strumento per assicurare il conseguimento dei fini stabiliti dall'articolo 44 della Costituzione.

Caduto quel regime, bisogna ricorrere ad altri sistemi e questo ci proponiamo di fare stabilendo la inderogabilità, che del resto, ripeto, era già prevista dalla normazione precedente. Questa, a nostro giudizio, è l'unica seria via per incidere nel merito degli accordi e delle transazioni e per evitare che questi accordi e transazioni rappresentino un modo per superare la stessa normativa che vi apprestate a varare. Pertanto proponiamo la inderogabilità di alcuni diritti. In particolare, essendo superato l'articolo 23 della legge n. 11 del 1971, il nostro emendamento circoscrive la derogabilità dei diritti. Non esclude la derogabilità ma la riserva ad una sfera precisa. La deroga infatti, secondo la nostra proposta, non può riguardare i criteri di determinazione del canone, la durata del contratto e le norme fissate nell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1971, numero 11, nonchè negli articoli 14 e 15 della presente legge. Questi articoli riguardano un insieme di punti fondamentali che riteniamo non possano essere derogati.

Come vedete, ci muoviamo su una via che voi già avete intuito perchè nel testo originario della Commissione avevate scritto che l'accordo doveva obbedire al criterio del reciproco vantaggio. Poi questa parola fu cancellata, ma evidentemente già ci si poneva su questa via, cercando di stabilire un rapporto fra quelle utilità comparabili, a cui si perveniva con la transazione, che era già il merito degli accordi e delle transazioni che

si potevano fare legittimamente e che aprivano la strada ad un sindacato di legittimità.

Crediamo di aver perseguito una via già praticata nella legislazione precedente che è quella di fissare alcune norme inderogabili. Per questo riteniamo di aver offerto alcuni elementi di riflessione e di meditazione. Ripeto però che, secondo noi, questa è la via corretta che l'Assemblea dovrebbe seguire non per fare di questa discussione un confronto pregiudiziale e meccanico ma cogliendo l'occasione per approvare una seria legge di riforma dei contratti agrari. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Maffioletti, immagino che con questo intervento abbia illustrato anche l'emendamento subordinato.

M A F F I O L E T T I . Sì, signor Presidente.

F A S S I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 41 che noi liberali proponiamo è volta al fine di non gravare eccessivamente in forme che soprattutto potrebbero, ai limiti, assumere carattere di incostituzionalità.

Ci sembra, infatti, non serio stabilire un divieto di stipula di un contratto senza poter comminare sanzioni a carico di chi elude il divieto. Questo noi liberali lo dicemmo al momento dell'approvazione della legge del 1964, che avrebbe dovuto abolire la mezzadria e la colonìa, e lo ripetiamo oggi.

Infatti stabilire il divieto di stipulare certi contratti, che dovrebbero essere aboliti da tempo, significa confermare l'impotenza della legge precedente o l'impotenza che si ripete con il secondo comma dell'articolo 41, in quanto, come si è detto, il divieto è privo di ogni tipo di sanzione.

Con questa premessa proponiamo l'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere parere sugli emendamenti in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Questo articolo 41 forse è stato sottovalutato; credo che esso potrà assumere una funzione di grande rilevanza per ristabilire un clima di fiducia tra le parti. La norma dell'articolo 41 è quella che prevede la validità degli accordi diretti tra le parti, purchè stipulati con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, che ne garantiscano l'equità. Tale norma consentirà maggiore flessibilità nell'applicazione dell'intera normativa, per l'adattamento che potrà permettere alle molteplici situazioni della realtà italiana.

Sono contrario però ai mutamenti che vengono proposti con l'emendamento 41. 3, in quanto introducono in un istituto già positivamente collaudato (vedi gli accordi della Lombardia) elementi di equivoca interpretazione. La clausola che gli accordi in deroga debbano avere natura di patto di reciproco vantaggio può essere fonte delle più arbitrarie interpretazioni in sede giudiziaria. È molto più semplice e certo attenersi al testo della Commissione, che riproduce esattamente quello concordato all'unanimità da tutte le forze politiche nella passata legislatura.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, non è per sostituirmi al Sottosegretario che ha iniziato il dibattito, in quanto io ero assente, e che ho ritenuto continuasse a sostenere le tesi del Governo; non è per sostituirmi al senatore Fabbri, che con tanta competenza e precisione ha portato avanti l'esame del testo e gli emendamenti del Governo, che prendo la parola, ma per ribadire quanto ha già detto il relatore. Questo articolo era stato concordato nella passata legislatura con tutti i gruppi politici (*interruzione del senatore Libertini*) e c'è una ragione. Noi abbiamo con questa legge sistemato la posizione degli affittuari, per quanto riguarda la situazione

esistente; per il futuro — lo diciamo chiaramente — vogliamo lasciare un certo margine di elasticità, di flessibilità per il mercato, certamente garantendo i contraenti da ogni e qualsiasi eventuale pressione estranea.

Abbiamo stabilito che i contratti che vengono stipulati tra i proprietari e gli affittuari in deroga a questa legge, liberamente sottoscritti davanti alle organizzazioni sindacali (o abbiamo fiducia nelle nostre organizzazioni sindacali o non l'abbiamo), debbono avere validità. Secondo noi questa è l'apertura che permette a terreni produttivi, tipo quelli dei pioppi, su cui abbiamo fatto un po' di polemica l'altra volta, di essere messi a coltura.

Per quanto riguarda l'emendamento 41.4, è una conseguenza che non accettiamo, in quanto è già respinta. Il testo della Commissione dice: « È fatto divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonìa parziaria, di compartecipazione agraria » eccetera, e questa è già una garanzia che non si torna a forme surrettizie di istituti che vogliamo superare.

Al senatore Fassino diciamo che non si capisce la sua logica: questo è un articolo liberalizzante che permette di poter dare in affitto terreni con l'accordo delle parti; non riesco a capire perchè lo si voglia sopprimere. Comunque sono contrario al suo emendamento.

Riepilogando, sono contrario agli emendamenti 41.3 e 41.4, perchè ci sembra sufficientemente garantista il testo della Commissione, e 41.1 del senatore Fassino.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.3, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori.

P E R N A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Abbiamo ascoltato attentamente le repliche del relatore e del Ministro e non abbiamo nessuna difficoltà ad ammettere — era stato già detto dal collega Maffioletti — che il testo dell'articolo 41 proposto dalla Commissione corrisponde, in tutto o in gran parte, a un testo già deliberato nella precedente legislatura. Questo, però, non risolve la questione per i vari motivi che il collega Maffioletti ha chiaramente indicato. Il fatto che tutto il Senato fosse incorso in un errore non significa che il Senato non lo possa riparare, dopo più di un anno di tempo da quando lo ha commesso. L'errore è di duplice natura: giuridica e politica. Avevamo a suo tempo espresso il nostro assenso alla norma per cui, o con l'assistenza delle organizzazioni professionali o davanti al giudice, possono essere fatti accordi in deroga alla legge; purchè tuttavia — aggiungiamo adesso — venga circoscritta la materia del transigibile. Questo per una precisa ragione giuridica: l'articolo 44 della Costituzione riserva alla legge, e non all'accordo sindacale, la determinazione degli obblighi e vincoli da porre alla proprietà privata terriera, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali. Riserva alla legge: la legge può essere più o meno dettagliata (e noi siamo d'accordo che non sia troppo dettagliata), ma quando viene proposta una formulazione con cui questa legge sui patti agrari può essere totalmente derogata, in ogni sua parte, e quando questo viene a coincidere — come è stato fatto notare — con la abolizione del sistema di proroga legale, il dettato costituzionale viene totalmente eluso. Che poi, di fatto, possa anche accadere che la contrattazione sindacale ripari a questo errore del legislatore non elimina di per sè l'errore legislativo, giacchè questo errore può comportare in molti casi i rischi già spiegati dal collega Maffioletti e provati con un documento che non può essere oppugnato da nessuno.

Questo è l'aspetto giuridico. Ma c'è l'aspetto politico. Passiamo da un sistema di proroga legale ad un sistema di contratti a durata definita, prorogabili con il consenso delle parti. Così eliminiamo il vincolo oggi esistente sulla proprietà terriera e passiamo ad un regime di contratti che hanno, sì, una certa durata, una certa importanza, ma non sono garantiti nella loro rinnovazione.

Passiamo quindi ad un regime in cui il potere del proprietario viene aumentato e quello del concessionario diminuito. Non sto a ripetere tutte le questioni che sono sorte a proposito di questo problema nella determinazione dei minimi e dei massimi della « forcella » dei canoni e nel calcolo dei famosi conguagli e di altre norme già ampiamente discusse. Non lo sto a ripetere se non per sottolineare che anche nell'esame di quelle disposizioni nè il relatore, nè il Ministro, nè il Sottosegretario, nè la maggioranza hanno tenuto esattamente conto del dettato costituzionale e della portata politica della legge.

C'è un'altro aspetto della rilevanza politica dell'articolo 41: con quale argomento possiamo pensare di proporre all'impresa diretto-coltivatrice, che non sia proprietaria del fondo su cui lavora, una prospettiva di stabilità se non si stabiliscono alcune norme inderogabili che tengano elevato il suo potere contrattuale là dove da parte del proprietario possono essere mosse una infinità di questioni? Ad accordi transattivi si può addivenire in modo non squilibrante purchè da una parte e dall'altra si riconosca che si deve fare qualche mutamento nel regime di quel contratto di affitto e, con l'assistenza o no delle organizzazioni sindacali, si faccia di comune accordo quel mutamento. Ma si può pervenire a questo mutamento anche con citazioni in giudizio per inadempimento da parte di proprietari, magari fatte a raffica da una intera associazione di proprietari, in modo che sulla base di questo ricatto si giunga ad imporre, in deroga a tutta la legge, accordi di carattere iugulatorio.

Questa è la questione politica, e dinanzi ad essa le risposte date dal relatore e dal Ministro non contano assolutamente niente, perchè eludono l'aspetto fondamentale della reciproca posizione delle parti. Anche la risposta che è stata data dal relatore, che ritiene inopportuno reinserire nel testo il parametro del reciproco vantaggio, dell'utilità reciproca, è una risposta che non spiega nulla perchè per volere provare troppo prova in sostanza il contrario, e cioè che quel criterio, indicato da noi come vincolante, potrebbe essere più che ragionevole; non vale, infatti, affermare che si vuol fare un processo alle intenzioni, se la normativa non provvede adeguatamente.

La questione sulla quale il Senato è chiamato ora a decidere è, invece, molto semplice: si vuole ammettere che tutto quello che si è votato fino a questo momento, dall'articolo 1 all'articolo 40, possa essere derogato senza nessun impedimento o freno legislativo? Si vuol fare questo? Se lo volete fare, fatelo, ma sbagliate. Se il testo dell'articolo 41 passerà come è ora, la conflittualità nelle campagne aumenterà enormemente, e i problemi economici e sociali che si apriranno non saranno poi domabili se non con interventi tardivamente riparatori. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Bacicchi, Zavattini, Montalbano, Miana, Sassone, Miraglia, Tedesco Tatò Giglia, Di Marino, Talassi Giorgi Renata, Sega, Ziccardi, Panico, Ottaviani, Romeo, Perna, Cossutta, Pinna, Guerrini, Grossi, Antoniazzi, Procacci e Ciacci hanno richiesto che la votazione sull'emendamento 41. 3 sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto. Avverto che anche per questa votazione procederemo mediante appello.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporanno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera. Coloro che intendono astenersi dovranno mettere le due palline, la bianca e la nera, insieme nella terza urna che è al centro tra le altre due.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello dei senatori.

B E R T O N E , *segretario, fa l'appello.*

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Accili, Agrimi, Amadeo, Angelin, Antoniazzi, Argiroffi, Avellone,

Bacicchi, Baldi, Barsacchi, Bartolomei, Bausi, Bellinzona, Benassi, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berti, Bertone, Bevilacqua, Bisaglia, Boggio, Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Borzi, Bozzello Verole, Branca, Brugger, Bufalini, Busseti, Buzzi,

Cacchioli, Calamandrei, Calarco, Calice, Canetti, Carlassara, Cazzato, Cengarle, Chiarante, Chiaromonte, Chielli, Ciacci, Cipellini, Coco, Colajanni, Colella, Colombo Ambrogio, Colombo Vittorino (Lombardia), Colombo Vittorino (Veneto), Conterno Degli Abbati Anna Maria, Conti Persini, Corallo, Cossutta, Costa,

D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio, D'Amico, De Carolis, de' Cocci, De Giuseppe, Degola, Della Briotta, Della Porta, Del Nero, Del Ponte, Deriu, De Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo, Di Marino, Di Nicola,

Fabbri, Faedo, Falcucci Franca, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Fermariello, Ferralasco, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrucci, Filetti, Fimognari, Finessi, Fiori, Flamigni, Fontanari, Forma, Forni, Fossa, Fosson, Fracassi, Fragassi,

Gatti, Genovese, Gherbez Gabriella, Giacometti, Giovannetti, Giust, Gozzini, Graziani, Grazioli, Grossi, Gualtieri, Guerrini, Gusso,

Iannarone,

Jannelli, Jervolino Russo Rosa,

Lai, Lapenta, La Porta, La Valle, Lazzari, Lepre, Libertini, Lombardi, Longo, Lucchi Giovanna,

Macario, Maffioletti, Mancino, Manente Comunale, Maravalle, Marchetti, Marcora, Margotto, Marselli, Martinazzoli, Martino, Mascagni, Masciadri, Mazza, Mazzoli, Melandri, Merzario, Mezzapesa, Miana, Milani Armelino, Milani Giorgio, Mineo, Miraglia, Mitterdorfer, Modica, Mola, Montalbano, Morandi, Morlino, Murmura,

Napoleoni, Nepi, Noci,

Oriana, Orlando, Ottaviani,

Pacini, Pala, Panico, Papalia, Parrino, Pasti, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Perna, Petrilli, Petronio, Pieralli, Pinna, Pinto, Pistolese, Pollastrelli, Pollidoro, Procacci,

Ravaioli Carla, Rebecchini, Recupero, Riccardelli, Ricci, Riggio, Ripamonti, Romanò, Romei, Romeo, Rosi, Rossanda Marina, Ruhl Bonazzola Ada Valeria,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santalco, Santonastaso, Saporito, Sarti, Sassone, Scardaccione, Scelba, Scevarolli, Schiano, Sega, Segnana, Segreto, Sestito, Signorello, Signori, Spezia, Spinelli, Stammati,

Talassi Giorgi Renata, Tambroni Armaroli, Tanga, Tarabini, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tiriolo, Tolomelli, Tonutti, Toros, Triglia, Tropeano, Truzzi,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Valiante, Valori, Vecchietti, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Vettori, Vincelli, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe, Vitalone,

Zavattini, Ziccardi, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Anderlini, Castelli, Codazzi Alessandra, Granelli, Granzotto, Guttuso, Lavezzari, Stefani, Talamona.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 41. 3:

Senatori votanti	249
Maggioranza	126
Favorevoli	107
Contrari	142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 41. 1, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41. 4, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 41.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Voglio far notare che all'ultimo comma dell'articolo 41, ultima riga, c'è un errore materiale: c'è infatti una virgola dopo la parola « stagionali », virgola che va soppressa come si desume dalla congiunzione « e » che segue.

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Unicamente per una precisazione, a seguito della replica del Ministro. Il Partito liberale, a nome del quale parlo, è favorevole al primo comma di questo articolo; era contrario al secondo comma, ma siamo favorevoli all'articolo 41 in quanto riteniamo fondamentale e quindi liberalizzante (come diceva molto bene il Ministro) il libero incontro della volontà delle parti con l'ausilio delle organizzazioni sindacali nella stipula dei contratti. Ci sono infatti molte situazioni locali e molte situazioni personali che non la legge ma il contratto fra le parti soltanto potrà risolvere. Per questo il primo comma dell'articolo 41 ci sembra importantissimo, anche per correggere le numerose distorsioni che dobbiamo lamentare in questa legge.

Voteremo quindi a favore dell'articolo 41, anche se non concordiamo sul secondo comma.

Presidenza del vice presidente FERRALASCO

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 41, con la correzione indicata dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 42.

(*Obbligo del tentativo stragiudiziale di conciliazione*)

Chi intenda proporre in giudizio domanda relativa a controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura entro 20 giorni da tale comunicazione convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.

Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'Ispettorato dell'agricoltura.

Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni dalla

comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

(*È approvato*).

Art. 43.

(*Controversie agrarie e rilascio*)

Sono di esclusiva competenza delle Sezioni specializzate agrarie, istituite con legge 2 marzo 1963, n. 320, tutte le controversie relative ai contratti agrari di qualsiasi specie e natura, ivi comprese quelle relative alla applicazione dell'articolo 15 della presente legge.

Sono inoltre di competenza delle predette Sezioni tutte le controversie in materia di prelazione e di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

In tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal titolo IV, capo I, del libro secondo del codice di procedura civile.

Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva.

(*È approvato*).

Art. 44.

(*Impresa familiare coltivatrice*)

Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonìa parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorre tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari.

Il rapporto continua anche con un solo familiare, purchè la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.

Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti della propria famiglia che continuino la diretta conduzione o coltivazione del fondo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

All'ultimo comma sostituire le parole: « anche senza il consenso » *con le altre*: « col consenso ».

44. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. La Commisisone è contraria.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 44. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 44.

T A L A S S I G I O R G I R E N A T A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TALASSI GIORGI RENATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore dell'articolo 44, non solo perchè è l'articolo che era nel testo precedente, non modificato, ma anche per alcune specifiche considerazioni che brevemente illustrerò.

Il presente articolo, infatti, va nella direzione di applicare concretamente un principio fondamentale di eguaglianza e di pari dignità e responsabilità dei membri della famiglia dell'impresa coltivatrice, sancito nell'articolo 89 della nuova legge del diritto di famiglia, oggi articolo 230-*bis* del codice civile, con particolare riferimento al coniuge e ai figli non titolari di impresa familiare. È importante esplicitare sotto il profilo giuridico, secondo noi, questo diritto, poichè le norme contenute nel diritto di famiglia, pur se importanti sul piano del principio e dirompenti dal punto di vista culturale e ideale, da sole però non bastano, soprattutto per le imprese a conduzione familiare, a determinare quella parità di trattamento dei membri della famiglia anche per interessate interpretazioni restrittive di chi intende la pari eguaglianza dei membri della famiglia solo in rapporto alla divisione degli utili d'impresa o della partecipazione agli utili e ai beni acquistati con la comunione, agli incrementi degli stessi in base alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e non invece al fatto che chi partecipa all'impresa familiare col proprio lavoro ha diritto alla qualifica di coimprenditore che deve avere un rilievo esterno anche sul piano giuridico, finora riconosciuto soltanto all'imprenditore titolare dell'impresa stessa; tanto che l'ormai anacronistico e arcaico termine di « coadiuvante » è purtroppo ancora presente nel considerare l'apporto all'impresa familiare delle donne e dei figli come se tale apporto fosse soltanto marginale e sussidiario e non già, come avviene in realtà, spesso fondamentale sia sul piano della quantità che su quello della qualità nella conduzione dell'impresa coltivatrice.

Ma il danno di questa discriminazione, che ci riporta col pensiero al vecchio e famigerato coefficiente Serpieri, non è solo di carattere morale, ma anche sostanziale. Infatti, per esempio, un membro della famiglia imprenditrice (moglie, figlio o figlia) che svolge il suo lavoro nell'azienda non può rappresentare l'impresa nel rapporto con gli istituti di credito, con le forme associate, con le cooperative e se non ha la delega del titolare dell'impresa non ha diritto al voto nelle sedi ove si decidono cose essenziali per l'azienda stessa.

Sovente per esempio, nel Sud in particolare, questa discriminazione fa slittare di anni la corresponsione delle integrazioni sull'olio, sul vino ed altri prodotti perchè può succedere che il titolare sia emigrato all'estero.

Altri casi di discriminazione si sono verificati nel corso di questi anni, per esempio nel conferimento dei fondi della CEE per la formazione professionale all'impresa coltivatrice, per cui si può assistere al fatto che alcune regioni hanno addirittura classificato in categoria A i titolari dell'impresa, in categoria B i coadiuvanti, discriminando questi ultimi con contributi inferiori. Ma potrei continuare — e non voglio dilungarmi oltre — per dire che, nonostante il diritto di famiglia e nonostante la legge n. 903 sulla parità sanzionino che il lavoro della donna è pari a quello dell'uomo, in realtà, nell'impresa a conduzione familiare in agricoltura, minori sono i benefici che ne sono derivati proprio per una interpretazione restrittiva del 230-*bis* del codice civile. Ecco perchè l'articolo 44 che ci apprestiamo a votare vuole eliminare questa discriminazione e considera la famiglia imprenditrice nella sua unitarietà e dà ai suoi membri uguale responsabilità e dignità.

Ciò significa che è la famiglia a decidere che l'impresa può essere rappresentata dai suoi vari componenti e non solo dal titolare in tutte le sedi economiche, associative e finanziarie con diritto di decisione anche in sede di voto e con il risultato di favorire una domanda di democrazia e di partecipazione che pur con travagli e contraddizioni si va estendendo anche nelle nostre campagne.

Ma l'innovazione più importante si riferisce al diritto del componente la famiglia,

non titolare, di avere rapporti giuridicamente riconosciuti con la proprietà, di poter chiedere la conversione del contratto di mezzadria, colonìa, compartecipazione anche da parte di un componente la famiglia, moglie, figlio o figlia, purchè la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente e, qualora non sussista l'impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessionario anche senza il consenso del concedente ad uno o più membri della propria famiglia. Penso a questo punto ai figli che possono tornare sul fondo, a molte ragazze figlie di mezzadri lavoranti a domicilio che con questo maggiore riconoscimento possono scegliere di diventare imprenditori e imprenditrici a tutti gli effetti.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, quando in quest'Aula cinque anni fa si dibattevano le varie delicate norme del nuovo diritto di famiglia nelle campagne italiane le donne coltivatrici coniavano uno *slogan* che divenne ben presto parola d'ordine di mobilitazione e di lotta e credo che ognuno di noi lo abbia presente; esso diceva: nè tuo nè mio, ma nostro. In questo *slogan* c'era tutta la rabbia di un'antica e nuova condizione di emarginazione anche giuridica della donna, ma era ben presente la coscienza che la società era andata avanti, più avanti rispetto alle leggi che sancivano quella inferiorità.

Per questo in prima fila le coltivatrici si sono battute venendo anche qui in Parlamento per far sentire la loro voce, insieme a milioni di altre donne e ragazze, che era sì di protesta ma anche di fiducia e di speranza. Il nuovo diritto di famiglia è diventato importante realtà, ma da solo — abbiamo detto — non basta. Con questo articolo, che certo non risolve tutte le disparità presenti nel mondo agricolo, si fa però un ulteriore passo in avanti per dare pieno riconoscimento al ruolo della lavoratrice autonoma, per darle più potere di partecipazione e di decisione, perchè anche con il suo contributo vada avanti quel processo di rinnovamento delle nostre campagne di cui hanno bisogno le donne ma anche l'intera società.

Per queste considerazioni votiamo l'articolo 44. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 44. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 45.

(*Diritti degli eredi*)

Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che al momento dell'apertura della successione risultino avere esercitato o continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola in qualità di conduttori o coltivatori o coadiutori del defunto hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.

I rapporti tra i coeredi, di cui al precedente comma, sono disciplinati dalle norme previste dalla presente legge per l'affitto dei fondi rustici, con inizio dalla data di apertura della successione.

L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi conduttori o coltivatori è causa di decadenza dal diritto previsto dal primo comma del presente articolo.

I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.

In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante e soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi del conduttore vi sia persona idonea a sostituirlo.

(*È approvato*).

Art. 46.

(*Terreni oggetto di concessione edilizia*)

Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad

utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera racomandata con avviso di ricevimento contenente gli estremi della concessione.

Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale convoca le parti sulla località, compie i necessari accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto e delle opere di cui all'articolo 14, comma primo. La stima deve essere comunicata alle parti entro 30 giorni dal ricevimento della copia della raccomandata da parte dell'Ispettorato, ed è definitiva.

Il conduttore, concessionario o mezzadro ha diritto di ricevere, potendo ritenere il fondo sino al pagamento, in mancanza di idonea garanzia, della somma stabilita dall'Ispettorato, nonchè in aggiunta, l'indennità prevista dal precedente articolo 40.

Il rilascio deve avvenire decorsi 30 giorni dall'eseguito pagamento di quanto previsto nel comma precedente o dalla notificazione dell'effettuato deposito bancario della somma in caso di mancato ritiro. Ove il rilascio non sia stato effettuato entro il termine suddetto, il richiedente può ottenerlo con provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, da richiedere entro quindici giorni dalla scadenza del termine stesso.

La decorrenza dei termini fissati nella concessione edilizia rimane sospesa fino alla data dell'effettivo rilascio.

Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza della concessione edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai sensi del quarto comma vengono trattenute dal conduttore, concessionario o mezzadro a titolo di risarcimenti danni.

Restano ferme, anche per quanto attiene agli indennizzi, le norme sulla espropriazione per pubblica utilità.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Al terzo comma, in fine, sostituire le parole: « ed è definitiva » *con le altre*: « e non è vincolante ».

46. 1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Non vertiamo in tema di arbitrato e pertanto nel caso di rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa ai fini edilizi non è dato devolvere ad un terzo estraneo alle parti e particolarmente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, di determinare la stima e le somme relative in via definitiva senza possibilità di contestazione o di controllo.

Riteniamo quindi che questa norma sia anticostituzionale e che pertanto l'ispettorato debba dare solo un parere non avente efficacia vincolante.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Il parere è contrario.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 46. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 46. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 47.

(*Utilizzazione agricola di terreni demaniali e patrimoniali*)

Fermo quanto disposto dall'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, le norme di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, si applicano, ai fini della determinazione dei canoni, anche ai terreni appartenenti al demanio pubblico e a quelli delle Regioni, Province e Comuni soggetti al regime dei beni demaniali, nonchè a quelli che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti pubblici non territoriali, semprechè permanga la utilizzazione agricola dei terreni medesimi, con esclusione di quelli a rotazione agraria.

L'ultimo comma del citato articolo 22 della legge 11 febbraiio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

« Qualora vi sia una pluralità di richieste si procederà alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a ciò destinati ».

(*È approvato*).

Art. 48.

(*Terreni destinati a forestazione*)

Per i terreni destinati a forestazione e compresi nella carta delle destinazioni potenziali agricolo-silvo-forestali ai sensi dell'articolo 10, comma secondo, della legge 27 dicembre 1977, n. 984, potranno essere stipulati contratti di affitto di lunga durata e a condizioni particolari con l'assistenza delle organizzazioni professionali di rispettiva appartenenza, in conformità con quanto previsto all'articolo 41 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 49.

(*Terreni montani destinati ad alpeggio*)

Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, potranno essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 2 della presente legge, purchè non inferiore ad anni 6. Il canone verrà concordato dalle parti in conformità con quanto stabilito dall'articolo 41.

(*È approvato*).

Art. 50.

(*Terreni demaniali e patrimoniali*)

Le norme della presente legge si applicano anche alle concessioni per uso agricolo dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, coltivati a rotazione agraria, semprechè non ne sia compromessa l'utilizzazione anche immediata, per i fini ai quali sono destinati.

(*È approvato*).

Art. 51.

(*Rapporti regolati dalla presente legge*)

La presente legge si applica a tutti i rapporti anche se oggetto di controversie non definite con sentenza passata in giudicato o con transazione stipulata in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ad eccezione di quanto previsto nel primo comma dell'articolo 39 della presente legge.

Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo 23 della presente legge, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti agrari associativi nonchè giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

51.2 FASSINO

Sostituire il primo comma con il seguente:

« La presente legge non si applica ai rapporti oggetto di controversie in corso anche se non definiti con sentenza passata in giudicato o con regolare transazione ».

51.1 PISTOLESE, CROLLALANZA, RASTRELLI, MITROTTI, FILETTI, FINESTRA, MARCHIO, POZZO

Al primo comma, dopo le parole: « tutti i rapporti », *inserire le altre*: « in corso, pure di fatto, ».

51.3 MAFFIOLETTI, ZAVATTINI, DI MARINO, MIRAGLIA, LAZZARI, CHIELLI, TALASSI GIORGI Renata, SASSONE

FASSINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Chiediamo con questo emendamento la soppressione dell'articolo in quanto esso, a nostro avviso, interferisce sui rapporti che sono ancora di fronte al giudice.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Riteniamo che non possa approvarsi l'articolo così come licenziato dalla Commissione, perchè le norme della presente legge non possono applicarsi, ad esempio, al caso in cui, pur non essendo la sentenza passata in cosa giudicata, essa abbia efficacia esecutiva e sia stata eseguita con l'avvenuto rilascio dell'immobile. Alla reintegra nel contratto e nel possesso del fondo si può provvedere soltanto nel caso di accoglimento del gravame (in appello od in Cassazione) ove la sentenza eseguita sia riformata.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Molto brevemente, signor Presidente. La ragione di questo emendamento è quella di introdurre le parole « di fatto » perchè tutti sappiamo che, nonostante i divieti, sono sopravvenuti dei contratti ai quali occorre riferirsi. È intervenuta poi una giurisprudenza contrastante della Cassazione sull'applicabilità della proroga legale ai contratti stipulati dopo il 1964.

Vogliamo favorire l'immissione di forze giovani nell'agricoltura e quindi riteniamo che, essendosi questa articolazione contrattuale sviluppata nonostante il divieto attraverso l'instaurazione di fatto di rapporti che erano regolati dalla legge 4 agosto 1971, numero 592, occorra inserire una dizione che comprenda tutti questi rapporti. Per questi motivi sottoponiamo l'emendamento all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SALVATERRA, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento soppressivo 51.2, al 51.1 e al 51.3. Sono contrario all'emendamento 51.3 perchè con la dizione: « pure di fatto » si potrebbero convalidare per legge anche occupazioni abusive.

F A B B R I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Esprimo parere contrario ai primi due emendamenti. Per quanto riguarda l'emendamento 51. 3, mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 51. 2, presentato dal senatore Fassino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51. 1, presentato dal senatore Pistolese e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51. 3, presentato dal senatore Maffioletti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Voci dal centro. Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. I senatori favorevoli all'emendamento si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 51. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 52.

(*Contratti per i quali è esclusa l'applicazione della presente legge*)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali o alle concessioni per coltivazioni intercalari, alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Sostituire le parole: « e alle vendite di erbe di durata inferiore all'anno » *con le altre*: « Per le vendite di erbe, quale che ne sia la durata, si applicano le norme di cui al capo II del titolo primo della presente legge ».

52. 1 MIRAGLIA, SASSONE, TALASSI GIORGI Renata, ZAVATTINI, DI MARINO, SESTITO, PINNA, CHIELLI

Aggiungere in fine le seguenti parole: « prodotte su terreni di aziende con rotazione agraria, escluse quelle prodotte su terreni a pascolo permanente ».

52. 2 IL GOVERNO

S E S T I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S E S T I T O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 52 stabilisce che le disposizioni della presente legge non si applicano alla vendita di erbe di durata inferiore ad un anno.

Poichè si tratta di vendita di un prodotto e non di affitto, sembrerebbe esatto non sottoporre tale contratto alle norme che la nuova legge stabilisce per la durata dell'affitto, ma non è esatto, nè giusto, nè rispondente agli interessi dell'economia del paese oltre che a quelli degli allevatori, escludere determinate vendite di erbe dal regime dell'equo canone (nel caso, anzi, dovrebbe parlarsi più propriamente di equo prezzo).

Le vendite di tutte le erbe, anche quelle di durata inferiore all'anno, sono state sempre assoggettate a tale regime, a partire dal 1948 in poi: infatti l'articolo 7 della legge 14 agosto 1948, n. 1140 sull'equo canone del-

l'affitto così statuisce: « Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai contratti di terreni pascolativi di durata inferiore ad un anno agrario e a quelli di vendita delle erbe per il pascolo ». Tale norma è stata prima prorogata dalla legge 3 agosto 1949, n. 476, poi ribadita, con disposizione espressa, dalla legge 12 giugno 1962, n. 567. L'articolo 24 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, che pure esclude dalla trasformazione in affitto determinate specie di vendita di erbe di durata inferiore ad un anno, detta norme specifiche per l'applicazione anche a tali vendite delle disposizioni sull'equo canone, stabilendo che nella « determinazione dei canoni per i contratti di vendita di erbe di durata inferiore ad un anno si applicano i criteri stabiliti all'articolo 3 della presente legge, con riferimento ai terreni a pascolo, proporzionando l'ammontare del canone al periodo pascolativo previsto dal contratto ». Non ha senso comunque, a nostro parere, limitare la normativa sull'equo canone solo alla vendita di erbe annuale o ultrannuale, perchè identica è la natura e la funzione che adempiono tutte le vendite di erbe, quale che ne sia la durata.

Dettare norme diverse soltanto in funzione della loro durata significa porre in essere un trattamento iniquo e, a nostro parere, violare il principio costituzionale della eguaglianza di trattamento fra i cittadini. Va tenuto presente che la maggior parte delle vendite di erbe è rappresentata proprio da quelle di durata inferiore all'anno e ciò sia perchè gli ovini, i più interessati a tale tipo di vendita, sono soggetti a transumanza (d'inverno pascolano in pianura e d'estate in montagna) sia perchè i proprietari di terreni, ad evitare il radicarsi di rapporti di lunga durata meno regolamentabili in modo iugolatorio, sono soliti stipulare contratti scritti di durata fittiziamente inferiore a dodici mesi (di norma per non più di nove mesi) per più anni consecutivi sempre per gli stessi fondi, fondi che in effetti i pastori detengono in modo continuativo per più anni, con il consenso degli stessi proprietari.

Lasciare la vendita di erbe infrannuali libera da vincoli significa incrementare la rendita fondiaria anche relativamente agli altri contratti di utilizzazione delle erbe, incrementando altresì la stipulazione di tali contratti precari, legati, in maggioranza, allo stato di incoltura delle erbe. Non si può non tener conto, infine, che l'allevamento degli ovini sta raggiungendo, dopo un lungo periodo di gravissima crisi, i livelli degli anni '45-'50. Sono circa dodici milioni i capi esistenti; la loro importanza è fondamentale per l'agricoltura ed ogni aumento dei prezzi di produzione, quale quello che deriverebbe sicuramente dall'approvazione del criticato articolo 52, comporterebbe un serio ostacolo alla loro necessaria diffusione in un campo, quello della produzione di carne, nel quale il nostro paese è altamente e notoriamente deficitario.

Infine va precisato che interessate alla regolamentazione dei contratti relativi alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno sono larghissime fasce di allevatori, presenti in modo massiccio in regioni come la Sardegna, l'Abruzzo, il Lazio, l'Umbria ed in quelle dell'arco alpino. Mossi da queste ragioni chiediamo agli onorevoli senatori di volere approvare il proposto emendamento.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, il nostro emendamento si illustra da sè.

S C A R D A C C I O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A R D A C C I O N E . Proprio in linea con quanto ripetutamente il collega Di Marino mi invita a fare, prendo la parola sull'emendamento 52. 2 presentato dal Governo. Come è noto l'articolo 52, escludendo dall'applicazione di queste norme coloro i quali utilizzano in affitto « erbe » per un periodo inferiore ad un anno, porterebbe alla esclusione di tutti gli armentari, di tutti gli allevatori cioè della montagna meridionale che sistematicamente hanno dato vita alla transumanza del bestiame della montagna verso i

boschi e i pascoli di pianura. Viceversa l'utilizzazione del pascolo permanente di pianura o di collina, anche se per 6 mesi, è un'attività che va considerata annuale. Non possiamo escludere pertanto costoro dall'applicazione delle norme della legge che prevede una durata di 15 anni del contratto ed altre disposizioni. Ecco perchè, a mio parere, è giusto quanto viene a proporre il Governo. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A L V A T E R R A , *relatore*. Contrario all'emendamento 52. 1 e favorevole all'emendamento 52. 2 del Governo.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e foreste*. Contrario all'emendamento 52. 1.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 52. 1.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . L'emendamento 52. 1 è in palese contrasto con la disciplina legislativa che ha sempre fatto distinzione fra pascolo e vendita di erbe. È di tutta evidenza che non possiamo applicare a una vendita di erbe, che non va considerata come un contratto agrario, la normativa sui patti agrari. Per tali motivi il mio Gruppo voterà contro questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 52. 1, presentato dal senatore Miraglia e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 52 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B E R T O N E , *segretario*:

Art. 53.

(*Province autonome di Trento e Bolzano*)

Ai fini dell'applicazione della presente legge le Province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle Regioni.

Sono fatte salve le speciali competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Nella Provincia autonoma di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di sua competenza.

(*È approvato*).

Art. 54.

(*Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni contrastanti*)

Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 41, 47 e 48.

Le disposizioni contrastanti con quelle contenute nella presente legge sono abrogate.

(*È approvato*).

Art. 55.

(*Posizioni assicurative e previdenziali in atto*)

I mezzadri, i coloni e i compartecipanti che hanno trasformato il loro contratto in con-

tratto di affitto ai sensi degli articoli 23 e seguenti della presente legge, su loro domanda, possono conservare per un periodo di cinque anni le loro posizioni assicurative e previdenziali in atto. In tal caso i contributi dovuti all'INAM, all'INPS e all'INAIL sono posti interamente a loro carico.

(*È approvato*).

Art. 56.

(*Delega al Governo*)

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una Commissione parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari, un testo unico di tutte le disposizioni legislative attualmente in vigore in materia di contratti agrari. Nella formazione di tale testo unico il Governo provvederà al coordinamento delle norme suddette apportandovi, ove necessario ai fini del coordinamento stesso, le occorrenti modificazioni.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

BERTONE, *segretario*:

Sostituire le parole: « sentita una Commissione parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori in rappresentanza proporzionale dei vari Gruppi parlamentari » *con le altre*: « sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia ».

56. 1 LA COMMISSIONE

SALVATERRA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATERRA, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MARCORA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 56. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 56 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

BERTONE, *segretario*:

Art. 57.

(*Organismi regionali con funzioni corrispondenti a quelle dell'Ispettorato agrario provinciale*)

I compiti attribuiti dalla presente legge all'Ispettorato agrario provinciale sono svolti dal corrispondente organo regionale di livello provinciale qualora operante.

(*È approvato*).

Art. 58.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PETRONIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

P E T R O N I O . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, la riforma dei contratti agrari, uno dei più clamorosi esempi di mancanza di volontà politica che alcune forze parlamentari hanno dato al paese, sta, pare, avviandosi a conclusione. Se ne discute ormai da parecchi decenni, perchè vecchia di decenni è la necessità di introdurre una nuova normativa sui contratti agrari, per garantire equità nei rapporti di affitto e per superare i contratti di mezzadria e colonìa.

Non è del tutto errato affermare che i patti agrari sono stati elemento non trascurabile di valutazione per l'ultimo scioglimento anticipato delle Camere. In questa legislatura è mutata (anche se in maniera ancora insufficiente) una situazione politica. Esiste un impegno preciso di dare governabilità al paese, che significa fare innanzitutto buone leggi, che si valutano — lo voglio ricordare — non con il metro della perfezione, ma con quello del momento politico in cui vedono la luce e per l'apporto positivo o negativo che i singoli gruppi riescono a dare.

Questa di oggi, ad esempio, è una occasione importante perchè si traduca in atti legislativi la spinta che le sinistre soprattutto hanno dato, negli organi istituzionali e nel paese, per risolvere in maniera giusta l'annosa vicenda dei patti agrari, che tante contraddizioni ha finora giustificato e tanti danni ha provocato nelle campagne.

È quindi per le forze del progresso un'occasione da non perdere per dare il segno di un impegno che dovrà continuare anche dopo la approvazione della legge. Qualcuno sostiene che, essendo trascorso troppo tempo, la legge di cui ci stiamo occupando è ormai superata, anzi inutile, perchè nelle campagne si sarebbe già raggiunta una sorta di equilibrio spontaneo, che avrebbe fatto giustizia dei ritardi colpevoli con cui si giunge all'approvazione di questa legge. Tutto ciò — devo dirlo — è vero solo in parte e comunque non giustifica di per sè un vuoto legislativo che è necessario coprire, proprio perchè l'equilibrio creatosi per effetto delle proroghe ripetute è molto precario, esistendo rapporti di affitto regolati sotto banco e contratti che si trascinano nell'incertezza da anni.

Il recente congresso di Rimini della Confcoltivatori ed il convegno più recente dei coltivatori diretti a Roma, il dibattito lungo e appassionato che ci ha impegnato per molte ore vanno in questa direzione. La legge quindi va approvata, anche se non c'è dubbio che essa è solo una legge di razionalizzazione che serve a creare tranquillità nelle campagne, ad incentivare gli investimenti, l'elaborazione e la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale, per dare l'avvio ad una pianificazione zonale e regionale che possa mobilitare realmente, nella prospettiva positiva, i soggetti attivi della produzione.

Troppo tempo si è perso per varare una riforma importante in uno dei settori trainanti dell'economia del paese, per conferire adeguatezza di strutture produttive ed umane, per evitare la fuga specie dei giovani dalle campagne, per impedire il depauperamento e superare il degrado economico, umano e culturale nel settore agricolo.

Le note vicende politiche che hanno portato nel 1979 alla fine anticipata della legislatura hanno impedito che la legge fosse approvata anche dal Senato, in un testo sul quale alla Camera si era registrato tra le forze politiche un vasto accordo.

In questa legislatura, anche se con difficoltà, quel testo non è stato stravolto; i suoi punti fondamentali che permangono sono la fine della proroga e la sua sostituzione con la lunga durata dei contratti di affitto; il pieno riconoscimento per l'affittuario imprenditore del diritto di migliorare il fondo; la determinazione dell'equo canone secondo parametri fissati dalle commissioni tecniche provinciali sulla base del dato catastale, nonchè, attraverso l'utilizzo di criteri diversi ove il dato catastale non aggiornato risulti inadeguato, la rivalutazione del canone legato all'inflazione ed alla svalutazione monetaria; la trasformazione generalizzata dei contratti di colonìa e mezzadria in affitto. Le novità rispetto al vecchio testo non sono molte, anche se significative: anzitutto un aumento della forcella, cioè dei coefficienti di moltiplicazione del dato catastale, secondo gli orientamenti della nota sentenza della Corte costituzionale, cui necessariamente bisognava adeguarsi per non correre demagogica-

mente l'alea di una nuova sentenza di incostituzionalità. Quindi: l'introduzione per il concedente di fondi a mezzadria a titolo principale di un trattamento preferenziale che si concretizza soprattutto in una durata minore del contratto convertito; il ripristino della piena facoltà delle parti di regolare come meglio credono i loro rapporti, a condizione che gli accordi sottoscritti ricevano l'approvazione dell'organizzazione professionale o avvengano davanti al giudice. Una possibilità concreta, debbo dire, quest'ultima, di incentivare nelle campagne la dialettica sociale e dare maggior presenza alle iniziative individuali.

C'è poi anche il tentativo di valorizzazione dei giovani tecnici agrari che vengono equiparati ai coltivatori diretti.

Onorevoli colleghi, la legge che andiamo ad approvare non è certo nel suo testo perfetta, così come non lo era quella della passata legislatura; essa è anzi discutibile in qualche punto, ma complessivamente è accettabile. È una legge che si caratterizza perchè guarda con occhio preferenziale chi coltiva direttamente la terra, piuttosto che chi ne è solo proprietario, ma ha anche il pregio di non mortificare la proprietà, sollecitandola anzi ad intensificare gli investimenti produttivi. I contratti di colonìa e mezzadria sperequati e vetusti sono ancora numerosi. In alcune regioni come le Marche, la Toscana, la Puglia e la Sicilia essi rappresentano un problema sociale non trascurabile e quindi da superare. Nell'Italia meridionale, ed in Calabria in modo particolare, la mezzadria e la colonìa parziaria sono sempre stati contratti di sfruttamento che la situazione economica, culturale e sociale di grande arretratezza ha fatto accettare passivamente. Si tratta quindi di un passo in avanti, peraltro tardivo e parziale, verso l'equiparazione della dignità dell'affituario a quella del concedente il fondo, rimanendo però alcune contraddizioni che rendono difficile l'applicazione della legge medesima. Incertezze circa l'applicabilità della legge in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sono legittime, ad esempio, a proposito dell'articolo 27 relativamente ai casi di esclusione dalla conversione, in quanto nella realtà meridionale e calabrese in particolare scarse sono ad oggi le presenze attive di età inferiore ai 60 anni, a causa dell'emigrazione e della fuga dei giovani dalle campagne. Così come per quanto attiene il secondo comma dell'articolo 29, relativamente all'identificazione della figura dell'unità produttiva, c'è da osservare che molti dei contrattisti calabresi sono coloni che difficilmente riusciranno ad avere il reddito previsto dalla legge, in quanto per la maggior parte dei casi essi coltivano estensioni di terreno da 3.000 a 5.000 metri quadrati con cui è arduo riuscire a produrre un reddito da 4 milioni e mezzo a 5 milioni.

Sono osservazioni e sottolineature che riteniamo di dover fare per il fatto di conoscere direttamente la realtà calabrese, ma che certo non incidono in maniera determinante sulla valutazione complessiva della legge, che ci consente invece di uscire dal medioevo agricolo e di imboccare la strada della riforma autentica.

Nel momento in cui ci si appresta a varare un provvedimento dall'*iter* così travagliato, noi socialisti ribadiamo di aver dato un contributo positivo alla definizione del provvedimento, ispirando la nostra condotta a duttilità e senso di realismo e lavorando perchè la nuova normativa possa al più presto entrare in vigore.

Gli stravolgimenti lamentati non esistono nel testo definitivo della legge che ci accingiamo ad approvare. Gli emendamenti proposti per motivi tecnici dal Governo, ma evidentemente voluti dalle forze politiche di maggioranza, in specie dal Partito socialista italiano, hanno fatto giustizia dei polveroni sollevati nei giorni scorsi e che noi vogliamo, nonostante tutto, considerare positivamente quale stimolo a migliorare il testo proposto dalla Commissione e null'altro. Rivediamoli i punti controversi.

La lunga durata: noi riteniamo che essa venga garantita in quanto un anno in meno, quindici invece che sedici, non incide minimamente sulla sostanza del provvedimento.

La preoccupazione poi circa i coefficienti per la determinazione dell'equo canone è chiaramente eccessiva ed immotivata sia perchè non è giusto fare calcoli ipotetici sulla base dell'applicazione, sempre, dei massimi

consentiti sia perchè le determinazioni al riguardo vengono adottate dalle commissioni tecniche provinciali nelle quali, elemento non trascurabile pur se volutamente messo sotto naftalina, sono rappresentati anche gli affittuari pariteticamente.

Per quanto attiene poi al conguaglio per le annate agrarie arretrate, c'è da rilevare che l'articolo 13 proposto dal Governo, prevedendo l'eliminazione degli interessi fino alla scadenza del termine di 18 mesi, riduce al minimo la preoccupazione degli affittuari di conguagli troppo pesanti.

Con l'articolo 13-*bis*, che prevede la possibilità di contrarre mutui agevolati di durata ventennale, si fornisce poi un'ulteriore prova della reale volontà di venire incontro alle esigenze dei coltivatori.

Infine, relativamente all'articolo 28, che riguarda il trattamento del cosiddetto concedente a titolo principale, cioè del proprietario che dedica due terzi della propria attività alla conduzione del fondo a mezzadria, c'è da osservare che esso prevede soltanto una trattativa per tentare di formare una società mista e non altro. La conversione, in caso di esito negativo, resta ferma e ciò è quel che veramente conta, essendo irrilevante l'anno in più o in meno di durata del contratto.

Il nostro rammarico è quindi grande per l'atteggiamento di alcune forze politiche, segnatamente dei compagni del Partito comunista, con i quali pure abbiamo condotto questa battaglia nel nome della difesa dei diritti dei lavoratori delle campagne.

Certo tra noi e i compagni comunisti esistono in questo momento diversità di ruoli ma non essendoci sulla specifica materia differenziazioni di fondo, o comunque diversificazioni tali da giustificare comportamenti diametralmente opposti, ci saremmo aspettati un atteggiamento meno negativo.

Occorreva, secondo noi, considerare e valutare la legge sui patti agrari da un'angolazione maggiormente realistica ed unitaria considerando anche che ad un voto di astensione sia pure articolato in Commissione, perdurando la gestione del primo Governo Cossiga, sarebbe stato più giusto non far seguire un voto di opposizione al provvedimento in Aula, anche di fronte al fatto nuovo della presenza al Governo dei socialisti che, con coerenza e convinzione, hanno portato avanti per anni questa battaglia.

Vogliamo sottolineare questo fatto perchè noi non riteniamo che tutti i governi siano gli stessi. Quelli a presenza socialista, poi, proprio per la loro specifica natura, per essere cioè non governi socialisti mà governi di coalizione a partecipazione socialista, riteniamo che, quando si affrontano problemi di grande portata come quello che stiamo trattando, andrebbero guardati con occhio più attento e meno prevenuto per superare le difficoltà antiche e per dare sbocchi democratici alle richieste di cambiamento che salgono dalla società.

Non si può chiedere ai socialisti di essere diversi dai socialisti del centro-sinistra e insieme riservare per se stessi un ruolo che è sostanzialmente identico a quello di altre fasi politiche o che comunque non facilita la necessità di più stretti e proficui rapporti a sinistra.

Questa non è polemica, ma una necessaria puntualizzazione sullo stato attuale dei rapporti tra socialisti e comunisti che va approfondito, guardato meglio e praticato nell'ottica di una situazione di emergenza non ancora superata. Il nostro impegno — lo ribadisco — è quello di andare avanti ricercando il massimo di unità possibile per affrontare con spirito positivo i grossi problemi del paese.

Anche nel settore specifico dell'agricoltura noi ribadiamo che è necessario sviluppare una forte spinta unitaria per marciare nella direzione di una visione europea del settore e dei suoi problemi, puntando agli interventi sulle strutture, all'ammodernamento e al potenziamento dell'apparato produttivo agricolo-alimentare nell'ambito di una politica di programmazione ed attraverso la definizione del piano agricolo-alimentare, alla riforma urgente della Federconsorzi, alla riforma del credito agrario necessaria per assicurare le risorse indispensabili a far diventare competitive le nostre imprese, alla qualificazione delle associazioni di produttori, alla necessità di potenziare le strutture co-

operative, ad una maggiore capacità di spesa delle notevoli risorse finanziarie stanziate.

Così pure, per quanto riguarda la politica agricola comunitaria, occorre che si giunga rapidamente ad una applicazione corretta dei princìpi del trattato di Roma, correggendo le distorsioni che attualmente danneggiano il nostro paese.

Questi, colleghi senatori, sono alcuni tra i problemi più importanti che subito dopo l'approvazione di questa legge dovremo affrontare. Ed è anche su come essi saranno risolti che si misurerà la capacità dei socialisti di stare al Governo diversamente da altre forze politiche, così come anche la capacità delle sinistre di imprimere all'azione del Governo una spinta rinnovatrice.

Onorevoli colleghi, la convinzione profonda che il lavoro di rivalutazione delle strutture agricole del nostro paese potrà iniziare solo dopo l'approvazione di questa legge, l'avere sconfitto le resistenze conservatrici che fino all'ultimo ne hanno ritardato il varo rappresentano le motivazioni di fondo che spingono il Gruppo socialista a guardarla con favore, per mettere mano finalmente al rinnovamento della nostra agricoltura e darle nei fatti il ruolo che merita nel contesto della realtà produttiva italiana. Siamo certi che tale evento rappresenterà il punto di partenza per creare nelle campagne situazioni di reale democrazia.

Ed è con spirito costruttivo e con l'impegno a continuare la battaglia per la sua corretta applicazione, per un miglioramento reale della vita economica, sociale e civile delle campagne che annunzio il voto favorevole alla legge dei senatori del Partito socialista italiano. (*Applausi dalla sinistra*).

L A Z Z A R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A Z Z A R I . Signor Presidente, signor Ministro, la discussione sui patti agrari ha assunto il livello di un dibattito politico che forse la maggioranza avrebbe evitato volentieri.

Anche per noi sarebbe stato preferibile affrontare questo argomento antico e a quanto sembra sempre nuovo con altro spirito solo che ci fosse stata da parte della maggioranza un minimo di disponibilità su almeno uno dei punti capitali rappresentati dagli articoli 13 e 28 nella nuova versione della legge riguardanti specificatamente l'aumento dei canoni, il conguaglio e le disposizioni che fanno capo all'articolo 41.

Il mio Gruppo dà una valutazione sostanzialmente negativa di questa legge per tre ordini di ragioni: per il suo contenuto; per la prospettiva implicita di politica agraria che contiene; per il significato politico di rottura di una linea popolare contadina, di politica agraria, che comporta l'approvazione della legge in questo momento.

Con questa legge si rompe su di un terreno che vede oggi concordi tutte le forze sociali e sindacali operanti nel settore; si tratta di un segno che va ben oltre la rottura della linea di solidarietà nazionale che stava alla base del testo già approvato in Senato.

Allora ci si rende conto come questa legge assuma una dimensione politica particolare perchè diventa il primo atto importante di governo omogeneo a questa maggioranza. Non solo: si sceglie come terreno di rottura il settore più debole della nostra struttura economica, quello del mondo contadino.

Da parte del Governo c'è piena consapevolezza di questo; infatti il sottosegretario Fabbri ha espresso una valutazione complessivamente positiva sulla legge e ha precisato che questo testo è idoneo a dare una risposta ad una questione aperta fin dalla fondazione della Repubblica. Che si tratti di una risposta è evidente a tutti, che questa sia idonea è tutto da discutere.

Se istituiamo un confronto fra il testo attuale e quello già approvato dal Senato nella precedente legislatura, risulta evidente come il testo della Commissione aderisca sostanzialmente nella forma a quello già approvato due anni fa, però credo che non si possa negare che l'attuale rispetto al vecchio rappresenti un arretramento sostanziale, arretramento sulla linea di principio e su quella del contenuto concreto: con l'ar-

ticolo 13 la proprietà recupera ampiamente sul piano economico quello che aveva perso nel confronto col mezzadro e il colono sul piano sociale e su quello dell'imprenditorialità.

Questo articolo non va letto solo per le cifre che comporta, ma anche per i significati che queste cifre acquistano nella valutazione complessiva della legge e nei meccanismi che si stabiliscono nelle connessioni tra l'articolo 14 e i canoni più elevati.

Non possiamo interpretare questa legge solo al lume dell'aumento dei parametri del canone di affitto o sugli oneri arretrati o dell'imprenditore concedente che forse si prenderà molto senza nulla concedere; in molti casi questi elementi interagiscono insieme e costituiranno una specie di moltiplicatore negativo.

Quando parliamo di affitto, di trasformazione della mezzadria, è alle terre marginali della media collina che dobbiamo riferirci, a quelle meno ricche, perchè le terre a colture intensive hanno già risolto diversamente i loro problemi e la violenza e la forza della rincorsa agli alti profitti richiede ben altri strumenti che questa legge non mi sembra, almeno ora, sia in grado di offrire.

Una legge così congegnata colpirà a morte quello che rimane dell'azienda contadina delle colline dell'Italia centrale, quella dell'uliveto per intenderci. Queste aziende contadine, per la loro struttura, per la loro dimensione, per il tipo di terreno, ben difficilmente possono consentire un tipo di azienda capitalistica con largo uso di macchine ed un'alta produttività perchè la manodopera umana qui rimarrà sempre prevalente.

E allora ci si rende conto come anche il conguaglio dei canoni precedenti sottrae somme cospicue a redditi di lavoro e che con una sola operazione si premia la rendita e si sottraggono investimenti all'agricoltura. L'articolo 14 del testo precedente era in questo senso molto più equilibrato.

L'altro punto chiave della nuova legge è costituito dall'articolo 28. Preso in sè questo articolo può sembrare innocuo; c'è solo un aumento del canone ed un abbreviamento della durata del contratto, ma, senza fare un'analisi che è già stata fatta ripetutamente, faccio solo una constatazione: comunque la posizione del concessionario è peggiorata; questo è un dato di fatto.

La realtà però sarà peggiore, perchè questo articolo, operando contemporaneamente all'articolo 14 e all'aumento dei canoni, crea le condizioni ideali perchè coloni e mezzadri siano indifesi e siano indotti ad abbandonare il campo; il capitolo della mezzadria e della colonìa sarà concluso in breve tempo per esaurimento. E questa non sarà già una legge sulla trasformazione della mezzadria, ma sarà di fatto la legge sulla fine della mezzadria e opererà solo come legge sull'affitto e non certo a equo canone.

Quali sono le prospettive implicite di politica agraria in questo atteggiamento della maggioranza? Il signor Ministro giovedì scorso faceva l'elogio dell'alta produttività dell'agricoltura italiana. Non di questo si tratta almeno in questo momento; noi intendevamo con questa legge risolvere almeno una parte, sia pure modesta, dei problemi non risolti della questione agraria.

Questa legge così com'è congegnata condanna le aree meno favorite; accentua il dualismo tra agricoltura ricca e agricoltura povera e questo significa però ribadire la marginalità dell'agricoltura nel suo complesso.

La trasformazione che ha investito l'agricoltura nell'ultimo ventennio ha semplificato la situazione e si sono andate creando due grandi aree distinte, sia pure con fasce intermedie, caratterizzate l'una da aziende capitalistiche e l'altra da aziende contadine.

C'è un'azienda adeguata all'esigenza del mercato che è in grado di usufruire dei meccanismi di compenso della politica agraria nazionale e comunitaria e c'è un'area che stenta a superare il confine della sopravvivenza; si tratta dell'area delle aziende contadine al di fuori delle zone irrigue, collocate in genere nelle zone collinari e montane ai margini del processo di sviluppo.

L'esperienza di come è avvenuto il processo di crescita negli ultimi anni in agricoltura non ci può consentire di infliggere ad aziende già marginali un ulteriore colpo — questo solo ragionando in termini di pura economia — perchè l'agricoltura tenuta ai margini dello sviluppo in termini di dimen-

sione territoriale, di forze di lavoro e di produzione è tale da far sentire pesantemente la sua situazione critica su tutta la economia del paese.

Questa legge lega l'imprenditorialità al principio della proprietà, ripropone il vecchio argomento che chi nasce proprietario è imprenditore per definizione, chi lavora la terra forse lo diventerà.

Queste posizioni sono sostenute proprio da chi celebra ogni giorno il lavoro sommerso nell'industria e nell'artigianato: si vede proprio che il lavoro sommerso nell'agricoltura e la capacità d'iniziativa imprenditoriale nella terra è una moneta che stenta ad avere corso legale.

Questa legge proprio perchè premia la proprietà e ferisce il lavoro contadino porta il segno di un profondo misconoscimento della storia e della tradizione agricola del nostro paese.

Oggi noi sappiamo che l'agricoltura non può svolgere un ruolo secondario nella vita economica generale e proprio per questo bisogna avvertire consapevolmente che non esiste un'agricoltura, ma ci troviamo di fronte a più agricolture distinte per territorio e produzione, come si parla nell'industria dei vari settori.

E allora noi ci opponiamo a questa legge proprio perchè non si tiene conto del vario grado di sviluppo delle aziende e soprattutto perchè ci sembra che finisca con il ribadire la realtà della doppia agricoltura italiana nel momento in cui colpisce l'intrinseca debolezza dell'azienda collinare contadina. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con il nostro voto contrario intendiamo marcare una posizione che certo non si fermerà a quest'Aula, ma che porteremo avanti nel paese e nell'ulteriore corso legislativo. Il giudizio sulle parti negative, non secondarie ma essenziali, del provvedimento è ampiamente scaturito dagli interventi e dalle proposte della nostra parte in questo dibattito. Gli atti del Senato stanno a testimoniare come non ci ha in nessun momento animato uno spirito e un intento di contrapposizione, ma ci siamo costantemente riferiti ai fatti, abbiamo in ogni momento considerato quali sarebbero state le conseguenze delle norme in discussione.

In questa fase del dibattito, riprenderò solo alcune delle questioni essenziali, per noi rimaste irrisolte, o meglio gravemente affrontate nel provvedimento. Mi sia consentito partire da una delle ultime questioni discusse: l'articolo 41, ossia il problema della deroga. Ammesso che avessimo bisogno di una conferma ai nostri dubbi, essa ci è venuta dalla dichiarazione di voto su quell'articolo del collega Fassino, dichiarazione che ha avuto il merito di fornirci di questa norma un'interpretazione autentica adombrata, ma non così esplicita, nelle parole del Ministro.

Sostanzialmente si è detto che attraverso quest'articolo 41 è possibile nei fatti far sì che tutto quanto precedentemente statuito non esista. Ci troviamo quindi di fronte ad una situazione assurda, ovvero ad una legge che contiene in sè la negazione di se stessa. Si è operato per restringere la portata dei precedenti articoli e contemporaneamente si è voluta mantenere una norma che in larga parte li vanifica. Basterebbe ciò per avere un atteggiamento negativo.

Non è però questo il solo punto. Richiamo ancora una volta la configurazione del cosiddetto imprenditore principale che rischia di annullare il pur proclamato proposito di superamento della mezzadria. Risulta evidente che ove questa norma nel suo *iter* successivo non venga modificata, si corre il rischio che si apra un ampio contenzioso, con un effetto paralizzante del capitolo di questa legge tesa al superamento della mezzadria.

Per quanto riguarda l'importo dei canoni d'affitto più volte, nel dibattito in Commissione e poi in Aula, abbiamo riconosciuto la necessità di una revisione al momento stesso in cui si esce dal regime della proroga legale.

Ma la cosiddetta forcella, come viene configurata in questo disegno di legge, è eccessiva e quindi rappresenta un onere eccessivo, come qui è stato in modo inconfutabile documentato, per ampi settori della nostra agricoltura.

Per quanto riguarda i conguagli, non abbiama negato la necessità che la questione venisse affrontata, ma la pesantezza con cui essa viene risolta in questo disegno di legge è eccessiva: ciò implicitamente è riconosciuto dai ritocchi, complessivamente tuttavia marginali, proposti dallo stesso Governo ed accolti da questa Assemblea.

Il segno complessivamente negativo del provvedimento, così come peggiorato in Commissione e riconfermato in quest'Aula, sta nel fatto che, lungi dal rispondere alle richieste ribadite ancora in questi giorni di dibattito parlamentare dal movimento contadino in tutte le sue componenti, in realtà per molta parte si contrappone a esse.

Gli argomenti portati dal relatore particolarmente in relazione alla trasformazione della mezzadria in affitto sono stati da un lato una generica raccomandazione di cautela, e dall'altro la necessità di porsi al riparo di eventuali obiezioni di incostituzionalità.

Ma proprio avendo occhio all'attuazione della Costituzione, nel suo articolo 44, abbiamo rilevato che al momento in cui viene eliminata la proroga legale, e quindi per questo verso viene rimosso un vincolo al regime di proprietà nelle campagne, è evidente che quegli equi rapporti e quella redditività, di cui parla la Costituzione, vanno risolti con altri criteri ed altri vincoli. È quanto con questo disegno di legge ci si proponeva, ma in larga parte la soluzione non risponde a questo presupposto. È questo il prezzo, che non la nostra parte politica, ma il mondo contadino nel suo complesso paga per una scelta di carattere politico che è stata fatta dai colleghi della maggioranza, rinserrandosi nel testo così come era stato peggiorato per iniziativa della Democrazia cristiana in Commissione. Me lo consenta il collega Petronio, un qualche imbarazzo a dare un giudizio positivo su questo testo emergeva anche dalle sue affermazioni.

Del resto anche i voti dicono qualcosa. Se in più di uno scrutinio le nostre proposte hanno avuto un consenso più ampio, anche se non largamente maggiore, delle forze del Gruppo proponente, questo certo ha un significato. Posso solo aggiungere che non basta una pressione di retroguardia esercitata dalla destra in quest'Aula per coprire la marcia a ritroso che la maggioranza ha compiuto rispetto al testo originario che aveva avuto un ampio consenso in quest'Aula e nel paese.

Ci troviamo al cospetto di una legge per larga parte ingiusta verso le categorie interessate e negativa per l'economia del paese. Non abbiamo infatti solo posto in quest'Aula un problema di distribuzione del reddito, ma abbiamo affermato che una politica delle campagne senza equità non diventa neppure una politica di incentivo alla produzione. Se vi è l'esigenza di incentivare la produzione agricola, questo impone delle scelte più decise a sostegno delle categorie che in tale senso sono fondamentali.

Questa saldatura tra equità nelle campagne ed incentivi allo sviluppo e all'ammodernamento della produzione agricola sono stati e restano un punto importante di incontro tra le forze che nel mondo cattolico e nella sinistra si incontrano sul tema dell'agricoltura. Tale incontro in questa fase, in questa legislatura non si è realizzato attraverso il disegno di legge al nostro esame; ma questa è la battaglia che continueremo nel Parlamento e nel paese e il nostro voto contrario al disegno di legge vuole esattamente sottolineare ciò. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

D E G I U S E P P E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E . Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, la legge sui patti agrari alla quale il Gruppo della democrazia cristiana si appresta a dare voto favorevole contiene forse le più tormentate norme sottoposte al nostro esame in questi anni. Il disegno di legge tocca certamente problemi di grande e vasto interesse, di gran-

de impegno anche dal punto di vista ideologico, ma a renderlo così sofferto incide in modo non secondario la particolare affezione alla terra che è di tipo diverso da quella per altri beni immobili per i quali sarebbero validi, ma in generale non mai utilizzati, gli stessi argomenti addotti per i fondi rustici. Per questi c'è, infatti, una carica di passionalità stratificata attraverso l'interesse posto per la campagna e per il senso di sicurezza che essa offre, sicchè nelle appassionate discussioni influiscono più motivazioni di ordine psicologico che argomentazioni di pura e semplice utilità economica.

Questa considerazione ha un valore non trascurabile in un momento significativo come l'attuale che registra un ritorno alla terra dopo un lungo periodo di indifferenza, di stanchezza, forse anche di disprezzo, quasi che la ricerca di modernità nell'attività dell'uomo dovesse disaffezionarlo dal lavoro agricolo che, pure, fu il primo a cui egli dedicò le sue forze. È un ritorno spiegabile non solo con argomentazioni economiche, certamente presenti solo che si consideri la pesantezza dei conti con l'estero per il settore primario, quanto con il recupero di valori di sicurezza, di salubrità, di tranquillità che le campagne offrono in misura certamente maggiore rispetto alle altre attività lavorative.

Il travaglio pluriennale di questa legge è dovuto anche alle obiettive complessità dei problemi da risolvere che il lungo tempo trascorso, punteggiato da crisi politiche e da anticipati scioglimenti del Parlamento, ha finito col rendere più pesanti e più difficili. Tuttavia, la carica di politicizzazione, unita alla passionalità che di per sè ha la questione al nostro esame, ha accreditato la tesi che il provvedimento fosse, più che un atto dovuto per avvicinare la nostra all'agricoltura europea e per superare incertezze di rapporti che inevitabilmente si riflettono sulla produttività e sulla pace sociale nelle campagne, fosse — dicevo — una odiosa iniziativa punitrice verso una determinata categoria di cittadini.

Tali strumentalizzazioni polemiche, frutto di equivoci ma anche di precise speculazioni, hanno avuto sino ad ora non poca parte nell'esasperare posizioni, nel divaricare richieste, nel creare una pesante situazione, nata più che da certezze, da dubbi, da sospetti, da timori.

La legge oggi al nostro esame (che, sia ben chiaro, sarebbe notevolmente diversa se ogni Gruppo politico avesse potuto scriverla trasferendo in essa le proprie impostazioni ideali e le proprie valutazioni pratiche) risponde comunque all'esigenza urgente di dare certezza legislativa nell'ambito del contratto di affitto, di adeguare i rapporti sociali, di incrementare la produttività, di promuovere le condizioni di tranquillità operosa nelle campagne.

Per rendere possibili tali obiettivi il Gruppo della democrazia cristiana, con un'azione alla quale non di rado sono state date interpretazioni ingenerose e ingiustificate, si è coerentemente impegnato nell'appassionato confronto avvenuto in sede di Commissione. Per tanti aspetti il testo, a nostro giudizio, è oggi certamente migliore di quello in altre occasioni votato, aperto come è alla soluzione di varie esigenze riconosciute meritevoli di rispetto e di tutela.

Siamo grati a quanti hanno incoraggiato questo sforzo di miglioramento del testo legislativo: al relatore Salvaterra, ai nostri colleghi della 9ª Commissione ed anche ai senatori degli altri Gruppi, che non sempre si sono chiusi in un preconcetto diniego di esame delle nostre argomentazioni.

Possiamo ora sperare che questa ricerca del meglio faccia accettare la legge dall'opinione pubblica, per quello che realmente essa vuole raggiungere, evitando giudizi in base a ingiustificati timori e a preconcette posizioni.

Certamente è una legge di riforma e quindi tocca interessi; di sicuro muove da valutazioni politico-sociali per compiere scelte avendo come obiettivi la tutela del lavoro e della professionalità secondo il dettato costituzionale. Ma c'è legge di una certa importanza che non debba sciogliere simili nodi? L'importante è che le scelte siano compiute non con animo punitivo, che siano fatte con attenzione e con rispetto per tutti, tenendo presenti gli interessi divergenti, che nel nostro caso sono dei proprietari conce-

denti e dei contadini, che i terreni usano come strumento di lavoro e luogo di manifestazione della capacità imprenditoriale, interessi che, a nostro parere, possono e devono essere conciliati e non esasperati.

Appunto al raggiungimento di questo obiettivo i senatori democratici cristiani hanno dedicato il loro migliore impegno. Infatti a queste esigenze si ispirano aspetti caratterizzanti del disegno di legge, che puntano alla valorizzazione dell'imprenditorialità agricola, al rinnovo strutturale dell'agricoltura, per adeguarla a quella comunitaria, alla mobilità del lavoro e quindi alla possibilità di accesso dei giovani, alla difesa prioritaria della remunerazione del lavoro, non ignorando la necessità di un equo ristoro anche per il proprietario, al superamento della mezzadria.

Ho detto che questa legge sarebbe ovviamente diversa se, invece che molti padri, ne avesse avuto uno soltanto. Ma la nostra democrazia vuole una paziente ricerca di sintesi delle varie posizioni espresse dai diversi Gruppi politici. Siamo stati, infatti, pienamente d'accordo sull'urgente esigenza di regolamentare l'affitto e siamo sostanzialmente soddisfatti per la disciplina fissata, mentre non è stata nascosta da alcuni la perplessità sull'opportunità di abbinare il provvedimento relativo all'affitto con l'obbligatoria conversione dei contratti di mezzadria ancora esistenti. Ha osservato il senatore Salvaterra che la spontanea, vertiginosa conversione degli ettari interessati alla mezzadria (in 10 anni siamo passati da 4 milioni a meno di 1 milione) avrebbe potuto consigliare di lasciar sciogliere questo nodo spontaneamente nel breve giro di qualche anno o, comunque, di affrontarlo separatamente dalla regolamentazione dell'affitto. È noto che durante la discussione generale in Commissione i senatori democristiani hanno manifestato perplessità in ordine alla compressione e limitazione dell'esercizio del diritto di impresa, proprio in considerazione dell'obbligatoria sua trasformazione in affitto. La nostra azione ha, però, conseguito un significativo risultato che, per quanto limitato, tuttavia, nel riconoscimento della posizione dell'imprenditore a titolo principale, consente di attuare una certa tutela e valorizzazione dell'opera di quanti dedicano all'agricoltura la loro prevalente attività. Così va anche ascritta alla nostra iniziativa l'indicazione del limite entro il quale avviene la trasformazione, limite fissato dalla presenza di condizioni soggettive in rapporto alla capacità lavorativa della famiglia imprenditoriale e di condizioni oggettive relative alla produttività dell'unità poderale. Le norme sull'affitto, i cui princìpi ispiratori stanno nel superamento della proroga, finalmente, dopo 35 anni, nella durata del contratto commisurata alla tendenza in atto negli altri paesi europei, nell'equo canone e nella possibilità di miglioramenti per iniziativa dell'affittuario, contemperando così gli interessi di entrambe le parti, le norme sull'affitto, dicevo, erano lungamente attese e sono necessarie per la sicurezza dei rapporti tra le parti dopo tanti rinvii ed incertezze. Averle definite con equa considerazione per i vari aspetti del complesso problema è fatto, a nostro giudizio, estremamente positivo sotto ogni aspetto della legge che stiamo esaminando. Sappiamo che questa è una legge importante che si aggiunge alle altre relative all'associazionismo, all'AIMA, alle terre incolte, alla prelazione, alle norme previste dalla « quadrifoglio »; un insieme di provvedimenti che, smettendo una pretesa indifferenza del Parlamento sui problemi dell'agricoltura, tendono tutti unicamente alla valorizzazione della professionalità, della competitività, della produttività.

Ma sappiamo bene, colleghi, che gli obiettivi importanti non si raggiungono solo con una legge se nel paese le forze politiche e sociali non alimentano le necessarie forme di consensi, se non si superano vecchie formule, se non si rinunzia a pronunziare superate minacce, se insomma non si esalta, nella pur legittima differenziazione delle posizioni, il valore della pace sociale da perseguire sempre nel promuovere lo sviluppo economico, la solidarietà umana, la concordia tra i cittadini.

Con questo auspicio, che per quanto riguarda la Democrazia cristiana costituisce preciso impegno, esprimiamo giudizio positivo sulla legge, condividendo la speranza che il nuovo modello di vita, del quale spesso parliamo in modo confuso ed incerto, trovi proprio

nelle campagne finalmente rappacificate il suo riferimento vero e genuino, promuovendo il rispetto dei beni naturali donati da Dio agli uomini per la loro vita. Rispettiamo le posizioni di tutti, ma non possiamo non sottolineare come il cambiamento della posizione del Partito comunista, da astensione in Commissione a voto contrario in Aula per un testo sostanzialmente identico, riveli una precisa volontà di non ricercare i punti di intesa, ma di fabbricare la polemica su piccoli e modesti dettagli, nascondendo il tutto dietro una tradita solidarietà nazionale che anch'essa, a sua volta, fu compromessa da un preciso e fermo *diktat*.

Colleghi, onorevole Ministro, durante questo itinerario difficile e travagliato ci siamo trovati nella necessità di chiederci in che misura il meglio fosse nemico del bene, in che misura cioè lo sforzo di ottenere di più potesse diventare nella realtà il modo per perdere tutto; poichè è facile, quando si è all'opposizione a destra o a sinistra, esasperare il velleitarismo delle posizioni. Più difficile è la fatica silenziosa e tenace che ricerca continuamente qual è il punto di rottura rispetto alle prospettive economiche e sociali che questa legge certamente contiene e che investono le stesse istituzioni le quali non appartengono a noi o ad altri ma riguardano tutti.

In questo senso noi ci siamo impegnati e, con la tranquilla coscienza di aver fatto il massimo che era possibile rispetto alla situazione, diamo il nostro voto favorevole alla legge sui patti agrari, soddisfatti anche che la maggioranza di Governo abbia offerto, nel corso delle votazioni che si sono svolte, una significativa prova della sua compattezza, della sua solidarietà, della sua consapevolezza di fronte ai problemi della società italiana. (*Vivi applausi dal centro*).

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale dichiara di votare contro il disegno di legge in discussione. A conclusione di questo dibattito che, nonostante la procedura d'urgenza, siamo riusciti a riportare nella sua giusta dimensione attraverso la nostra pregiudiziale, attraverso l'ampia relazione di minoranza scritta ed orale, attraverso i 75 emendamenti presentati, tutti di merito e di ampio contenuto tecnico e giuridico, dobbiamo riconoscere che la posizione della maggioranza è rimasta del tutto insensibile, sostenendo il disegno di legge che sta per essere approvato.

Il nostro voto contrario è la sintesi di tutto quanto è stato da noi precisato nel corso di questo dibattito. Il rigetto della nostra eccezione di incostituzionalità e il mancato accoglimento di tutti i nostri emendamenti che tendevano a migliorare il disegno di legge consolidano il nostro convincimento perchè rimangono in vita le numerose violazioni e la iniquità della legge che sostanzialmente tende a distruggere il contratto di affitto che la CEE invece ritiene strumento necessario e indispensabile per consentire la disponibilità della terra e per lo sviluppo della produttività dell'impresa agricola. Il contratto di affitto, così come è disciplinato dalla presente legge, è iniquo e danneggia tutte le componenti della produzione agricola perchè disamora dalla terra le due componenti dell'impresa stessa, allontana l'apporto dei finanziamenti e del capitale necessario, rende sempre meno disponibile la terra per maggiori accorpamenti, impedisce l'inserimento dei giovani in nuovi contratti di affitto e impoverisce la redditività dell'impresa con un sempre maggiore degrado delle strutture, il cui potenziamento dovrebbe rappresentare invece l'unico strumento effettivo per il rilancio dell'economia agricola.

Resta pertanto la incostituzionalità della prima parte del disegno di legge per la violazione degli articoli 3, 42 e 44 della Costituzione e per la continua e costante ribellione del disegno di legge alle due fondamentali decisioni della Corte: la n. 155 del 1972 e la n. 153 del 1977, intervenute sulla stessa materia e cioè sulle due leggi dell'11 febbraio 1971 n. 11 e del 10 dicembre 1973 n. 814 il cui vuoto legislativo dovrebbe essere coperto dall'attuale disegno di legge. Violazione quin-

di di precise norme della Costituzione e ribellione alle citate decisioni per il mancato rispetto delle indicazioni alle quali il Parlamento è tenuto ai sensi degli articoli 134 e 136 della Costituzione che stabiliscono le garanzie nei cui limiti il Parlamento può e deve operare.

Il titolo II del testo in esame, relativo alla conversione dei contratti associativi in contratti di affitto, costituisce la più grave violazione degli altri articoli 41 e 46 impedendo il libero esercizio dell'attività imprenditoriale ed obbligando ad una conversione coattiva fra due istituti giuridici differenti previsti dal nostro ordinamento giuridico.

In sede di illustrazione della nostra pregiudiziale abbiamo ampiamente richiamato la dottrina autorevole che stigmatizza la conversione coattiva della mezzadria. Non ripeterò qui tutte le argomentazioni che ho sviluppato, ma sono sicuro che la Corte costituzionale avrà modo di valutare, al di sopra di ogni impostazione politica o demagogica del testo in esame, le argomentazioni giuridiche che sono state evidenziate nel corso di questo dibattito.

L'imprenditore, che è e rimane il concedente, non può essere espropriato del suo diritto garantito dall'articolo 41: la stessa relazione di maggioranza e gli interventi degli oratori che si sono opposti alla nostra pregiudiziale dimostrano le preoccupazioni della stessa maggioranza di commettere un'ulteriore grave violazione ed evidenziano gli artifizi e le sottigliezze giuridiche che si tenta di opporre alla fondatezza dei nostri rilievi. Ma la rivoluzione legislativa che si vuol commettere con questa legge, iniqua e antisociale, trova il suo limite nella Carta fondamentale dello Stato.

Il Parlamento è sovrano, ma nel rispetto della Costituzione: e fino a quando questa non sarà modificata l'impresa agricola va tutelata in tutte le sue componenti, proprietà e lavoro, per un potenziamento della partecipazione e della collaborazione tra le due componenti stesse, a tutela di quelle forme associative, che non sono affatto un retaggio del passato, ma rappresentano una proiezione nell'avvenire, nel quadro di quegli indirizzi generali che l'Europa indica per un migliore potenziamento dell'agricoltura comunitaria.

Concludendo, onorevoli colleghi, poichè il testo in discussione è incostituzionale, viola gli orientamenti comunitari, comprime il diritto di proprietà, è falsamente sociale perchè danneggia l'affittuario ed è sostanzialmente ingiusto ed iniquo, il Movimento sociale italiano, in piena consapevolezza, dichiara di votare contro il disegno di legge in discussione nella fiducia che il testo sarà ampiamente e certamente rivisto e modificato dalla Camera dei deputati e che la Corte costituzionale ne dichiarerà la illegittimità, confermando le precedenti decisioni intervenute nella materia. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

G U A L T I E R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A L T I E R I . Signor Presidente, il Gruppo repubblicano sarà coerente anche in questa occasione con i princìpi di politica agraria che il Partito repubblicano da sempre sostiene, affermando la necessità di fondare i processi di riforma e di riconversione su un nuovo tipo di impresa, più dinamica, non più patriarcale e legata alla terra come ad un destino immodificabile, guidata da conduttori professionalmente impegnati e capaci, costruita su dimensioni le più vicine possibili alla condizione economica ottimale.

Il perseguimento di questo che deve essere l'obiettivo principale da realizzare si attua con una gamma di interventi strutturali e di natura economica molto più ampia di quanto non siano quelli per la trasformazione del contratto di mezzadria e di colonìa in affitto. Non c'è dubbio però che quella del superamento delle forme di conduzione mezzadrili e a colonìa, ove il concedente non sia professionalmente impegnato come agricoltore, è uno dei passaggi obbligati di questa politica, intanto perchè rompe lo schema di subordinazione umana su cui si è fondata per secoli la mezzadria, poi perchè la mezzadria oggi è un fallimento, oltre che tecnico, anche economico; e infine perchè così ar-

monizzeremo finalmente la nostra agricoltura con quella di gran lunga prevalente nel Mercato comune.

È stato più volte notato infatti che, salvo alcune sempre più strette fasce di mezzadria, peraltro assolutamente atipiche, soprattutto in Francia, non esiste oggi più mezzadria nella Comunità europea, mentre tendono ad estendersi da un lato la conduzione in affitto e dall'altro la conduzione diretta in economia da parte dell'agricoltore capitalista.

Riteniamo pertanto che sia ormai tempo non solo nell'interesse generale della nostra economia, ma anche per fondamentali ragioni di principio, di mettere i mezzadri e i coloni che lo vogliono in condizione di diventare moderni imprenditori, facendo loro fare questo importante salto di qualità e trasformando il loro contratto in modo irreversibile. È un traguardo cui miravamo da molto tempo e che oggi sostanzialmente viene acquisito.

Certo, signor Presidente e onorevoli colleghi, molti equilibri si modificano attraverso questa legge ed altri se ne creano. Peraltro la legge che stiamo per varare contiene temperamenti più che sufficienti a favore di quei conducenti che siano prevalentemente imprenditori agricoli e che diano reali garanzie di professionalità; contiene inoltre altre salvaguardie che abbiamo introdotto per togliere alla legge ogni parvenza di intervento di carattere punitivo nei confronti di chicchessia. Avvertiamo comunque che il nostro discorso sull'evoluzione delle forme di conduzione dell'impresa agricola non può e non deve fermarsi alla trasformazione della mezzadria in affitto. Se vogliamo corrispondere non solo e non tanto alle obiezioni che sono intervenute in sede di esame di legittimità costituzionale, ma soprattutto rispondere all'esigenza sempre più avvertita di utilizzazione della legislazione sui fitti dei fondi rustici a fini di trasformazione strutturale delle nostre aziende agricole, occorre una rimeditazione completa delle norme riguardanti la disciplina del contratto di affitto. Intendiamo riferirci con ciò alla necessità che il contratto di affitto non rappresenti, nemmeno esso, una forma di punizione per nessuno, che la durata del contratto sia regolata in modo ragionevolmente rapportato agli interessi legittimi sia dell'impresa che della proprietà fondiaria, e soprattutto che la regolamentazione del canone rappresenti una valida garanzia di giusta tutela del reddito dell'imprenditore, ma tenga anche conto della opportunità di non sminuire oltre, come invece oggi avviene in numerosi casi, l'interesse di entrambi i contraenti a stare dentro il contratto.

Non dobbiamo trascurare poi il fatto che un buon contratto deve essere valido strumento per la ricomposizione, in termini di maggiore validità economica, dell'impresa agricola. Il discorso è particolarmente attuale in questa occasione, mentre promuoviamo la trasformazione della mezzadria in affitto e incentiviamo la costituzione di nuove imprese agricole che non sempre hanno le dimensioni che sarebbe auspicabile avessero per assicurare all'ex mezzadro e alla sua impresa una capacità di reddito adeguata alle esigenze dell'agricoltore moderno e della sua famiglia.

Ci auguriamo dunque che l'approvazione di questa legge serva a superare i contrasti e le tensioni che da troppi anni investono larghe zone agricole del paese e ad avviare finalmente quel nuovo e più ampio discorso sui problemi dell'agricoltura che da più parti è stato ripetutamente auspicato.

Per troppo tempo il dibattito sui problemi dell'agricoltura è stato influenzato oltre misura dall'atipicità dei rapporti contrattuali esistenti nel nostro paese, difettando quell'approccio economico-strutturale che ha caratterizzato la politica agricola di altri paesi europei. La conseguenza di tutto ciò è stata che, mentre la popolazione agricola italiana diminuiva fortemente, il numero delle aziende, nonostante il fatto che molte di esse fossero al di sotto dei limiti di economicità, è rimasto pressochè invariato. Analogamente poi sono rimaste irrisolte le carenze dell'organizzazione commerciale dei produttori e quelle dei rapporti tra questi ultimi e le industrie di trasformazione. L'esempio più grave di questo immobilismo è dato dalla mancata applicazione nel nostro paese della direttiva sociostrutturale della CEE.

Gli effetti negativi di tutti questi ritardi non potevano non farsi sentire; infatti il *deficit* causato dal settore agricolo alimentare è secondo, nella bilancia dei pagamenti, soltanto a quello causato dai prodotti petroliferi. Si prospetta in questa situazione la necessità di recuperare il più celermente possibile il tempo perduto attraverso una programmazione dell'intervento pubblico basata sulla riorganizzazione, sull'allargamento delle imprese e sul loro crescente associazionismo, soprattutto per quanto riguarda la gestione in comune delle macchine e dei servizi, la trasformazione e la vendita dei prodotti, lo svolgimento dell'assistenza tecnica pubblica e privata.

Nella misura in cui questo provvedimento contribuisce — e noi repubblicani siamo convinti che lo faccia — ad aumentare l'imprenditorialità nelle nostre compagne e a superare le tensioni che hanno spesso paralizzato l'attività di larghe zone agricole del paese, esso costituisce un passo in avanti nella giusta direzione. Dal canto nostro faremo di tutto perchè altri ne seguano.

Legge importantissima quindi, come dimostra l'accanimento con il quale è stata affrontata in quest'Aula. Noi repubblicani l'abbiamo affrontata assieme ai nostri alleati. In questo spirito e sulla base di queste convinzioni, esprimiamo voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi dal centro-sinistra*).

F A S S I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A S S I N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, se noi liberali voteremo contro questo provvedimento, non è certo per insensibilità alle istanze della categoria contadina di progredire sulla strada dell'imprenditorialità: pensiamo solo che si sia imboccata la strada sbagliata, in quanto la strada dell'imprenditorialità deve essere aperta a tutti, senza preclusioni classiste, anche nelle forme associazionistiche e cooperative che fra l'altro servono ad avvicinare la città alla campagna.

A nostro avviso, le norme che il Senato si appresta a votare contengono pecche di incostituzionalità e non risolvono ciò che è fondamentale e che consiste nella scarsa mobilità imprenditoriale della nostra agricoltura. Proprio per questo, la nostra proposta di dare una casa in proprietà agli anziani coltivatori che ne sono privi potrebbe risolvere il problema della cristallizzazione per altri dieci-quindici anni dei contratti agrari in essere, che spesso restano in vita solo perchè legati all'umanissima e giusta esigenza dell'abitazione. Dobbiamo dare atto ai colleghi del Gruppo comunista di aver sottolineato con la loro astensione sui nostri emendamenti all'articolo 2 questa esigenza sociale. Può darsi, come ha detto il collega Ottaviani nella sua dichiarazione di voto allora a nome del Gruppo comunista, che noi liberali, con grande ritardo, ci siamo preoccupati di questo problema, ma resta il fatto che ce ne siamo preoccupati da soli, presentando una proposta di legge e una serie di emendamenti ad essa conseguenti ai quali forse poteva essere prestata maggiore attenzione. Speriamo che questa attenzione non manchi quando verrà in discussione la nostra proposta di legge in materia.

Su questo tema dell'edilizia rurale, così come su altri e in primo luogo sul pluralismo contrattuale da noi sostenuto, a salvaguardia della libertà di tutti i cittadini, noi insisteremo in avvenire con altre iniziative che non siano a favore soltanto dei cosiddetti « agrari », ma di tutti coloro che lavorano ed operano in agricoltura.

Per questo, avendo di mira questo obiettivo, noi abbiamo di volta in volta votato a favore o contro i singoli articoli, senza pregiudizio aprioristico nei confronti di nessuno. Le parti migliorative del presente disegno di legge, specie quelle che concernono gli articoli che fissano correttivi in materia di canoni o esclusioni dal principio della trasformazione automatica dei contratti associativi in affittanza, ci trovano consenzienti: avremmo voluto che si avesse il coraggio di accettare altri emendamenti, ma in mancanza non possiamo respingere i sia pur timidi miglioramenti introdotti negli scorsi mesi dalla Commissione agricoltura. Così come non possia-

mo non essere d'accordo sul principio fissato dall'articolo 41 che demanda alla libera dialettica delle parti, alla contrattazione sindacale nella quale profondamente crediamo, una pattuizione migliore anche in deroga alle norme della legge.

A questo proposito ci sembra francamente ridicolo il ribadito divieto, non accompagnato da nessuna sanzione, della stipula di contratti di mezzadria e colonìa: è un divieto assurdo, incostituzionale e proprio per questo non lo si può sanzionare con una pena, ma allora perchè introdurlo nella legge? Perchè faccia la stessa ridicola fine di quello della legge del 1964? Non si dovette, in relazione a quella legge, fare poi una sanatoria legislativa per dare proroga legale ai contratti di mezzadria e colonia che, in barba alla legge del 1964, sono stati stipulati?

Lo stesso — ne siamo certi — succederà ora perchè la libertà della gente di fare i contratti che più sono interessanti appare insopprimibile. Tutto ciò ci porta a votare contro il complesso della legge, pur sottolineando quello che ho detto all'inizio, la nostra disponibilità cioè a migliorare le condizioni dei contadini e delle parti più deboli del rapporto contrattuale, che non sono però sempre quelle dei lavoratori e dei coltivatori, anche perchè molti di essi sono proprietari di terre e come tali da tutelare. Del resto questo era affermato in un articolo del disegno di legge, poi inspiegabilmente soppresso, che prevedeva condizioni di favore per i piccoli proprietari.

Altre volte in quest'Aula la voce liberale è rimasta inascoltata in materia di contratti agrari. Altre volte apparentemente siamo rimasti isolati in una posizione di opposizione, ma poi i fatti ci hanno dato ragione e non a caso dal 1948 ad oggi non c'è stata legislatura del Parlamento in cui non si sia parlato di contratti agrari.

Vorremmo invece che si facesse qualcosa di serio, di definitivo, di applicabile. Il collega Fabbri, oggi membro del Governo, nella passata legislatura quale relatore di maggioranza di una legge analoga, disse che l'azione dei liberali era stata obiettiva e serena: anche oggi essa è dello stesso tipo. È obiettiva perchè tende a fare una legge giusta, non discriminatoria nei confronti di nessuno; è serena perchè noi per primi ci rendiamo conto della necessità di innovare in materia contrattuale, ma non per tornare ad un medioevale passato di concezione enfiteutica, bensì per guardare al futuro, alle altre agricolture europee che come quella tedesca, dopo una decennale esperienza di Governo socialista-liberale, anche per quanto concerne i rapporti tra proprietà ed impresa, hanno qualcosa da insegnarci.

In questo senso riteniamo di non aver fatto un lavoro inutile e non passerà tempo che altre norme di sanatoria, come quelle che passano oggi in questo disegno di legge, verranno in quest'Aula a darci ragione. Noi non vorremmo, onorevoli colleghi, questa ragione a posteriori, ma vorremmo che finalmente il Parlamento della Repubblica facesse una legge definitiva e seria in materia, nell'interesse dei contadini, degli agricoltori, dei proprietari senza la riserva mentale che è di molti altri nostri colleghi di tornarci sopra al più presto.

Al limite avrei voluto dichiarare il nostro voto contrario all'articolo 58, cioè l'ultimo articolo della legge, quello che in genere votano tutti perchè fissa la data dell'entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, perchè a nostro avviso, almeno in parte e nella specie per quanto riguarda i contratti di affitto in corso, essa entrerà in vigore in un periodo di tempo oscillante tra i 10-15 anni dalla sua pubblicazione. Lo dichiaro invece ora al di là della battuta, seriamente ed obiettivamente, sul complesso della legge. Pertanto, anche se alcuni articoli hanno ottenuto il nostro voto favorevole in quanto migliorativi nell'interesse non già di una parte, bensì dell'agricoltura tutta, o liberalizzanti, come lo stesso Ministro ha detto a proposito dell'articolo 41, a favore del quale ho — collega senatrice Tedesco — consapevolmente votato, certo di essere coerente in tal modo con le mie convinzioni politiche, come ella lo è con le sue, in questo spirito dunque e per le ragioni illustrate nel dibattito dichiaro che il voto liberale sarà contrario al disegno di legge nel suo complesso.

SALVATERRA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATERRA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare alcune proposte di coordinamento prima di procedere alla votazione del disegno di legge. All'articolo 9, nella lettera *a*) del terzo comma della nuova formulazione dell'articolo 3 della legge n. 814 del 1973, sostituire le parole: «articolo 15, penultimo comma» con le altre: « articolo 16, penultimo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 ». Questo perchè è necessario correggere un errore materiale del testo approvato dalla Commissione e meglio specificare la norma cui si fa riferimento.

Inoltre all'articolo aggiuntivo, inserito dopo l'articolo 13, propongo di modificare la formulazione nel seguente modo: « Le somme dovute a titolo di conguaglio non sono produttive di interessi fino alla scadenza del termine di 18 mesi previsto dal precedente secondo comma » ed aggiungerlo come ultimo comma dell'articolo 13, anzichè come articolo autonomo, integrato naturalmente dal comma aggiuntivo proposto dal Governo 13. 0. 1/1, anche esso approvato dall'Assemblea. Ciò si rende opportuno, trattandosi della materia oggetto dell'articolo 13.

All'articolo 51, primo comma, dopo le parole: « legge 11 febbraio 1971, n. 11 », occorre aggiungere le altre: « come modificato dalla presente legge » ed anche questo è opportuno al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi. Non ho null'altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, le proposte di coordinamento avanzate dal relatore si intendono approvate.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 17 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 40. 0. 2, si provvederà a modificare la numerazione degli articoli.

Avverto inoltre che i disegni di legge numeri 60, 299, 300 e 308 restano assorbiti.

Variazione al calendario dei lavori

PRESIDENTE. Per rendere più ordinati i lavori delle sedute di domani, con riferimento alla presenza in Aula dei rappresentanti del Governo competenti sui diversi provvedimenti, sembra opportuno mutare, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma del Regolamento, l'ordine degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori.

I disegni di legge dovrebbero essere trattati nel seguente ordine:

n. 807;
n. 700;
n. 112;
nn. 665 e 427;
n. 759;
n. 760.

Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Convalida di elezioni a senatore

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 14 maggio 1980, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Friuli-Venezia Giulia: Silvano Bacicchi, Claudio Beorchia, Gabriella Gherbez, Bruno Giust, Bruno Lepre, Giuseppe Tonutti, Mario Toros;

per la regione Trentino-Alto Adige: Peter Brugger, Sergio Fontanari, Andrea Mascagni, Karl Mitterdorfer, Tarcisio Salvaterra, Remo Segnana, Glicerio Vettori.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), il senatore Della Porta ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri » (760).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

GRAZIOLI, BARTOLOMEI, SCHIANO, JERVOLINO RUSSO Rosa, CODAZZI Alessandra, BOMBARDIERI, MELANDRI, ROSSI, DE VITO, BEORCHIA, TOROS, GIUST, MANCINO, ROSI, DEGOLA, GUSSO, FORNI, COSTA, TRIGLIA, COLOMBO Ambrogio, CENGARLE, BONIFACIO, SALVATERRA, TONUTTI, ORLANDO, DAL FALCO, DEL PONTE, FAEDO, D'AMICO, NEPI, MAZZA, VENTURI, VERNASCHI, COLOMBO Vittorino (V.), BOMPIANI, DELLA PORTA, AMADEO, MEZZAPESA, DE CAROLIS, TARABINI, COLOMBO Vittorino (L.), PACINI, SAPORITO, SEGNANA, VITALE Antonio, PATRIARCA, COCO, MARCHETTI, MURMURA, LAPENTA, BUSSETI, LONGO, DERIU, AVELLONE, CAROLLO, TIRIOLO, DE GIUSEPPE, GENOVESE, CACCHIOLI, RIPAMONTI, SANTALCO, FIMOGNARI, SANTONASTASO, BERLANDA, CALARCO, BOGGIO, SPEZIA, FORMA, ROMEI, RIGGIO, RICCI, COLELLA, MANENTE COMUNALE, VALIANTE, DAMAGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che le Nazioni Unite hanno proclamato il 1981 « Anno internazionale delle persone invalide »;

che il « tema » dell'anno sarà: « Piena partecipazione ed uguaglianza »;

che l'anno sarà dedicato alla realizzazione di determinati obiettivi, tendenti a promuovere il recupero dei disabili e la loro integrazione nella società;

che nella proclamazione, avvenuta nel corso della 31ª sessione dell'assemblea generale, nel 1976, si ribadiscono « la fede profonda nei diritti dell'uomo e nelle libertà fondamentali, nei princìpi della pace, la dignità ed il valore dell'uomo e la promozione della giustizia sociale », così come sono enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite e nelle precedenti Risoluzioni sui diritti degli handicappati;

che obiettivi dell'Anno sono:

a) aiutare le persone invalide ad inserirsi fisicamente e psicologicamente nella società;

b) promuovere ogni sforzo a livello nazionale ed internazionale per offrire agli invalidi adatta assistenza, addestramento, cure e consigli, preparare strutture idonee per un lavoro anche per loro ed assicurare la loro piena integrazione nella società;

c) incoraggiare studi e progetti di ricerca atti a facilitare in pratica la partecipazione degli invalidi alla vita quotidiana, per esempio migliorando l'accesso agli edifici pubblici o ai sistemi di trasporto;

d) educare ed informare il pubblico sui diritti degli invalidi a partecipare e contribuire a vari aspetti della vita economica, sociale e politica;

e) promuovere misure pratiche per la prevenzione delle invalidità e per la riabilitazione degli invalidi;

che un'ulteriore dichiarazione dell'Assemblea delle Nazioni Unite afferma il diritto fondamentale degli handicappati a vivere in seno alla loro famiglia o presso i loro parenti adottivi ed il diritto a vivere una vita il più possibile normale e piena;

che questa dichiarazione tende ad incoraggiare la più totale e possibile integrazione dell'handicappato in seno alla società e che, di conseguenza, vengono favorite misure di riabilitazione tese ad aiutare le persone invalide a dimorare con la loro famiglia, o a crearsi una famiglia, e a partecipare a tutti i momenti della vita della comunità in cui sono inseriti;

che, nell'organizzazione delle attività dell'Anno, priorità verrà data ai Paesi in via di sviluppo, soprattutto al fine di stabilire e sviluppare servizi di riabilitazione ed inserimento;

che, a questo proposito, è augurabile che gli organismi interessati, in Italia e in Europa, sostengano tali Paesi in via di sviluppo, oltre, naturalmente, a realizzare nei loro Paesi gli obiettivi dell'Anno;

che, in ordine ai problemi posti dai portatori di *handicaps*, c'è da rilevare che gruppi di scienziati e di esperti che hanno svolto ricerche per le Nazioni Unite hanno evidenziato la necessità di affrontare, per abbatterle, tre tipi di barriere:

a) barriere delle comunicazioni;

b) barriere architettoniche;

c) barriere sociali,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

come il nostro Paese si prepari alla già prossima scadenza del 1981;

che cosa intenda fare il Governo in concreto, anche in ordine a numerose iniziative legislative, per avviare a graduale soluzione i problemi posti dalle « persone invalide »;

che cosa intenda, inoltre, fare il Governo per creare una maggiore sensibilizzazione nel Paese, che aiuti al superamento soprattutto delle « barriere sociali »;

come intenda corrispondere il Governo alla priorità di interventi che le Nazioni Unite hanno proposto a favore dei Paesi in via di sviluppo.

(2 - 00149)

GIOVANNETTI, PINNA, FERRALASCO, LAI, FIORI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Di fronte alle ricorrenti chiusure dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, gli interpellanti chiedono di conoscere:

se il disservizio lamentato debba essere unicamente posto in relazione alla scadente e superata attrezzatura di assistenza al volo;

se risponda al vero che l'apparato *Beacon* è inattendibile in quanto debole e soggetto alle interferenze atmosferiche e delle radio locali;

se conosca i motivi per cui, in occasione della sistemazione della nuova testata della pista, non sia stato montato un nuovo e più moderno impianto ILS in luogo del vecchio, già altre volte riciclato;

se gli risulti che reiteratamente sono stati messi a disposizione i fondi per la sistemazione delle attrezzature di assistenza al volo e della fase di atterraggio;

se non consideri la situazione in atto nell'aeroporto di Elmas un nuovo motivo per creare grosse difficoltà alla stagione turistica, già in fase di inoltrato sviluppo;

se non valuti urgente, anche in relazione alla stagione turistica, definire i lavori della nuova aerostazione per alleviare infine i disagi che quotidianamente ricadono sui viaggiatori, costretti in ambienti angusti, e sui dipendenti dell'aerostazione;

se non ritenga necessario rivedere l'assurda classificazione dell'aeroporto di Elmas, trasferendolo agli usi civili, stante che il traffico militare non incide che per un solo 15 per cento dell'attività totale (un milione di passeggeri anno), che fa di Elmas il quarto aeroporto nazionale per intensità di traffico.

(2 - 00150)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

CORALLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza della punizione inflitta dal maggiore Rosario Papa, comandante del battaglione « Julia », di stanza a Udine, al sottotenente medico dottor Giuseppe Ceparano per avere questi giudicato inabile a partecipare ad alcune esercitazioni un militare che soffriva di disturbi alla vista e di frequenti episodi vertiginosi e per avere successivamente protestato per l'ordine ricevuto di trasferire il soldato all'Ospedale militare per ulteriori accertamenti.

Poichè al sottotenente Ceparano è stato contestato « scarso impegno nell'espletamento delle sue funzioni di dirigente del servizio sanitario », l'interrogante chiede di sapere se debba ritenersi che il dovere dell'ufficia-

le medico sia quello di ignorare lo stato di salute dei militari ad esso affidati e di giudicarli sempre e comunque idonei ad ogni fatica.

(3 - 00693)

CORALLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come sia potuto accadere che il giovane Calcagno Giorgio, nato a Siracusa il 21 gennaio 1962, sia stato giudicato idoneo a prestare servizio militare, dopo la visita medica all'Ospedale militare di Messina del 3 aprile 1980, benchè sofferente di una scoliosi a doppia esse del rachide, talmente vistosa da rendere persino superfluo l'esame radiografico.

(3 - 00694)

ANGELIN, CARLASSARA, MARGOTTO, PAPALIA, SEGA, MAFFIOLETTI, FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione al gravissimo fatto terroristico operato dalle « brigate rosse » il 12 maggio 1980 a Mestre, che ha provocato l'assassinio del dottor Alfredo Albanese, vice comandante della DIGOS di Venezia, gli interroganti chiedono di conoscere quali siano i primi risultati delle indagini avviate e — richiamando la interrogazione presentata il 30 gennaio 1980 dopo l'assassinio del dottor Silvio Gori ad opera dello stesso gruppo terroristico — quali misure intenda assumere il Ministro per rafforzare le forze di polizia nelle città del Veneto più esposte all'attacco terroristico, come Padova e Venezia, per definire le loro articolazioni territoriali ed il loro coordinamento e per favorire un rapporto con gli enti locali nella lotta all'eversione, nonchè quali altre misure siano state previste dal Governo.

Gli interroganti sottolineano il valore assunto, anche in questa luttuosa circostanza, dalla risposta dei lavoratori di Porto Marghera e dei cittadini di Mestre e Venezia, i quali con immediatezza hanno partecipato alle manifestazioni unitarie marcando l'isolamento in cui si trovano i terroristi e hanno richiesto che in questa lotta corrisponda pienamente l'efficienza degli organi preposti alla tutela dell'ordine democratico.

(3 - 00695)

BACICCHI, GHERBEZ Gabriella. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se gli incontri avuti dal Ministro nelle aziende a partecipazione statale di Trieste e Monfalcone nei giorni 11 e 12 maggio 1980 e quelli in tale occasione preannunciati per i prossimi giorni debbano ritenersi preparatori della conferenza regionale di cui all'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 196, la quale, malgrado sia stata prevista con scadenza annuale al fine di esaminare l'attuazione nella regione dei programmi degli enti di gestione delle Partecipazioni statali e le proposte degli stessi per gli anni successivi, è stata finora convocata una sola volta.

Gli interroganti — preoccupati per lo stato di crisi in cui si dibattono gran parte delle aziende a partecipazione statale operanti nel Friuli-Venezia Giulia e per la necessità di promuovere, come prescrive la sopra citata legge, l'attiva partecipazione all'esame dei programmi, con gli enti di gestione, di tutte le rappresentanze della Regione, dei sindacati e delle organizzazioni economiche — chiedono, altresì, di conoscere la data di convocazione della conferenza.

(3 - 00696)

BACICCHI, GHERBEZ Gabriella. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso che negli ultimi giorni si sono ripetuti a Trieste gravi atti di delinquenza politica di chiara marca fascista, consistenti in danneggiamento di monumenti alla Resistenza, aggressioni a cittadini democratici ed incendi e danneggiamenti di automobili di esponenti di partiti democratici ed antifascisti e di sedi degli stessi, atti culminati nell'attentato incendiario nei confronti dell'abitazione della famiglia Movio, sita al secondo piano del numero civico 59 della via Rossetti, che ha causato danni fisici e materiali notevoli ai componenti la stessa famiglia e messo in serio pericolo l'incolumità dei numerosi abitanti dello stabile, scongiurato grazie al pronto intervento degli stessi inquilini, si chiede di conoscere:

quali interventi sono stati compiuti per individuare e colpire con il rigore della legge gli autori ed i mandanti di tali atti crimi-

nosi che da troppo tempo si susseguono impuniti nella città giuliana;

quali misure sono state adottate per prevenire il ripetersi di simili reati;

quali urgenti misure sono state assunte ed attuate per adeguare l'organico delle forze di polizia a Trieste, attualmente ridotto di oltre 300 unità.

(3 - 00697)

BOZZELLO VEROLE, BARSACCHI, MARAVALLE, BONIVER PINI Margherita, SIGNORI, CIPELLINI, FINESSI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — A conoscenza del fatto che la FIAT-Auto ha avviato la procedura per mettere in cassa integrazione 78.000 operai per 7 giorni, corrispondenti ai venerdì ricompresi tra il 13 giugno ed il 25 luglio del corrente anno 1980;

in relazione alla circostanza per cui il provvedimento è stato motivato dalla direzione aziendale con l'accumulo di uno *stock* in eccesso di circa 30.000 autovetture — dovuto soprattutto all'offensiva dei concorrenti giapponesi sui mercati europei — ma è stato assunto proprio nel momento in cui si riuniva il coordinamento nazionale FIAT per definire la piattaforma del contratto integrativo e prima della conclusione della trattativa « Alfa Romeo-Nissan »,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intende assumere il Ministro affinchè sia possibile evitare un inasprimento della tensione tra i lavoratori del gruppo FIAT e la direzione del medesimo e si possa avviare un dialogo più costruttivo tra le parti in causa, allo scopo di programmare il risanamento del settore automobilistico e di riportarlo a livelli di competitività con le imprese più efficienti che operano sul mercato mondiale.

(3 - 00698)

PAPALIA, ANGELIN, GHERBEZ Gabriella, MARGOTTO, SEGA. — *Al Ministro della difesa.* — Premesso che il 20 marzo 1980, durante le operazioni di sgombero del poligono sul monte Ciaurlec, in località Spilimbergo, il militare Ivan Marigo, di anni 21, da Padova, si toglieva la vita sparandosi alla tempia con il fucile di cui era dotato, gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Comando del reparto al quale apparteneva il Marigo era a conoscenza del fatto che egli era affetto, da almeno due anni, da depressione nervosa e che negli ultimi due mesi di vita aveva espresso palesi segni di nervosismo e — in tal caso — se sono state prese misure rivolte alla cura della salute ed all'affidamento di compiti di servizio rapportati alla condizione del militare stesso;

se e quali provvedimenti di carattere solidale ed umano sono stati adottati nei confronti dei commilitoni del Marigo, sconvolti dal tragico evento;

se il Ministero — di fronte al gravissimo, purtroppo non isolato, episodio — ha ritenuto di indicare ai Comandi militari la adozione di misure di tipo organizzativo tali da superare eventuali inutili disagi nello svolgimento delle esercitazioni e, più in generale, durante il servizio di leva, al fine di evitare conseguenze negative sullo stato psicologico dei singoli militari, le quali possono concorrere al ripetersi di atti estremi di sconvolgente gravità, e di evitare, comunque, che si diffonda tra i giovani quella avversità al servizio militare di leva che ha già raggiunto livelli preoccupanti.

(3 - 00699)

POZZO, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, RASTRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — In relazione alla richiesta di cassa integrazione per 78.000 lavoratori avanzata dalla FIAT per un periodo di 7 giorni nei mesi di giugno e luglio 1980, si chiede di conoscere:

a) quali misure il Governo abbia deciso, o intenda eventualmente decidere, in seguito a tale clamorosa e discussa richiesta della massima fabbrica automobilistica torinese, in coincidenza con l'apertura imminente del contratto integrativo aziendale, per fronteggiare finalmente l'annosa grave crisi del settore, ultimamente esasperata proprio dalla

comprovata mancanza di capacità e di volontà politica dell'Esecutivo di intervenire con adeguati provvedimenti a tutela della competitività e produttività dell'industria nazionale automobilistica e dei lavoratori dipendenti, nel quadro di inesistenti impostazioni strategiche ed organiche di rilancio di tutta l'economia italiana;

b) quale sia la posizione ufficiale e definitiva del Governo, sia in ordine al progettato accordo « Alfa-Nissan », sia in ordine ad eventuali concrete soluzioni alternative equivalenti della FIAT, allo scopo di contenere la crisi di competitività del settore al di fuori di manovre e spinte da parte delle varie e contrastanti forze politiche, interessate, per un verso o per l'altro, a cominciare dal PCI, a piegare la tutela degli interessi dei lavoratori italiani alle grandi speculazioni dei gruppi economici di regime comunque già assistiti, protetti e finanziati dal pubblico erario, o candidati in prospettiva alla partecipazione statale.

(3 - 00700)

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Con riferimento a precedenti interrogazioni, gli interroganti chiedono che il Parlamento venga portato a conoscenza di tutti gli elementi al Governo noti in base ai quali la Magistratura ha individuato nel vice capo del SISDE il responsabile della divulgazione dei documenti delle rivelazioni del brigatista Peci.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere il *curriculum* del questore Silvano Russomanno e la sua carriera nei servizi segreti italiani, e in particolare di sapere:

se si tratta dello stesso funzionario che è stato per lungo tempo il più diretto collaboratore di Federico Umberto D'Amato all'ex Ufficio affari riservati del Ministero dell'interno;

se si tratta dello stesso funzionario che cominciò la sua carriera di esperto dei servizi segreti aderendo alla *Wehrmacht* nel periodo della Repubblica di Salò;

se si tratta dello stesso funzionario che inviò ai servizi segreti tedeschi, all'epoca delle indagini sulle bombe di piazza Fontana, elementi fondamentali d'indagine, sottraendoli agli inquirenti italiani.

In caso di risposta affermativa, gli interroganti chiedono:

come mai fino a ieri si era sostenuto da parte del Governo che il paese subiva gravi colpi dal terrorismo, a causa dell'irresponsabilità di coloro che avevano preteso lo scioglimento (si diceva allora la distruzione) dei precedenti servizi segreti;

se non è vero che la presenza di questo Russomanno, a smentita di quelle affermazioni, dimostri che sono forse stati sciolti i vecchi servizi segreti, ma si è continuato ad usare gli stessi funzionari;

se non si deve perciò ritenere che — nonostante alcuni cambiamenti e diverse normative — esiste una preoccupante continuità fra i vecchi servizi segreti ed i nuovi, senza soluzioni fra gli episodi del terrorismo nero e quelli del terrorismo rosso, e che, proprio in conseguenza di questa continuità, si assiste oggi alla ricomparsa di vecchi e sconcertanti metodi come quello — verificatosi negli ultimi giorni — di un funzionario del Ministero dell'interno che viola il segreto istruttorio rendendo noti verbali e memoriali che costituiscono oggetto di delicatissime indagini dal cui successo può dipendere la salvezza di molte vite.

(3 - 00701)

BONIVER PINI Margherita, SIGNORI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende prendere affinchè la cittadina italiana Liliana Ceriberti de Casariego, rapita il 12 novembre 1978 da un nucleo della polizia uruguayana in territorio brasiliano, in violazione di tutte le norme fondamentali del diritto internazionale, e a tutt'oggi detenuta in un carcere militare — precisamente nella caserma del XII battaglione di fanteria di Montevideo — e il cui caso, che ha scosso l'opinione pubblica mondiale — promosso dal Movimento internazionale dei giuristi cattolici, dalla Federazione internazionale dei diritti dell'uomo, dal Segretariato internazionale dei giuristi per l'amnistia in Uruguay e da Amnesty international — rappresenta, non solo un'enorme lesione dei diritti

fondamentali, ma anche uno schiaffo per il prestigio e l'onore del nostro Paese, ritrovi al più presto la libertà che in modo così palesemente illegale le è stata tolta.

(3 - 00702)

ORLANDO, SALERNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Vista la situazione di giacenza di forti partite di vino e considerato che le prospettive per l'anno prossimo sono per una produzione abbondante, anche se di prevedibile qualità piuttosto scadente, gli interroganti chiedono di conoscere:

quale programma intende avviare e quali provvedimenti assumere al fine di conservare le partite di vino giacenti attraverso lo stoccaggio con credito agevolato e attraverso l'avviamento alla distillazione, anche per la produzione di acquavite;

come intende privilegiare il settore cooperativistico al fine di evitare che i singoli produttori del settore siano oggetto di ingiuste speculazioni.

(3 - 00703)

SEGA, MARSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è informato dello stato di malessere e di agitazione provocato fra i lavoratori dell'Amministrazione finanziaria a seguito di una serie di gravi disposizioni e provvedimenti adottati dalla Direzione generale del suo Ministero, dall'intendente e dal direttore dell'Ufficio IVA di Roma.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti intende prendere al fine di garantire il pieno esercizio delle libertà sindacali ed il regolare funzionamento dei consigli dei delegati eletti ed operanti nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

(3 - 00704)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRONIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che l'interrogante ha già presentato in data 16 aprile 1980 altra interrogazione, suggerendo una dettagliata revisione contabile del bilancio dell'Ente nazionale della cinofilia italiana e l'eventuale scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente, e che, successivamente, è venuto a conoscenza dei seguenti ulteriori gravi fatti:

che il pretore di Modena, su ricorso della SAS, ha sospeso la delibera ENCI del 26 ottobre 1979;

che l'ENCI il 19 dicembre 1979 ha sospeso, applicando l'articolo 12 del proprio illegittimo regolamento, i 5.000 soci SAS;

che il pretore di Milano, su nuovo ricorso della SAS, ha reintegrato i soci nei diritti sociali, sospendendo anche la delibera ENCI del 19 dicembre 1979;

che il 23 febbraio 1980, a Milano, è stato approvato il bilancio ENCI per alzata di mano e che alla votazione hanno preso parte persone estranee all'ENCI;

che il consiglio direttivo dell'ENCI continua a disattendere anche le ordinanze della Magistratura, negando alla SAS il diritto di indire gare e raduni ed omettendo di inviare il prescritto contributo annuo pari a 6 milioni circa;

che nel 1977 l'ENCI acquistò un immobile a Roma, in via Arno, pare senza richiedere, nè ottenere, la prescritta autorizzazione ministeriale a norma dell'articolo 17 del vigente codice civile;

che il rappresentante del Ministro in seno all'ENCI continua ad avallare l'illegittimo operato del consiglio direttivo, favorendo la persecuzione messa in atto contro la SAS,

si chiede di conoscere se il Ministro non ravvisi l'opportunità, per i fatti descritti, di procedere allo scioglimento dell'amministrazione dell'ENCI con conseguente nomina di un commissario straordinario.

(4 - 01052)

CANETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la Corte di cassazione, con sentenza n. 4778 del 15 settembre 1979, ha stabilito che la norma di cui all'articolo 2 della legge n. 1338 del 1962 (che esclude dal beneficio del minimo i titolari di altre pensioni) ri-

guarda esclusivamente le forme di previdenza obbligatoria previste dall'ordinamento giuridico italiano e non può, quindi, applicarsi nei confronti di pensioni e di trattamenti previdenziali all'estero;

che la Corte costituzionale, con sentenza n. 263 del 1976, aveva già sancito l'incostituzionalità di detta norma limitatamente al diritto del pensionato statale a fruire della integrazione al trattamento minimo sulla seconda pensione INPS contemporaneamente percepita a titolo di invalidità,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quale motivo le sentenze, in particolare quella della Corte di cassazione, non vengono applicate dall'Amministrazione ai trattamenti dei pensionati titolari di pensioni francesi e del Principato di Monaco, molto numerosi nella zona di frontiera di Ventimiglia;

quali iniziative in direzione dell'INPS il Ministro intende intraprendere per risolvere un problema che provoca malessere e proteste tra gli interessati.

(4 - 01053)

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che, dopo la recente chiusura di due fabbriche triestine, e precisamente la « SIRT-Vetrobel » e la « Dreher », anche il cantiere « Alto Adriatico » di Muggia è entrato nuovamente in crisi, aggravando ulteriormente la già estremamente precaria situazione economica della provincia di Trieste;

che grande è la preoccupazione tra la cittadinanza, in particolare tra i lavoratori direttamente interessati, cui l'azienda non sarebbe in grado neppure di corrispondere il saldo dello stipendio del mese di aprile 1980;

che sarebbe veramente inammissibile che Trieste perdesse un altro stabilimento, le cui caratteristiche, peraltro, non lasciano dubbi sulle possibilità economiche del cantiere nel futuro;

che si pone con estrema urgenza l'opportunità di risanare la situazione di questo cantiere in modo definitivo,

gli interroganti chiedono di conoscere come intende intervenire il Ministro al fine di:

assicurare un altro socio pubblico al cantiere « Alto Adriatico », che consenta l'aumento del capitale di partecipazione pubblica e, alla finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia, la « Friulia », di portare la propria quota di partecipazione dal 33 al 49 per cento, condizione essenziale, questa, per impedire la morte di un'altra azienda triestina;

contribuire con misure appropriate al superamento della gravissima situazione economica e dei problemi occupazionali aperti di Trieste.

(4 - 01054)

ULIANICH. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

che la porta medioevale d'ingresso a Civita di Bagnoregio (Viterbo), dopo l'abbattimento di casa Janni (monumento nazionale), è rimasta priva dell'appoggio che le forniva detta casa, con la conseguenza del pericolo di imminente crollo della spalletta sinistra;

che i detriti della demolizione abusiva del salone udienze vescovili dell'antico episcopio hanno riempito il pozzo sorgivo etrusco deviandone la falda freatica verso nord, provocando notevoli lesioni al muro perimetrale del palazzo vescovile, alla casa Grieco, alla tomba etrusca ed a numerose abitazioni;

che la fognatura verso est del paese è stata portata a scaricare entro le carceri sotterranee (dell'alto Medio Evo), provocando infiltrazioni di liquame tali da produrre gravi sfaldamenti sul dirupo dirimpettaio;

che varie costruzioni o ristrutturazioni hanno, inoltre, alterato la toponomastica storico-antica di Civita,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare, direttamente o attraverso gli organi competenti periferici, per impedire l'ulteriore degrado di Civita di Bagnoregio.

(4 - 01055)

LANDOLFI. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione alla perquisizione effettuata il 15 aprile 1980 nelle abitazioni e, successi-

vamente, nei luoghi di lavoro di 13 dipendenti dell'« Alitalia », perquisizione che sembra sia stata determinata da una specifica richiesta dell'« Alitalia », e in particolare del suo servizio di sicurezza, su ipotesi di furto e violenza privata, l'interrogante chiede di conoscere:

1) come mai l'« Alitalia », se è vero che abbia ricevuto lettere minatorie, ritenga di sospettare i predetti 13 dipendenti;

2) come mai siano stati colpiti impiegati quasi tutti impegnati nel campo sindacale, alcuni dei quali persino ex delegati del consiglio d'azienda, appartenenti a varie organizzazioni dei lavoratori;

3) se non si ravvisino in tale operazione intenti intimidatori dell'« Alitalia » per colpire il diritto al dissenso dei lavoratori;

4) se non si ravvisino nel comportamento dell'« Alitalia » gravi mancanze relativamente ad una perquisizione in uffici della direzione generale dell'EUR, effettuata senza la presenza del diretto interessato o di persona di sua fiducia, allontanando pretestuosamente i colleghi di stanza e ledendo, con ciò, i più elementari diritti di difesa.

(4 - 01056)

MURMURA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni del ritardo che si registra nella corresponsione dei nuovi trattamenti pensionistici agli invalidi per servizio, come previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 9.

(4 - 01057)

SALERNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

1) se il telex ministeriale n. 104949 del 29 febbraio 1980 — Gabinetto — che prevede, in caso di sciopero indetto in occasione degli scrutini, la « sostituzione docenti assenti operazioni scrutini con altri docenti medesime discipline stessa scuola in adempimento orario obbligatorio servizio ovvero in mancanza con supplenti da nominare per giorni stabiliti espletamento operazioni valutazioni aut scrutini », non costituisca una palese violazione delle libertà sindacali garantite dalla Costituzione repubblicana;

2) se l'ipotizzata sostituzione degli scioperanti, prevista dal citato telex, con personale totalmente ignaro dell'andamento didattico dei singoli alunni e dell'intera classe non sia configurabile come un deleterio pressappochismo, del tutto inconcepibile specialmente in un momento così delicato qual è quello della valutazione finale;

3) se siano state ben ponderate le conseguenze che questo estemporaneo ed illegittimo intervento non mancherà di provocare sugli operatori della scuola, già esasperati per i ritardi ormai intollerabili con cui le forze politiche stanno trattando un contratto di lavoro scaduto da ben 4 anni;

4) se, pertanto, il Ministro non intenda revocare immediatamente il telex in questione per evitare che le istituzioni democratiche siano ulteriormente dequalificate da un provvedimento chiaramente anticostituzionale.

(4 - 01058)

GIOVANNETTI, PINNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Di fronte al grave ritardo che si registra nei lavori di riapertura delle miniere di carbone del Sulcis, gli interroganti chiedono di sapere:

se conosca il progetto tecnico predisposto dalla società del « Charbonnage de France »;

se preveda i tempi di definizione del piano economico-finanziario;

se non ritenga necessario forzare i tempi di esecuzione del programma di estrazione del carbone;

se sia a conoscenza di piani di studio in corso per l'ulteriore valorizzazione del carbone Sulcis;

se non consideri utile accelerare i piani di formazione professionale della mano d'opera con l'inizio di un secondo corso di addestramento.

(4 - 01059)

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 15 maggio 1980

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi oggi, giovedì 15 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la

seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo (807) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori non trasferiti alla competenza regionale (700).

3. RAVAIOLI Carla ed altri. — Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore (112) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento approvata dall'Assemblea il 27 settembre 1979*).

4. Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria (665).

BRUGGER ed altri. — Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria (427).

5. Finanziamento del 3° censimento generale dell'agricoltura, del 12° censimento generale della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e del 6° censimento generale dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato (759).

6. Organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (760).

La seduta è tolta (*ore 0,10 di giovedì 15 maggio*).

Dott. ADOLFO TROISI
Direttore Generale
Incaricato *ad interim* della direzione del Servizio dei resoconti parlamentari